



ALLEGATO SUB A)

alla deliberazione di Consiglio provinciale
n. 24 del 22 marzo 2011

***ESAME DELLE RISERVE FORMULATE DALLA GIUNTA REGIONALE,
DEDUZIONI SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI
ED ENTI***

SOMMARIO DELLE SCHEDE

RISERVE REGIONALI

Le prime 22 schede sono in risposta alle riserve regionali da 1.1 a 1.22 della DGR 1444/2010

OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED ENTI

Riferimento scheda di controdeduzione	Presentata da	N. Protocollo
SCHEDA 23	Comune di Brisighella	2010/68085
SCHEDA 24	Comune di Faenza	2010/67825
SCHEDA 25	Comune di Faenza	2010/68084
SCHEDA 26	Comune di Casola Valsenio	2010/68946
SCHEDA 27	Confindustria Ravenna	2010/67425
SCHEDA 28	CIA Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti Ravenna	2010/67672
SCHEDA 29	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	2010/67798
SCHEDA 30	Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna	2010/67444
SCHEDA 31	Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	2010/70367
SCHEDA 32	Terme di Punta Marina s.r.l.	2010/66932
SCHEDA 33	Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna	100029/2010
SCHEDA 34	Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna	22342/2011
SCHEDA 35	Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna	23066/2011

Nelle schede "PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE" vengono prima riportate sinteticamente le riserve/osservazioni, quindi il testo adottato della Variante, successivamente il parere dell'ufficio e infine il testo modificato.

Si precisa che il testo modificato è quello definitivo che tiene conto di tutte le riserve/osservazioni/parere motivato sulla VAS.

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.1 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di perfezionare l'articolato normativo, stralciando gli obiettivi di qualità intermedi del 2008 e riportando i corretti riferimenti alle normative emanate negli ultimi anni in materia di tutela della risorsa idrica (monitoraggio, classificazione, acque a specifica destinazione), nonché agli strumenti di pianificazione quali, nello specifico, il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale adottato in data 24/02/2010, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'adeguatezza della Variante all'apparato normativo vigente

Osservazioni privati

--

Osservazioni ufficio

--

Testo adottato

Art. 5.1 – Piano di tutela delle acque

- 1.(D) La Provincia fa propri gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA).
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze sull'evoluzione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici, devono tener conto degli obiettivi del PTA e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- 3.(D) I principi informativi e le norme del PTA, unitamente ai principi informativi ed alle Norme di questo Titolo, costituiscono riferimento per la Provincia, i Comuni e le loro Associazioni e per gli altri soggetti pubblici che operano sul territorio provinciale nell'espressione di tutti gli atti amministrativi che riguardino l'utilizzo delle acque o che possano avere impatto, diretto o indiretto, sulla quantità e qualità delle acque superficiali, marine e sotterranee.
- 4.(I) Ai fini della tutela e del raggiungimento degli obiettivi del PTA, negli atti di pianificazione, programmazione e nella amministrazione corrente le sopracitate Amministrazioni ed i sopracitati soggetti non possono prescindere dalle evidenze conoscitive di cui alla Relazione Generale – Quadro Conoscitivo – della Variante di adeguamento del PTCP al PTA. Queste ultime identificano tra l'altro una gerarchia degli impatti che le attività antropiche esercitano sulle acque superficiali e sotterranee, che si traduce in una scala di priorità e di efficacia delle azioni ed interventi volti a contenere e contrastare tali impatti: allo stato attuale risultano infatti maggiormente impattanti le attività che comportano una riduzione della presenza di acqua nei corpi idrici superficiali o sotterranei, seguite da quelle generatrici di immissioni delocalizzate e diffuse di sostanze eutrofizzanti o inquinanti, seguite infine da quelle responsabili di immissioni localizzate.

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

- 1.(D) **Finalità.** Il PTCP, in attuazione e perfezionamento del PTA regionale, stabilisce, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino (art.121, comma 2, del DLgs 152/06).
2. **Ambiti di applicazione.** E' compito del PTCP determinare gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs.

152/06, nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA (art. 115, L.R. 3/99 e s.m.i.). Compete alla Provincia ai sensi dell' art. 111 della L.R. 3/99 e s.m.i., il rilievo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, e le conseguenti disposizioni alla pianificazione, sono espresse in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici indicati al successivo comma 4. Detta qualità ambientale è definita e monitorata nelle stazioni significative (AS) e di interesse (AI) della rete di monitoraggio delle acque superficiali come individuate nel PTA, e riportate in Tabella 5.1, nonché nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, per le acque di falda.

Le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici si applicano al territorio provinciale con modalità opportunamente differenziate a seconda delle caratteristiche dei suoli, della geologia sottostante, della pianificazione territoriale ed urbanistica. Ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, gli artt. 5.3, 5.4 e 5.5 e la Tavola 3 individuano una suddivisione del territorio collinare-montano e di pedecollina-pianura sulla base del pregio e della vulnerabilità degli stessi. All'interno del territorio collinare-montano la stessa tavole individua anche le "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti", in quanto affioramenti superficiali delle acque sotterranee.

Si individua inoltre, nella Tav. 3, una fascia di territorio costiero per la tutela delle acque sotterranee dall'ingressione di acque saline.

3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, senza che ciò costituisca variante al PTCP. Tali specificazioni, qualora condivise dalla Provincia, una volta concluso l'iter di approvazione saranno recepite negli elaborati del PTCP con determina dirigenziale.

4.(D) **Corpi idrici.** I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in :

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) i **corpi idrici significativi**, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) i **corpi idrici di interesse** che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

Acque superficiali	significativi	F.Reno, T. Senio, Can. In Destra Reno, F.Lamone, F.Uniti, F. Montone, F. Ronco, T. Bevano, F. Savio
--------------------	---------------	---

Acque di transizione	significativi	Piallassa Baiona, Piallassa Piomboni, Ortazzo/Ortazzino
Acque sotterranee	significativi	Conoide del Senio, Conoide del Lamone, Conoidi pedemontane singolarmente indistinte, complesso pianura alluvionale appenn., complesso pianura alluvionale padana.

Tabella 5.1 – Corpi idrici significativi e di interesse superficiali, e corpi idrici significativi sotterranei

- 5.(D) **Canale Candiano.** Viste le peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale, le presenti Norme dispongono in via transitoria, per l'asta del Candiano, un particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi.
- 6.(D) **Classificazione dei corpi idrici significativi e di interesse**
 I corpi idrici significativi e di interesse sono classificati in relazione allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 non essendo ad oggi disponibili i metodi ufficiali di classificazione (parametri e limiti), di cui all'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, da adottarsi in adeguamento alla Direttiva 2000/60/CEE.
 Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico-batteriologico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico);
 La classificazione dei corpi idrici superficiali relativa all'anno 2006, unitamente agli obiettivi di qualità ambientale assegnati per il 31/12/2008 e per il 22/12/2015, è riportata nella Tabella 5.2, che segue; la classificazione dei corpi idrici sotterranei, relativa all'anno 2006 è desumibile dalla Figura 1.64 contenuta nel paragrafo 1.3.7.6 della Relazione generale - Quadro conoscitivo.
 La classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere aggiornata periodicamente, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale, istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 e 120 del DLgs 152/06, e secondo le disposizioni della D.G.R. n.1420/2002 (in attesa della ridefinizione delle reti di monitoraggio, in ottemperanza al Dlgs.152/06).
7. (D) **Obiettivi di qualità ambientale**
 Ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Dlgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità ambientale sotto elencati.¹
 1) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto 152/2006;
 2) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;
 Ai sensi dell'art. 77, comma 3 del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve aver conseguito almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;
 Per i corpi idrici di interesse si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale; Obiettivi di qualità meno rigorosi da raggiungersi entro il 22.12.2015 sono attribuiti alle stazioni di Ponte Zanzi (sul Canale Destra Reno), Ponte Pineta (sul Fosso Ghiaia), Fusignano (sul fiume Senio), Marcegaglia (Canale Candiano)². Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/06 il PTCP contempla misure di tutela e di possibile miglioramento.
 Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2. Per i corpi idrici sotterranei significativi l'obiettivo di qualità è la condizione ambientale quali-quantitativa "Buona" (Dlgs

¹ In attesa della pubblicazione dei metodi di classificazione di cui all'Allegato 1 alla Parte Terza del Dlgs. 152/2006 gli stati qualitativi e quantitativi sono attribuiti con le modalità prescritte dal Dlgs. 152/99 e recepite dal PTA.

² Ciò è disposto ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 ed in conformità al comma 7 del medesimo articolo (condizioni di impossibilità e/o di insostenibilità economica).

152/1999 e Dlgs 152/2006, Allegato 1). In dettaglio: per i corpi idrici sotterranei l'obiettivo di qualità per lo stato quantitativo è la classe B. Per i corpi idrici sotterranei nei quali la presenza per causa naturale di valori elevati di alcuni parametri di base comporta lo stato qualitativo 0 "Particolare", l'obiettivo di qualità per lo stato qualitativo è la classe 2 per gli altri parametri di base e per i parametri aggiuntivi.

Per l'asta del Canale Candiano, fermo restando - ove possibile - il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, si attua un regime transitorio che sarà eventualmente aggiornabile a seguito di specifici studi.

Corpo idrico	Stazione	Tipo	Classe potab 2006	Ob.vo potab 2015	Qualità 2006	Obiettivo 2008	Obiettivo 2015
Senio	Fusignano	Ai → As			Scadente	Sufficiente	Sufficiente
Reno	VoltaScirocco	As	A3	A2	Scadente	Sufficiente	Buona
C.Dx.Reno	P. Zanzi	As			Scadente	Sufficiente	Sufficiente
Lamone	M. del Rosso	As			Buona	Buona	Buona
Lamone	P. Centometri	As	1° E.Sp.	A2	Scadente	Sufficiente	Buona
Marzeno	P. Verde	Ai			Scadente	Sufficiente	Buona
F. Uniti	P. Nuovo	As			Scadente	Sufficiente	Buona
F. Ghiaia	P. Pineta	Ai			Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
Senio	Tebano	Ai → As			Sufficiente	Sufficiente	Buona
Sintria	V.S.Giorgio	B → Ai			Scadente	Sufficiente	Buona
Candiano	Marcegaglia	B			Sufficiente		Miglioramento

Tabella 5.2. Corpi idrici superficiali, stazioni di monitoraggio, stato attuale ed obiettivi di qualità ambientale e per la produzione di acqua potabile.

- 8.(D) Contribuiscono in modo preponderante al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui al precedente comma i seguenti obiettivi specifici:
- obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla garanzia del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;
 - obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

9.(D) **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

Il complesso delle misure suddette è definito negli articoli seguenti del presente Titolo seguenti, che contemplano oltre alle misure obbligatorie indicate dal PTA, le misure supplementari di competenza provinciale ai sensi dell'art. 18 comma 4 delle norme del PTA.

Le misure trovano pratica attuazione anche attraverso specifici **Programmi**

³ Compete alla Provincia, ai sensi dell'art.118, comma 1 della L.R.3/99 e s.m.i., "l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare" (art. 4, comma 1, lett. b) DP R 470/82). Alla Provincia compete inoltre "la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali" (art. 4, comma 1, lett. c) DP R 470/82).

attuativi, nei vari settori di competenza. Tali programmi comprendono l'elenco puntuale degli interventi, definiti anche sulla base delle misure quali-quantitative obbligatorie e di quelle supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA; una prima sintesi non esaustiva dei principali programmi, misure, opere, azioni in progetto è riportata al quadro di cui al paragrafo 2.5.3 del Quadro conoscitivo. I Programmi attuativi sono approvati e aggiornati dal Consiglio Provinciale.

10.(D) **Misure di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione**

Il PTA, in conformità all'art.76 e dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale, elencati all'art. 79 del medesimo Decreto. Il complesso delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è volto nel contempo anche al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifica destinazione funzionale. Nel caso di corpi idrici per i quali sono designati sia obiettivi di qualità ambientale, sia per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

11(D) **Corpi idrici a specifica destinazione** di cui all'art. 79 del DLgs 152/06.

In relazione al territorio provinciale, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- le acque destinate alla balneazione;
- le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- le acque destinate alla vita dei molluschi.

12(D) **Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile** (art. 80 DLgs 152/06 ed art. 22 delle norme del PTA)

Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono captate nei punti elencati in Tabella 5.3; nella tabella è indicata inoltre la Galleria drenante del Senio, utilizzata nel periodo estivo, non classificata.

In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dal PTA, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al raggiungimento o mantenimento della categoria A2, fermo restando che anche dal complesso delle misure previste al precedente comma 9 ed ai successivi articoli del presente Titolo, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.

Gli idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato, devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo e/o da elevata subsidenza, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.

Volta Scirocco (F. Reno)	A3
Ponte Centometri (F. Lamone)	1° El Spec.
Ca' di Zabatta (Rio Cestina – Senio)	A2
Galleria drenante del Senio	NC

Tabella 5.3 – Punti di captazione di acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

13(D) **Acque destinate alla balneazione** (art. 83 DLgs 152/06 e art. 23 delle norme del PTA)

In attesa del recepimento della Direttiva CEE/CEEA/CE n.7 del 15/2/2006, le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al DPR 470/82.³ Le zone di norma idonee alla balneazione e quelle di norma interdette sono tutte marine, e sono riportate al paragrafo 1.3.6.1 del Quadro conoscitivo.

14(D) **Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere**

idonee alla vita dei pesci (art. 84 DLgs 152/06 e art.24 delle norme del PTA)

Le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuati dalla Provincia con Delibera della Giunta Provinciale n.1138 del 6/7/94 ed approvate dalla Regione con DGR n.369/1999, sono elencate in paragrafo 1.3.6.4 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 152/06, con le deroghe consentite dall'art. 86 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità desunti dal monitoraggio.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti, e l'obiettivo dell'estensione graduale verso valle dei tratti fluviali classificati idonei alla vita dei Ciprinidi.

15(D) **Acque destinate alla vita dei molluschi** (art. 87 DLgs 152/06 e art.25 delle norme del PTA).

Le acque destinate alla vita dei molluschi, designate ed individuate dalla Provincia nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 6/1/01 e s.m.i. sono elencate in paragrafo 1.3.6.2 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque designate ai sensi dell'art. 87 del DLgs 152/06 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del medesimo Decreto, con le deroghe ivi consentite dall'art. 89.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri, per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti;

Relazione Generale

Per il testo soggetto a modifiche si fa riferimento ai documenti della variante adottata

Si accoglie la riserva introducendo le modifiche richieste, di seguito precisate:

- nelle Norme di Attuazione agli art. 5.1 e 5.2

- nella Relazione generale al Capitolo 2 "Obiettivi e programmi" da pag. 238 a pag. 250, precisamente ai:

- par. 2.1 "Premessa",
- par. 2.2 "Gli obiettivi individuati" relativamente alla premessa, al par. 2.2.3 "Gli obiettivi di qualità come individuati dal Piano di Tutela Regionale" diventato 2.2.3. Gli obiettivi di qualità come individuati dal Piano di Tutela Regionale e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico" e modificato nei contenuti essendo ora integrato con gli obiettivi del Piano di Gestione di Distretto, quindi modificati anche i sottoparagrafi 2.2.3.1 "Obiettivi di qualità ambientale per le acque superficiali", 2.2.3.2 "Obiettivi di qualità per acque superficiali a specifica destinazione", 2.2.3.3 "Obiettivi di qualità ambientale per le acque marine e di transizione", 2.2.3.4 "Obiettivi di qualità ambientale quali-quantitativi per le acque sotterranee",
- par.2.3 "Considerazioni di massima sugli obiettivi regionali ed obiettivi provinciali"
- par. 2.6.5 "Le previsioni di qualità delle acque superficiali al 2008 e 2016"

Parere dell'ufficio

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Norme di attuazione

Art. 5.1 – Piano di tutela delle acque

- 1.(D) La Provincia fa propri gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PDG) (adottato il 24.2.2010).
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze sull'evoluzione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici, devono tener conto degli obiettivi del PTA suddetti e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- 3.(D) I principi informativi e le norme del PTA, unitamente ai principi informativi ed alle Norme di questo Titolo, costituiscono riferimento per la Provincia, i Comuni e le loro Associazioni e per gli altri soggetti pubblici che operano sul territorio provinciale nell'espressione di tutti gli atti amministrativi che riguardino l'utilizzo delle acque o che possano avere impatto, diretto o indiretto, sulla quantità e qualità delle acque superficiali, marine e sotterranee.
- 4.(I) Ai fini della tutela e del raggiungimento degli obiettivi del PTA e del PDG, negli atti di pianificazione, programmazione e nella amministrazione corrente le sopracitate Amministrazioni ed i sopracitati soggetti non possono prescindere dalle evidenze conoscitive di cui alla Relazione Generale – Quadro Conoscitivo – della Variante di adeguamento del PTCP al PTA. Queste ultime identificano tra l'altro una gerarchia degli impatti che le attività antropiche esercitano sulle acque superficiali e sotterranee, che si traduce in una scala di priorità e di efficacia delle azioni ed interventi volti a contenere e contrastare tali impatti: allo stato attuale risultano infatti maggiormente impattanti le attività che comportano una riduzione della presenza di acqua nei corpi idrici superficiali o sotterranei, seguite da quelle generatrici di immissioni delocalizzate e diffuse di sostanze eutrofizzanti o inquinanti, seguite infine da quelle responsabili di immissioni localizzate.

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

- 1.(D) **Finalità.** Il PTCP, in attuazione e perfezionamento del PTA regionale, stabilisce, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino (art.121, comma 2, del DLgs 152/06) le cui funzioni saranno trasferite all'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n.152/06.
2. **Ambiti di applicazione.** E' compito del PTCP determinare gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/06, nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA (art. 115, L.R. 3/99 e s.m.i.). Compete alla Provincia ai sensi dell' art. 111 della L.R. 3/99 e s.m.i., il rilievo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. Le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, e le conseguenti disposizioni alla pianificazione, sono espresse in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici indicati al successivo comma 4. Detta qualità ambientale è definita e monitorata nelle stazioni significative (AS) e di interesse (AI) della rete di monitoraggio delle acque superficiali come individuate nel PTA, e riportate in Tabella 5.1, nonché nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, per le acque di falda.

Il PDG individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006. Le reti di stazioni di monitoraggio istituite successivamente ai sensi del PGD in buona parte si sovrappongono a quelle preesistenti (figura 1 e tabella. 5.2bis). Va sottolineato che gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG sono coerenti (e più dilazionati) con quelli del PTA, che è quindi maggiormente restrittivo: dunque il PTA concorre al

perseguimento delle finalità del PDG, ed il perseguimento degli obiettivi del primo è efficace per il perseguimento degli obiettivi del secondo.

Le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici si applicano al territorio provinciale con modalità opportunamente differenziate a seconda delle caratteristiche dei suoli, della geologia sottostante, della pianificazione territoriale ed urbanistica. Ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, gli artt. 5.3, 5.4 e 5.5 e la Tavola 3 individuano una suddivisione del territorio collinare-montano e di pedecollina-pianura sulla base del pregio e della vulnerabilità degli stessi. All'interno del territorio collinare-montano la stessa tavola individua anche le "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti", in quanto affioramenti superficiali delle acque sotterranee.

Si individua inoltre, nella Tav. 3, una fascia di territorio costiero per la tutela delle acque sotterranee dall'ingresso di acque saline.

3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, senza che ciò costituisca variante al PTCP. Tali specificazioni, qualora condivise dalla Provincia, una volta concluso l'iter di approvazione saranno recepite negli elaborati del PTCP con determina dirigenziale.

4.(D) **Corpi idrici.** I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in :

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) i **corpi idrici significativi**, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) i **corpi idrici di interesse** che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

Acque superficiali	significativi	F.Reno, T. Senio, Can. In Destra Reno, F.Lamone, F.Uniti, F. Montone, F. Ronco, T. Bevano, F. Savio
Acque superficiali	di interesse	T.Sintria, T.Marzeno
Acque di transizione	significativi	Piallassa Baiona, Piallassa Piomboni, Ortazzo/Ortazzino
Acque sotterranee	significativi	Conoide del Senio, Conoide del Lamone, Conoidi pedemontane singolarmente indistinte, complesso pianura alluvionale appenn. , complesso pianura alluvionale padana.

Tabella 5.1 – Corpi idrici significativi e di interesse superficiali, e corpi idrici significativi sotterranei

Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali

Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento della caratteristiche ambientali degli stessi

- 5.(D) **Canale Candiano.** Viste le peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del DLgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale, le presenti Norme dispongono in via transitoria, per l'asta del Candiano, un particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi.
- 6.(D) **Classificazione dei corpi idrici significativi e di interesse**
I corpi idrici significativi e di interesse sono classificati in relazione allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 non essendo ad oggi disponibili i metodi ufficiali di classificazione (parametri e limiti), di cui all'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, da adottarsi in adeguamento alla Direttiva 2000/60/CEE.
Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico-batteriologico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico);
La classificazione dei corpi idrici superficiali relativa all'anno 2006 2008, unitamente agli obiettivi di qualità ambientale assegnati per il 31/12/2008 e per il 22/12/2015, è riportata nella Tabella 5.2, che segue; la classificazione dei corpi idrici sotterranei, relativa all'anno 2006 è desumibile dalla Figura 1.64 contenuta nel paragrafo 1.3.7.6 della Relazione generale - Quadro conoscitivo.
La classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere aggiornata periodicamente, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale, istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 e 120 del DLgs 152/06, e secondo le disposizioni della D.G.R. n.1420/2002 (in attesa della ridefinizione delle reti di monitoraggio, in ottemperanza al DLgs.152/06).
7. (D) **Obiettivi di qualità ambientale**
Ai sensi dell'art. 76, comma 4, del DLgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità ambientale sotto elencati.⁴
1) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto 152/2006;
2) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;
Ai sensi dell'art. 77, comma 3 del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve aver conseguito almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;
Per i corpi idrici di interesse si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale; Obiettivi di qualità meno rigorosi da raggiungersi entro il 22.12.2015 sono attribuiti alle stazioni di Ponte Zanzi (sul Canale Destra Reno), Ponte Pineta (sul Fosso Ghiaccia), Fusignano (sul fiume Senio), Marcegaglia (Canale Candiano)⁵. Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/06 il PTCP contempla misure di tutela e di possibile miglioramento.
Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2. Per i corpi idrici sotterranei significativi

⁴ In attesa della pubblicazione dei metodi di classificazione di cui all'Allegato 1 alla Parte Terza del DLgs. 152/2006 gli stati qualitativi e quantitativi sono attribuiti con le modalità prescritte dal DLgs. 152/99 e recepite dal PTA.

⁵ Ciò è disposto ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 ed in conformità al comma 7 del medesimo articolo (condizioni di impossibilità e/o di insostenibilità economica).

l'obiettivo di qualità è la condizione ambientale quali-quantitativa "Buona" (Dlgs 152/1999 e Dlgs 152/2006, Allegato 1). In dettaglio: per i corpi idrici sotterranei l'obiettivo di qualità per lo stato quantitativo è la classe B. Per i corpi idrici sotterranei nei quali la presenza per causa naturale di valori elevati di alcuni parametri di base comporta lo stato qualitativo 0 "Particolare", l'obiettivo di qualità per lo stato qualitativo è la classe 2 per gli altri parametri di base e per i parametri addizionali.

Per l'asta del Canale Candiano, fermo restando - ove possibile - il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, si attua un regime transitorio che sarà eventualmente aggiornabile a seguito di specifici studi.

Corpo idrico	Stazione	Tipo	Classe potab 2006	Ob.vo potab 2015	Situazione 2008	Obiettivo 2015
Senio	Fusignano	Ai → As			Sufficiente	Sufficiente
Reno	VoltaScirocco	As	A3	A2	Scadente	Buona
C.Dx.Reno	P. Zanzi	As			Scadente	Sufficiente
Lamone	M. del Rosso	As			Sufficiente	Buona
Lamone	P. Centometri	As	1° E.Sp.	A2	Scadente	Buona
Marzeno	P. Verde	Ai			Scadente	Buona
F. Uniti	P. Nuovo	As			Scadente	Buona
F. Ghiaia	P. Pineta	Ai			Sufficiente	Sufficiente
Senio	Tebano	Ai → As			Sufficiente	Buona
Sintria	V.S.Giorgio	B → Ai			Scadente	Buona
Candiano	Marcegaglia	B			Sufficiente	Miglioramento

Tabella 5.2. Corpi idrici superficiali, stazioni di monitoraggio, stato attuale ed obiettivi di qualità ambientale e per la produzione di acqua potabile individuati dal PTA.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Ponte Alberete e Valle Mandriole – l' Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

Il PDG del Distretto dell'Appennino Settentrionale individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006 ed assegnando i rispettivi obiettivi di qualità. La figura 1 seguente illustra gli obiettivi di qualità per le acque superficiali e mostra la rete di stazioni di monitoraggio istituita ai sensi del PGD, che in buona parte si sovrappone a quelle preesistente. Per semplicità di lettura nella tabella 5.2 bis che segue gli obiettivi di qualità sono attribuiti direttamente alle stazioni medesime. Si può notare come gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG siano coerenti con quelli del PTA (e più dilazionati).

⁶ Compete alla Provincia, ai sensi dell'art.118, comma 1 della L.R.3/99 e s.m.i., "l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare" (art. 4, comma 1, lett. b) DP R 470/82). Alla Provincia compete inoltre "la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali" (art .4, comma 1, lett. c) DP R 470/82).




Fig. 1. Sono rappresentati in verde i corpi idrici per i quali il PDG assegna l'obiettivo di qualità ambientale "buono al 2015", in arancio quelli con obiettivo "buono al 2027", in azzurro quelli "elevato al 2015". In grigio i corpi idrici esterni alla provincia. Le crocette rappresentano le nuove stazioni di monitoraggio.

CODICE	ASTA	STAZIONE	ACQUA	E/N	OBIETTIVO
07000100	C.le Dx Reno	La Frascata - Conselice	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000200	C.le Dx Reno	P.te Madonna del Bosco - Alfonsine	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000300	C.le Dx Reno	P.te Zanzi - Ravenna	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
08000200	F. Lamone	P.te Mulino Rosso - Brisighella	Naturale	Esistente	Buono al 2015
08000800	F. Lamone	P.te Ronco - Faenza	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000900	F. Lamone	P.te Cento Metri - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005500	F. Reno	Volta Scirocco - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004600	F. Santerno	A valle p.te Mordano - Bagnara di	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004650	F. Santerno	Ponte Via Reale Voltana, Alfonsine	Naturale	Nuova	Buono al 2027
13000800	F. Savio	Ponte Matellica	Naturale	Esistente	Buono al 2027
13000900	F. Savio	Ponte S.S. Adriatica, Cervia	Naturale	Nuova	Buono al 2027
11001800	F. Uniti	Ponte Nuovo - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000650	R. Albonello	Ponte Via Albonello	Naturale	Nuova	Buono al 2027
12000150	T. Bevano	Ponte S.S. 16, Ravenna	Naturale	Nuova	Buono al 2027
06004900	T. Senio	P.te Riolo Terme	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005200	T. Senio	P.te Tebano - Castelbolognese	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004950	T. Sintria	Fornazzano	Naturale	Nuova	Buono al 2015
06005000	T. Sintria	Zattaglia	Naturale	Esistente	Buono al 2015

Tabella 5.2 bis Nuove stazioni di monitoraggio ed obiettivi assegnati dal PDG.

- 8.(D) Contribuiscono in modo preponderante al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma i seguenti obiettivi specifici:
- obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla garanzia del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;
 - obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire

l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

9.(D) **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

Si prescrive che le priorità evidenziate al par. 2.7.2. della Relazione Generale della presente Variante e in particolare quanto riportato al par. 2.7.2.3.2. al punto 1 relativamente all'immissione sistematica dal CER nel Lamone della quota d'acqua a beneficio di Punte Alberete e Valle Mandriole, divengano azione da compiere obbligatoriamente, trattandosi di un intervento di tutela ambientale indispensabile per la conservazione di un elevato numero di habitat e specie prioritari, attualmente minacciati proprio dalla carenza di acque dolci.

Il complesso delle misure suddette è definito negli articoli seguenti del presente Titolo seguenti, che contemplano oltre alle misure obbligatorie indicate dal PTA, le misure supplementari di competenza provinciale ai sensi dell'art. 18 comma 4 delle norme del PTA.

Le misure trovano pratica attuazione anche attraverso specifici **Programmi attuativi**, nei vari settori di competenza. Tali programmi comprendono l'elenco puntuale degli interventi, definiti anche sulla base delle misure quali-quantitative obbligatorie e di quelle supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA; una prima sintesi non esaustiva dei principali programmi, misure, opere, azioni in progetto è riportata al quadro di cui al paragrafo 2.5.3 del Quadro conoscitivo. I Programmi attuativi sono approvati e aggiornati dal Consiglio Provinciale.

10.(D) **Misure di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione**

Il PTA, in conformità all'art.76 e dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale, elencati all'art. 79 del medesimo Decreto. Il complesso delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è volto nel contempo anche al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifica destinazione funzionale. Nel caso di corpi idrici per i quali sono designati sia obiettivi di qualità ambientale, sia per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

11.(D) **Corpi idrici a specifica destinazione** di cui all'art. 79 del DLgs 152/06.

In relazione al territorio provinciale, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- le acque destinate alla balneazione;
- le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- le acque destinate alla vita dei molluschi.

12.(D) **Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile** (art. 80 DLgs 152/06 ed art. 22 delle norme del PTA)

Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono captate nei punti elencati in Tabella 5.3; nella tabella è indicata inoltre la Galleria drenante del Senio, utilizzata nel periodo estivo, non classificata.

In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dal PTA, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al raggiungimento o mantenimento della categoria A2, fermo

restando che anche dal complesso delle misure previste al precedente comma 9 ed ai successivi articoli del presente Titolo, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.
 Gli idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato, devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo e/o da elevata subsidenza, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.

Volta Scirocco (F. Reno)	A3
Ponte Centometri (F. Lamone)	1° El Spec.
Ca' di Zabatta (Rio Cestina – Senio)	A2
Galleria drenante del Senio	NC

Tabella 5.3 – Punti di captazione di acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

13(D) **Acque destinate alla balneazione** (art. 83 DLgs 152/06 e art. 23 delle norme del PTA)

In attesa del recepimento della Direttiva CEE/CEEA/CE n.7 del 15/2/2006, Le acque destinate alla balneazione dal 2010 devono rispondere ai requisiti di cui al DPR 470/82-⁶-Dlgs 116/08 attuativo della Direttiva 2006/7/CE ed al DM 30/3/2010. Le zone sinora idonee alla balneazione (ai sensi della norma previgente DPR 470/82) e quelle di norma interdette sono tutte marine, e sono riportate al paragrafo 1.3.6.1 del Quadro conoscitivo.

14(D) **Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci** (art. 84 DLgs 152/06 e art.24 delle norme del PTA)

Le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuati dalla Provincia con Delibera della Giunta Provinciale n.1138 del 6/7/94 ed approvate dalla Regione con DGR n.369/1999, sono elencate in paragrafo 1.3.6.4 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 152/06, con le deroghe consentite dall'art. 86 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità desunti dal monitoraggio.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti, e l'obiettivo dell'estensione graduale verso valle dei tratti fluviali classificati idonei alla vita dei Ciprinidi.

15(D) **Acque destinate alla vita dei molluschi** (art. 87 DLgs 152/06 e art.25 delle norme del PTA).

Le acque destinate alla vita dei molluschi, designate ed individuate dalla Provincia nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 6/1/01 e s.m.i. sono elencate in paragrafo 1.3.6.2 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque designate ai sensi dell'art. 87 del Dlgs 152/06 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del medesimo Decreto, con le deroghe ivi consentite dall'art. 89.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri, per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti;

Relazione Generale

Per il testo modificato si fa riferimento ai documenti della variante approvata

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.2 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di ricondurre l'apparato normativo in materia di rilascio delle concessioni a quanto previsto dal quadro normativo vigente: infatti ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001 spetta alla Provincia esprimersi in relazione alle materie di specifica competenza (pianificazione territoriale) e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali. La competenza in materia di rilascio delle concessioni risulta in capo alla Regione mentre all'Autorità di Bacino, ai sensi del D.Lgs. 152/06, spetta un parere vincolante ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Alle Regioni, con il decreto legislativo 112/98 art.89, è stata delegata la competenza relativa alla gestione del demanio idrico: tale delega è attuata sulla base di specifici indirizzi/direttive nazionali. Nel merito si ritiene opportuno ricordare che i pozzi ad uso domestico sono liberi e non sono soggetti a concessione in virtù di specifiche disposizioni statali: pertanto non possono essere assoggettati a disciplina specifica all'interno del PTCP. Infatti, a norma dell'art.96, comma 11, del DLgs 152/06 "Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico."

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

....

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A,B, C, D).

.....

4.(D) Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Servizio Tecnico di Bacino dispone, a carico del titolare della concessione di derivazione, l'installazione e il mantenimento in regolare stato di funzionamento, di idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

- a) (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. E' vietata anche la perforazione a scopo di ricerca, salvo le perforazioni finalizzate al

monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;

- b)
- c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme i competenti Servizi tecnici regionali prescrivono limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea, e limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocità di abbassamento del suolo superiore a 0,6 cm/anno;
- d) (P) nei pozzi con prelievi superiori a 20.000 mc annui entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano dovranno essere installati, a carico del concessionario, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti⁷. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata;
- e) (I) per tutti gli altri pozzi, compresi quelli ad uso domestico, tale installazione avverrà gradualmente, quando possibile all'atto del rinnovo della concessione.

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

.....

10.(P) Monitoraggio⁸

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 nelle derivazioni da corpi idrici superficiali naturali con portata pari o superiore a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante, a carico del titolare della concessione di derivazione dovranno essere installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione e la regolazione delle portate e dei volumi derivati. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass.. A cura del titolare della concessione di derivazione i dati mensili delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo mensile e di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutte le altre derivazioni, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino successivamente e con gradualità.

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

....

2.(I) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

.....

.....

5.(I) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per

⁷ Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06,

⁸ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06.

portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale.

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

- 1.(I) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;
- 2.(P) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7..
E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio.
- 3.(D) In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, e di concessioni esistenti i competenti Servizi tecnici regionali dispongono limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei Dlgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;
- 4.(P) Nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA dovranno essere installati, a carico del concessionario, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti⁹. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione.
- 5.(D) L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla Provincia su proposta di ARPA. Gli aggiornamenti sono approvati condetermina dirigenziale.¹⁰
- 6.(D) Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.

⁹ Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06,

¹⁰ La prima individuazione delle aree di deficit idrico, relativa all'anno 2002; è riportata nella Relazione Generale della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, paragrafo 1.3.7.6. La prima individuazione delle aree subsidenti, relativa all'anno 2002-2006, è riportata nella medesima Relazione Generale paragrafo 1.2.8.5. Fino all'approvazione di aggiornamenti, le disposizioni del presente articolo si applicano alle suddette individuazioni.

¹¹ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art.95, comma 3, del DLgs 152/06.

¹² Vedi anche il "Manuale per la chiusura dei pozzi per acqua" a cura della Regione Emilia-Romagna – Servizio tecnico di Bacino del Reno/ Ufficio Risorse Idriche – Febbraio 1996.

¹³ Secondo lo schema idrostratigrafico descritto nel RIS: "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna" – Regione Emilia-Romagna, Eni-Agip – a cura di G. Di Dio – S.EL.CA (Firenze) 1998

7.(l) I medesimi provvedimenti di cui al precedente comma 6 possono essere disposti dalle Autorità competenti anche in occorrenza di significativi abbassamenti della falda.

Misure supplementari disposte dal PTCP

8.(l) I competenti Servizi tecnici regionali, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali:

- non rilasciano concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;
- limitano o revocano gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
- dispongono l'installazione dei contatori delle acque sotterranee prelevate secondo le modalità e le tempistiche di cui al precedente comma 4.

9.(P) Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico superficiale e sotterraneo, all'interno dei settori di ricarica della falda A, B, C, D, di cui all'art. 5.3, comma 3, delimitati nella Tavola 3, nonché nelle zone subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno, si fa obbligo dell'installazione e manutenzione di contatori al prelievo secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 4. Tale disposizione si applica agli emungimenti di acque sotterranee o di subalveo nuovi o già esistenti.

10.(P) Entro un anno dall'approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA, ai fini del controllo e del monitoraggio dei bilanci idrici di bacino per le acque superficiali, in corrispondenza delle derivazioni con portata maggiore o uguale a 20.000 mc/anno dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la regolazione e la misurazione della quantità d'acqua prelevata (portata e volume).¹¹ I riepiloghi mensili ed annuali di tali misurazioni dovranno essere registrati, tenuti a disposizione dell'Autorità per almeno cinque anni, e comunicati entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio tecnico regionale competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, e agli altri Enti competenti in forma aggregata. I Servizi tecnici regionali entro il 31/12/2015 applicheranno gradualmente la medesima disposizione a tutte le restanti derivazioni superiori a 5000 mc/anno, con precedenza a quelle di maggiore incidenza.

Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile

.....

Disciplina supplementare specifica per gli emungimenti di acque sotterranee

13.(D) La perforazione di nuovi pozzi costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi della L.R.31/02 (Disciplina generale dell'edilizia) ed è inoltre subordinata al parere del Servizio Tecnico di Bacino.

14.(P) Ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs.152/06, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici ad eccezione di quelli destinati al consumo umano per gli utenti non allacciabili ad una rete acquedottistica potabile. Per tali utenti dovrà essere comunque preordinato l'obbligo di chiusura del pozzo e di allacciamento alla rete acquedottistica non appena questa risulti disponibile;

15.(D) Al fine di evitare possibili inquinamenti delle acque sotterranee e di mantenere la separazione tra i differenti corpi acquiferi, i Comuni dispongono che i proprietari provvedano alla messa in sicurezza con la tecnologia più efficace della intera canna di tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati od in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'Art.35 del Regolamento Regionale n.41 del 2001 (¹²).

16.(P) Sempre ai suddetti fini, in fase di rinnovo di concessione è fatto obbligo ai concessionari di provvedere secondo le disposizioni del Servizio Tecnico di Bacino competente ad effettuare varianti all'opera di presa che limitino il prelievo alla prima falda utile a soddisfare il fabbisogno idrico.

17.(D) In caso di nuove richieste di concessione e di autorizzazione alla perforazione di nuovi pozzi, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, dovranno essere assentiti soltanto pozzi monofalda, o al massimo drenanti più

falde appartenenti allo stesso complesso acquifero.¹³ . Soltanto in casi di dimostrata necessità con indisponibilità di fonti superficiali alternative ed in contemporanea assenza di acquiferi utili potranno essere eccezionalmente assentiti pozzi multifalda.

- 18.(P) L'impiego delle acque raccolte mediante la posa di tubi drenanti per il consolidamento di suoli franosi in ambito collinare e montano è soggetto a concessione da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino.
- 19.(P) Sono esentati dalle disposizioni dei precedenti commi da 13 a 17 e dall'obbligo di messa in sicurezza mediante cementazione, ove ricorrente, i pozzi appartenenti alle Reti Regionali e Provinciali di monitoraggio delle acque sotterranee, nonché i pozzi ad uso esclusivamente ispettivo piezometrico, nonché infine i pozzi e le escavazioni autorizzati dall'Ente competente per la caratterizzazione, la bonifica ed il monitoraggio di siti contaminati o potenzialmente contaminati.
- :
- 20.(P) Nelle **zone servite da pubblico acquedotto** è vietato perforare nuovi pozzi domestici (come definiti ai sensi dell'art.93 del R.D. 1775/1933, e alla lettera p) dell'Art.3 del Regolamento Regionale n.41/01), ad eccezione di quelli per la captazione di acque freatiche disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e di quelli ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio; la perforazione di questi ultimi pozzi deve essere comunicata al competente Servizio tecnico regionale e comunque non è ammessa nella zona di protezione delle acque sotterranee costiere entro 2 km dalla linea di costa.
- Nelle zone di rispetto delle captazioni delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 5.15, nelle zone di protezione di pedecollina-pianura e collinari-montane di cui all'art. 5.3 commi 3 e 4, e nelle zone di protezione costiere individuata all'art. 5.3 comma 6, è vietato perforare nuovi pozzi.
- I pozzi domestici preesistenti potranno essere mantenuti in attività solo se captanti esclusivamente acque freatiche disperse nel primo sottosuolo e per i soli usi specificati precedentemente al presente comma; in caso contrario ad essi si applicano le disposizioni di messa in sicurezza opportune, comprese quelle di cui al precedente comma 15.
- 21.(P) Nelle **zone non servite da pubblico acquedotto** è consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico purché denunciati dal competente Servizio tecnico regionale e con l'osservanza delle prescrizioni da questo impartite. L'eventuale uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:
- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
 - i titolari almeno una volta all'anno predispongano, attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche attestanti la qualità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs.31/01 e s.m.i.
- Qualora si renda successivamente disponibile la possibilità tecnica di allacciamento ad una rete di pubblico acquedotto, è fatto obbligo al proprietario del pozzo di allacciarsi ad esso entro il termine massimo di un anno, ed al pozzo si applicano le restrizioni e le disposizioni di cui al precedente comma 20 .

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

Risparmio idrico nei settori industriale, artigianale, e commerciale

.....

- 2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, devono essere superati i

- prelievi anche da pozzi già esistenti, non rinnovando le relative concessioni alla loro scadenza.
- 3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate.
- 4.(P) Negli impianti di raffreddamento utilizzati per scopi produttivi (impianti, motori,...) nonché nei sistemi asserviti ad impianti di produzione di energia si deve far ricorso ogni qualvolta tecnicamente possibile all'impiego di aria come fluido di raffreddamento. Qualora questo non risulti tecnicamente possibile, può essere consentito l'uso di acqua a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il riciclo totale; la medesima disposizione si applica anche agli impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati in ambito commerciale.
- 5.(I) Si persegue il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);
- 6.(P) E' prescritto il rispetto dell'obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell'art.95, comma 3, del DLgs 152/06, e in riferimento a quanto disposto dagli artt.6 e 16 del Regolamento regionale n.41/2001, e di comunicazione annuale dei dati. Le modalità di adempimento a tale obbligo e la sua modulazione nel tempo sono quelle di cui al comma 4 dell'articolo 5.10 e dell'art. 5.8 comma 10.
- 7.(P) Per i nuovi insediamenti e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività non soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto Gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere;
- 8.(P) Per le attività esistenti e non soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 autorizzate a derivare non meno di 20.000 mc/anno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA dovrà essere presentato al competente Servizio tecnico regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico) un eventuale piano di adeguamento ai criteri per il corretto e razionale uso delle acque, ed entro due anni dalla medesima data una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'avvenuta applicazione dei suddetti criteri.
9. La Provincia persegue il risparmio idrico nel settore delle attività produttive di tipo artigianale, industriale o commerciale attraverso:
- (D) la promozione, di concerto con gli altri Soggetti interessati e gli altri Enti locali, di campagne di informazioni dettagliate da veicolare anche tramite la bolletta del Servizio idrico integrato, nonché di campagne finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali attraverso i sistemi di certificazione EMAS, ECOLABEL, ISO-14000, ecc.;
 - (I) la promozione del miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad uso plurimo e del relativo potenziamento infrastrutturale, nonché la promozione della realizzazione degli stoccaggi idrici ad uso plurimo opportunamente pianificati.
- 10.(D) Anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, Negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea nonché in quelli definiti all'art. 5.10 comma 3, i competenti Servizi tecnici regionali,:
- non rilasciano concessioni per nuovi emungimenti;
 - limitano o revocano gli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
 - modificano l'atto di concessione disponendo l'installazione dei contatori di consumo secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5.10 comma 4.
11. I Comuni recepiscono le disposizioni dei commi precedenti nei propri strumenti urbanistici attuativi e/o regolamentari (RUE, POC, PUA secondo le rispettive

competenze), e provvedono a definire misure specifiche individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

- (l) la promozione di progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui all'art. 5.12 comma 23;

.....

Nell' APPENDICE alle Norme – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

Per f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi

Tra le Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio sia per le "Aree di ricarica della falda e zone di riserva" nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3) sia per "Aree delle rocce magazzino e formazione gessoso-solfifera" nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4) :

Aree di lavorazione:

- a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;
- b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;
- c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/10, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.
- d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;

Si accoglie la riserva e si apportano le modifiche richieste. In particolare sono state indicate come norme "direttive" le norme che nella Variante adottata erano "prescrittive" e che contenevano disposizioni sulle concessioni di competenza regionale, nonché sulla installazione di dispositivi per la misurazione delle portate emunte o derivate.

Le disposizioni sulle concessioni di competenza regionale sono espresse come orientamento da assumere nei pareri che la Provincia formula ai Servizi Tecnici di Bacino della Regione ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee o superficiali.

In merito alle disposizioni relative alla installazione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati, esse sono state stralciate o trasformate da "prescrittive" in "direttive" e sono state integrate dalla affermazione espressa dalla Regione stessa nella premessa della DGR 1444/2010 di seguito riportata "si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica".

Infine sono state stralciate le norme che introducevano disposizioni sui pozzi domestici.

Si prende atto pertanto di quanto affermato dalla Regione stessa nelle premesse della DGR1444/2010 di seguito citato testualmente "La Regione sta provvedendo a dare piena attuazione alle norme previste dal Piano di Tutela Regionale delle Acque, nonché a predisporre, nell'ambito dell'aggiornamento dello stesso PTA per la piena conformità alla Direttiva 2000/60/CE, il perfezionamento delle conoscenze e delle misure atte a garantire il bilancio idrico. In merito agli indirizzi relativi all'installazione di dispositivi per la misurazione delle portate emunte o derivate, si evidenzia che, fermo restando le competenze della Regione Emilia-Romagna (di cui al DLgs 152/06) che, come previsto dal PTA deve emanare in materia una specifica direttiva, il Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua si rende disponibile ad individuare insieme alla Provincia di Ravenna un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica."

Parere dell'ufficio

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

.....

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A,B, C, D).

.....

4.(D) Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Servizio Tecnico di Bacino dispone, a carico del titolare della concessione di derivazione, l'installazione e il mantenimento in regolare stato di funzionamento, di idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

- a) (P) (D) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. E' vietata anche la perforazione La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 nonché e le indagini piezometriche finalizzate alla valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;
- a1) ...
- b)
- c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme i competenti Servizi tecnici regionali prescrivono la Provincia, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione delle derivazioni di acque sotterranee si orienta a richiedere limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea, e limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocità di abbassamento del suolo superiore a 0,6 cm/anno;
- d) (P) (D) nei pozzi con prelievi superiori a 20.000 mc annui entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano dovranno essere installati, a carico del

Proposta di testo modificato

concessionario, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti¹⁴. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata; ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;

e) (l) per tutti gli altri pozzi, compresi quelli ad uso domestico, tale installazione avverrà gradualmente, quando possibile all'atto del rinnovo della concessione;

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

....

10.(P) 11.(D) Monitoraggio¹⁵

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 nelle derivazioni da corpi idrici superficiali naturali con portata pari o superiore a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante, a carico del titolare della concessione di derivazione dovranno essere installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione e la regolazione delle portate e dei volumi derivati. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del titolare della concessione di derivazione i dati mensili delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo mensile e di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutte le altre derivazioni, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino successivamente e con gradualità, per le derivazioni da corpi idrici superficiali naturali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

.....

2. (l) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per

¹⁴ Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06,

¹⁵ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06.

l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 19) e 20). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

.....
5.(l) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante la Provincia si orienta a richiedere che le derivazioni esistenti siano rinnovate, per il periodo da giugno ad ottobre, esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Per le concessioni lungo il Fiume Lamone raccomanderà che esse vengano rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

- 1.(l) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;
2.(P)-(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.
E' comunque vietata la E' dato indirizzo di divieto perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
E' sempre vietata la E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella la falda dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.
- 3.(D) In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, per le concessioni esistenti i competenti Servizi tecnici regionali dispongono si dà indirizzo di disporre limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei DLgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;
- 4.(P)-(D) Nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA dovranno

¹⁶ Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06,

¹⁷ La prima individuazione Il quadro conoscitivo delle aree di deficit idrico, relativa all'anno 2002; è riportata nella Relazione Generale della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, paragrafo 1.3.7.6. La prima individuazione delle relative alle aree subsidenti, relativa all'anno 2002-2006, è riportata nella medesima Relazione Generale paragrafo 1.2.8.5. Fino all'approvazione di aggiornamenti, le disposizioni del presente articolo si applicano alle suddette individuazioni.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art.95, comma 3, del DLgs 152/06.

¹⁹ Vedi anche il "Manuale per la chiusura dei pozzi per acqua" a cura della Regione Emilia-Romagna – Servizio tecnico di Bacino del Reno/ Ufficio Risorse Idriche – Febbraio 1996.

²⁰ Secondo lo schema idrostratigrafico descritto nel RIS: "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna" – Regione Emilia-Romagna, Eni-Agip – a cura di G. Di Dio – S.EL.CA (Firenze) 1998

essere installati, a carico del concessionario, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti¹⁶. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

- 5.(D) L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla **Provincia su proposta di ARPA Regione. Gli aggiornamenti sono approvati condetermina dirigenziale. Dopo la loro individuazione gli areali potranno essere ampliati/variatati anche su proposta della Provincia.**¹⁷
- 6.(D) Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi, **su specifica deroga assentita**, i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.
- 7.(I) I medesimi provvedimenti di cui al precedente comma 6 possono essere disposti dalle Autorità competenti anche in occorrenza di significativi abbassamenti della falda.

Misure supplementari disposte dal PTCP

- 8.(I) I competenti Servizi tecnici regionali, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, **Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, negli areali che presentano una idonea disponibilità – come volume e qualità eventualmente dopo adeguato trattamento a cura del richiedente - di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali, la Provincia dà indirizzo:**
- **di non rilasciare/rilasciare** concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;
 - **limitano o revocano di limitare o revocare** gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
 - **dispongono l'installazione dei contatori delle acque sotterranee prelevate secondo le modalità e le tempistiche di cui al precedente comma 4.**
- 9.(P) (D)** Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico superficiale e sotterraneo, all'interno dei settori di ricarica della falda A, B, C, D, di cui all'art. 5.3, comma 3, delimitati nella Tavola 3, nonché nelle zone subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno, **si fa obbligo dell'installazione e manutenzione di contatori al prelievo secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 4. Tale disposizione si applica agli emungimenti di acque sotterranee o di subalveo nuovi o già esistenti per le derivazioni da corpi idrici sotterranei, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.**
- 10.(P) (D)** **Entro un anno dall'approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA, ai fini del controllo e del monitoraggio dei bilanci idrici di bacino per le acque superficiali, in corrispondenza delle derivazioni con portata maggiore o uguale a**

20.000 mc/anno dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la regolazione e la misurazione della quantità d'acqua prelevata (portata e volume).¹⁸ I riepiloghi mensili ed annuali di tali misurazioni dovranno essere registrati, tenuti a disposizione dell'Autorità per almeno cinque anni, e comunicati entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio tecnico regionale competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, e agli altri Enti competenti in forma aggregata. I Servizi tecnici regionali entro il 31/12/2015 applicheranno gradualmente la medesima disposizione a tutte le restanti derivazioni superiori a 5000 mc/anno, con precedenza a quelle di maggiore incidenza. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile

.....

Disciplina supplementare specifica per gli emungimenti di acque sotterranee

- 13.(D) La perforazione di nuovi pozzi costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi della L.R.31/02 (Disciplina generale dell'edilizia) ed è inoltre subordinata al parere del Servizio Tecnico di Bacino.
- 14.(P) (D) Ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs.152/06, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici ad eccezione di quelli destinati al consumo umano **per gli utenti non allacciabili ad una rete acquedottistica potabile. Per tali gli utenti allacciabili ad una rete acquedottistica potabile si dà indirizzo dovrà essere comunque preordinato l'obbligo** di chiusura del pozzo e di allacciamento alla rete acquedottistica non appena questa risulti disponibile.
- 15.(D) Al fine di evitare possibili inquinamenti delle acque sotterranee e di mantenere la separazione tra i differenti corpi acquiferi, i Comuni dispongono che i proprietari provvedano alla messa in sicurezza con la tecnologia più efficace della intera canna di tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati od in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'Art.35 del Regolamento Regionale n.41 del 2001 (¹⁹).
- 16.(P) Sempre ai suddetti fini, in fase di rinnovo di concessione è fatto obbligo ai concessionari di provvedere secondo le disposizioni del Servizio Tecnico di Bacino competente ad effettuare varianti all'opera di presa che limitino il prelievo alla prima falda utile a soddisfare il fabbisogno idrico.
- 17.(D) In caso di nuove richieste di concessione e di autorizzazione alla perforazione di nuovi pozzi, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, **devranno essere si dà indirizzo che siano** assentiti soltanto pozzi monofalda, o al massimo drenanti più falde appartenenti allo stesso complesso acquifero.²⁰ . Soltanto in casi di dimostrata necessità con indisponibilità di fonti superficiali alternative ed in contemporanea assenza di acquiferi utili potranno essere eccezionalmente assentiti pozzi multifalda.
- 18.(P) L'impiego delle acque raccolte mediante la posa di tubi drenanti per il consolidamento di suoli franosi in ambito collinare e montano è soggetto a concessione da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino.
- 19.(P) (D) **Sono Si dà indirizzo che siano** esentati dalle disposizioni dei precedenti commi da 13 a 17 e dall'obbligo di messa in sicurezza mediante cementazione, ove ricorrente, i pozzi appartenenti alle Reti Regionali e Provinciali di monitoraggio delle acque sotterranee, nonché i pozzi ad uso esclusivamente ispettivo piezometrico, nonché infine i pozzi e le escavazioni autorizzati dall'Ente competente per la caratterizzazione, la bonifica ed il monitoraggio di siti contaminati o potenzialmente contaminati.
- 20.(P) (D) **Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è vietato perforare nuovi pozzi domestici (come definiti ai sensi dell'art.93 del R.D. 1775/1933, e alla lettera**

p) dell'Art.3 del Regolamento Regionale n.41/01), ad eccezione di quelli per la captazione di acque freatiche disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e di quelli ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio; la perforazione di questi ultimi pozzi deve essere comunicata al competente Servizio tecnico regionale e comunque non è ammessa nella zona di protezione delle acque sotterranee costiere entro 2 km dalla linea di costa, comprese nelle zone di rispetto delle captazioni delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 5.15, nelle zone di protezione di pedecollina-pianura e collinari-montane di cui all'art. 5.3 commi 3 e 4, e nelle zone di protezione costiere individuata all'art. 5.3 comma 6, è vietato si dà indirizzo di divieto di perforare nuovi pozzi. I pozzi domestici preesistenti potranno essere mantenuti in attività solo se captanti esclusivamente acque freatiche disperse nel primo sottosuolo e per i soli usi specificati precedentemente al presente comma; in caso contrario ad essi si applicano le disposizioni di messa in sicurezza opportune, comprese quelle di cui al precedente comma 15.

21. (P) (D) Nelle **zone non servite da pubblico acquedotto** è consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico purché denunciati dal competente Servizio tecnico regionale e con l'osservanza delle prescrizioni da questo impartite. Si dà indirizzo che l'eventuale uso destinato al consumo umano è permesso sia permesso solo qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:
- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
 - i titolari almeno una volta all'anno predispongano, attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche attestanti la qualità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs.31/01 e s.m.i.
- Si dà indirizzo che, Qualora si renda successivamente disponibile la possibilità tecnica di allacciamento ad una rete di pubblico acquedotto, è fatto obbligo al proprietario del pozzo di allacciarsi si allacci ad esso entro il termine massimo di un anno, ed al pozzo si applicano le restrizioni e le disposizioni di cui al precedente comma 20.

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

Risparmio idrico nei settori industriale, artigianale, e commerciale

-
- 2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, la Provincia si orienta a richiedere la sostituzione con altre fonti dei devono essere superati i prelievi anche da pozzi già esistenti, non rinnovando le relative concessioni alla loro scadenza.

-
- 6.(P) (D) E' prescritto il rispetto dell'obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell'art.95, comma 3, del DLgs 152/06, e in riferimento a quanto disposto dagli artt.6 e 16 del Regolamento regionale n.41/2001, e di comunicazione annuale dei dati. Le modalità di adempimento a tale obbligo e la sua modulazione nel tempo sono quelle di cui al comma 4 dell'articolo 5.10 e dell'art. 5.8 comma 10. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali e sotterranei, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

7.(P) Per i nuovi insediamenti e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività non soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto Gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere;

8.(P) Per le attività esistenti e non soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 autorizzate a derivare non meno di 20.000 mc/anno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA dovrà essere presentato al competente Servizio tecnico regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico) un eventuale piano di adeguamento ai criteri per il corretto e razionale uso delle acque, ed entro due anni dalla medesima data una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'avvenuta applicazione dei suddetti criteri.

9-7. La Provincia persegue il risparmio idrico nel settore delle attività produttive di tipo artigianale, industriale o commerciale attraverso:

- (D) la promozione, di concerto con gli altri Soggetti interessati e gli altri Enti locali, di campagne di informazioni dettagliate da veicolare anche tramite la bolletta del Servizio idrico integrato, nonché di campagne finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali attraverso i sistemi di certificazione EMAS, ECOLABEL, ISO-14000, ecc.;
- (I) la promozione del miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad uso plurimo e del relativo potenziamento infrastrutturale, nonché la promozione della realizzazione degli stoccaggi idrici ad uso plurimo opportunamente pianificati.

10.8.(D) Anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea nonché in quelli definiti all'art. 5.10 comma 3, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee la Provincia si orienta a richiedere ai competenti Servizi tecnici regionali:

- non rilasciano il diniego di concessioni per nuovi emungimenti;
- limitano o revocano la limitazione o la revoca degli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
- modificano l'atto di concessione disponendo l'installazione dei contatori di consumo secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5.10 comma 4.

14.9. I Comuni recepiscono le disposizioni dei commi precedenti nei propri strumenti urbanistici attuativi e/o regolamentari (RUE, POC, PUA secondo le rispettive competenze), e provvedono a definire misure specifiche individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

- (I) la promozione di progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui all'art. 5.12 comma 23 22;

.....
Nell' APPENDICE – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

Per f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi

Tra le Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio sia per le "Aree di ricarica della falda e zone di riserva" nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3) sia per "Aree delle rocce magazzino e formazione gessoso-solfifera" nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4)

Aree di lavorazione:

- a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;
- b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;
- c. ~~si dà indirizzo di divieto di sono vietati gli~~ approvvigionamento da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti ~~si fa~~ **si dà indirizzo di** obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) ~~entro il 31/12/10 entro un anno dall'approvazione della Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.~~

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.3 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione 1.3 - art. 5.3, comma 3 - si chiede di aggiungere dopo le parole "Le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura"..." le parole: " (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR).". L'integrazione si rende necessaria in quanto le zone di protezione che vengono individuate dalla variante al PTCP per l'attuazione del PTA devono coesistere con la delimitazione dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati dal PTPR, in quanto rappresentative di una porzione territoriale morfologicamente caratterizzata. Dovendo lo strumento di pianificazione territoriale provinciale perseguire entrambi gli obiettivi di salvaguardia (PTPR e PTA) le disposizioni formulate devono pertanto essere coerenti con gli aspetti di tutela paesaggistica inerenti gli elementi propri di tali zone.

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

 3.(P) Le "**Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**" sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP, che recepisce e integra le individuazioni del PTA, e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono o potrebbero attingere sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, tutte caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

Parere dell'ufficio

Si accoglie la riserva introducendo la integrazione richiesta all'art. 5.3, comma 3

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

 3.(P) Le "**Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**" (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR) sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP, che recepisce e integra le individuazioni del PTA, e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono o potrebbero attingere sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, tutte

caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.4 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione 1.4 - art. 5.3, comma 4 - si chiede di aggiungere il seguente paragrafo: "La Tavola 3 individua anche delle aree di approfondimento nella Formazione Marnosa-arenacea, al di fuori del perimetro delle rocce-magazzino; trattasi di unità geologica litologicamente idonea all'immagazzinamento di risorse idriche nel sottosuolo anche se non sono state rilevate sorgenti nei censimenti effettuati." L'integrazione viene richiesta in quanto si rende necessario introdurre un'ulteriore categoria tra le aree cartografate, basata sull'estensione della Formazione Marnoso-arenacea (FMA) al di fuori del perimetro delle "rocce-magazzino" già cartografate. Infatti non è corretto considerare "bianca" tale area al contorno delle "rocce-magazzino" in FMA, in quanto si tratta di un'unità geologica litologicamente idonea all'immagazzinamento di risorse idriche nel sottosuolo

Osservazioni privati

--

Osservazioni ufficio

--

Testo adottato

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

 4.(P) Le "**zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**" sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP. Al loro interno sono comprese le aree di ricarica e le emergenze naturali della falda. La suddivisione delle *aree di ricarica* comprende:
 1) aree delle "*rocce magazzino*" all'interno delle quali sono distinte:
 1.a – potenziali aree di riserva;
 1.b – aree di possibile alimentazione delle sorgenti che servono acquedotti rurali;
 1.c – altre aree;
 2) settori con *microbacini imbriferi contigui* alle aree di ricarica;
 3) ambiti dei *depositi alluvionali* in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi;
 4) aree della *formazione gessoso-solfifera*, ricche di cavità ipogee e meritevoli di tutela naturalistico-ambientale.
 La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei *punti di emergenza della falda* (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte dalle sorgenti ad uso termale.

Parere dell'ufficio

Si accoglie la riserva introducendo l'integrazione richiesta all'art. 5.3, comma 4

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità
 4.(P) Le "**zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**" sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP. Al loro interno sono comprese le aree di ricarica e le emergenze naturali della falda. La suddivisione delle *aree di ricarica* comprende:
 1) aree delle "*rocce magazzino*" all'interno delle quali sono distinte:
 1.a – potenziali aree di riserva;

<p>1.b – aree di possibile alimentazione delle sorgenti che servono acquedotti rurali; 1.c – altre aree;</p> <p>2) settori con <i>microbacini imbriferi contigui</i> alle aree di ricarica; 3) ambiti dei <i>depositi alluvionali</i> in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi; 4) aree della <i>formazione gessoso-solfifera</i>, ricche di cavità ipogee e meritevoli di tutela naturalistico-ambientale.</p> <p>La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei <i>punti di emergenza della falda</i> (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte <i>dalle sorgenti ad uso termale dai punti di captazione attivi e non di acque classificate termali o minerali (in legenda indicati per brevità come sorgenti termali)</i>.</p> <p>La Tavola 3 individua anche delle <i>aree di approfondimento</i> nella Formazione Marnosa-arenacea, al di fuori del perimetro delle rocce-magazzino; trattasi di unità geologica litologicamente idonea all'immagazzinamento di risorse idriche nel sottosuolo anche se non sono state rilevate sorgenti nei censimenti effettuati.</p>

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.5 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.4, comma 11, lettera a) - si chiede di aggiungere dopo le parole "...già previste nei PRG," le parole "vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA". L'integrazione viene richiesta in adeguamento all'art. 45, comma 2, lettera b2) del PTA

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
 a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi di interesse generale.

Parere dell'ufficio

Si accoglie la riserva introducendo l'integrazione richiesta all'art. 5.4, comma 11, lettera a) (si veda anche risposta a riserva 1.6)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura
 ...
 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
 a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG **vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA**, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a

tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi di **interesse generale pubblici**.

--

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.6 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.4, comma 11, lettera a) - si chiede di sostituire le parole: "di interesse generale." con la parola "pubblici." in quanto le quote di nuova urbanizzazione ammessa riprendono quelle stabilite dai PSC dei comuni pedecollinari che includono le opere di interesse generale

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato **Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**
 ...
 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
 a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi di interesse generale.

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva operando la sostituzione richiesta all'art. 5.4, comma 11, lettera a) (si veda anche risposta a riserva 1.5)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato **Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**
 ...
 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
 a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG **vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA**, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di

programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi **di interesse generale- pubblici**.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.7 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.4, comma 11, lettera c) - si chiede di eliminare la parola "tendenziale". Con tale modifica si conferisce maggiore incisività alla specificazione delle politiche di riduzione dei fenomeni di impermeabilizzazione. Tale modifica è altresì coerente con le politiche che la LR 20/00 individua da perseguire negli ambiti di riqualificazione urbana

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato **Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**
...
11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
...
c) in presenza di insediamenti urbani preesistenti, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti i Comuni perseguono la tendenziale riduzione della superficie impermeabile;

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva eliminando l'espressione, come richiesto, all'art. 5.4, comma 11, lettera c)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato **Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**
...
11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
...
c) in presenza di insediamenti urbani preesistenti, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti i Comuni perseguono la **tendenziale** riduzione della superficie impermeabile;

Parere della Commissione SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.8 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.4, comma 11, lettera d) - si chiede di aggiungere dopo le parole “. . . nei citati settori A, B, D, i Comuni” le seguenti: “valutano la compatibilità delle previsioni rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi e”. Tale integrazione conferisce alla norma una maggiore chiarezza interpretativa

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

...

11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:

...

- d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie territoriale di intervento. Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

Parere dell'ufficio

Si accoglie la riserva introducendo l'integrazione richiesta all'art. 5.4, comma 11, lettera d) (si veda anche risposta a riserva 1.9)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

...

11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:

...

- d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni **valutano la compatibilità delle previsioni rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi e** prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie **territoriale di intervento fondiaria.**

Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.9 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.4, comma 11, lettera d) - si chiede di sostituire le parole "territoriale di intervento" con la parola "fondiaria" per coerenza con l'indice utilizzato nelle schede attuative di Valsat del PSC associato

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

...

11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:

...

d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie territoriale di intervento. Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva operando la sostituzione richiesta nell'art. 5.4, comma 11, lettera d) (si veda anche risposta a riserva 1.8)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

...

11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:

...

d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni **valutano la compatibilità delle previsioni rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi e** prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie **territoriale di intervento fondiaria.** Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di

approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.10 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.5, comma 2 - si chiede di aggiungere la seguente frase: "In base ad approfondimenti geologici ed idrogeologici i competenti Servizi regionali e provinciali potranno ulteriormente dettagliare tali aree nella ricerca di risorse utilizzabili per il consumo umano." L'integrazione viene richiesta per consentire di svolgere in queste aree approfondimenti successivi, secondo le competenze delle nuove AATO, dei gestori, della Provincia

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato **Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**
 ...
 2.(P) Nei settori delle aree di ricarica di cui al comma 1 aventi le caratteristiche di *potenziali aree di riserva* (di cui all'art 5.3, comma 4 e individuate nella Tav. 3) ai sensi dell'art 47, comma 7 delle norme del PTA, fino all'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42. comma 1 delle medesime Norme, si applica la disciplina dell'Art. 94 del Dlgs 152/2006 relativa alle zone di rispetto delle captazioni.

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva introducendo l'integrazione richiesta all'art. 5.5, comma 2

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato **Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**
 ...
 2.(P) Nei settori delle aree di ricarica di cui al comma 1 aventi le caratteristiche di *potenziali aree di riserva* (di cui all'art 5.3, comma 4 e individuate nella Tav. 3) ai sensi dell'art 47, comma 7 delle norme del PTA, fino all'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42. comma 1 delle medesime Norme, si applica la disciplina dell'Art. 94 del Dlgs 152/2006 relativa alle zone di rispetto delle captazioni. **In base ad approfondimenti geologici ed idrogeologici i competenti Servizi regionali e provinciali potranno ulteriormente dettagliare tali aree nella ricerca di risorse utilizzabili per il consumo umano;**

Parere della Commissione SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.11 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.5, comma 3 - si chiede di aggiungere dopo le parole “. . . imbriferi(di cui all'art. 5.3, comma 4)..” le parole “nonché all'interno delle aree di approfondimento (di cui all'art. 5.3, comma 4 , ultimo capoverso)..”. L'integrazione viene richiesta per necessario coordinamento con quanto richiesto alla riserva 1.4

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato **Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**
 ...
 3.(D) All'interno dei settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica e degli ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi (di cui all'art. 5.3, comma 4) devono essere individuate²¹ misure volte a prevenire la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi o di dilavamenti che, per ruscellamento o per sversamento, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al precedente comma 1, sub c);

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva introducendo l'integrazione richiesta all'art. 5.5, comma 3

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato **Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**
 ...
 3.(D) All'interno dei settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica e degli ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi (di cui all'art. 5.3, comma 4), nonché all'interno delle aree di approfondimento (di cui all'art. 5.3, comma 4 ,ultimo capoverso)” devono essere individuate²² misure volte a prevenire la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi o di dilavamenti che, per ruscellamento o per sversamento, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al precedente comma 1, sub c);

Parere della Commissione SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio

²¹ Ai sensi dell'art 47, comma 5 delle norme del PTA

²² Ai sensi dell'art 47, comma 5 delle norme del PTA



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.12 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.5, comma 5 - si chiede di aggiungere la frase: "Nell'approfondimento/ricerca di altre sorgenti nonché nella individuazione di quelle di particolare pregio naturalistico – ambientale, i Comuni danno priorità al territorio della Formazione Marnosa-arenacea". L'integrazione si rende necessaria perché utile a chiarire le priorità nei futuri censimenti, demandati ai PSC, nei comuni montani e collinari

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano
 ...
 5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m²³. Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletteranno gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7;

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva introducendo l'integrazione richiesta all'art. 5.5, comma 5 (si veda anche dichiarazione di sintesi a seguito del parere motivato sulla variante -DGR 1655/2010 e valutazione d'incidenza)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano
 ...
 5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti **e risorgenti** naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono

²³ Ai sensi dell'art 47, comma 6 delle norme del PTA

caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m²⁴. Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletteranno gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola. Nell'approfondimento/ricerca di altre sorgenti nonché nella individuazione di quelle di particolare pregio naturalistico – ambientale, i Comuni danno priorità al territorio della Formazione Marnosa-arenacea;

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

²⁴ Ai sensi dell'art 47, comma 6 delle norme del PTA



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.13 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale
 Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.7, comma 1, lettera a) - si chiede di rivedere la formulazione della norma e di fornire chiarimenti circa i sistemi di individuazione della fascia di salvaguardia di 2 km. La revisione della norma viene richiesta perché la prescrizione appare eccessivamente restrittiva, specie per la salvaguardia che si propone (protezione dell'acquifero costiero) estendendo il divieto a qualsiasi tipo di pozzo. L'escavazione di pozzi che bypassino la falda freatica, con opportune norme di salvaguardia, non sembra contrastare con gli intenti di protezione della falda stessa. Inoltre, non sembra opportuno estendere il divieto anche alle perforazioni a carattere conoscitivo geotecnico – geognostico (carotaggi, piezometri), potendo eventualmente formulare delle prescrizioni di tipo operativo. L'individuazione di una fascia di 2 km. dalla costa, non sembra coerente con la zona di protezione, cui la norma fa riferimento, indicata in Tavola 3.

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato
Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero
 1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:
 a) (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. E' vietata anche la perforazione a scopo di ricerca, salvo le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;

Parere dell'ufficio
 La riserva viene in parte accolta integralmente, in parte accolta con diversa formulazione e comunque considerando anche la riserva 1.2 e le osservazioni d'ufficio. Vengono stralciate le disposizioni specifiche per la fascia di 2 km e per i pozzi domestici, inoltre modificata la norma da "prescrittiva" a "direttiva".

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato
Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero
 1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:
 a) (P) (D) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la

Provincia si orienta al diniego. E' vietata anche la perforazione. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 nonché e le indagini piezometriche finalizzate alla valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.14 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.8 - si chiede di modificare l'articolo tenendo conto che la definizione del "Deflusso Minimo Vitale" spetta alla Regione e che, ai sensi dell'art.57 comma 4 delle Norme del PTA "I parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati, sui corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua individuati a norma dell'art.55 comma 1, entro il 31.12.2016. Potranno essere definiti particolari tratti e i relativi parametri correttivi, diversi da (Q) e (T), da applicarsi in data antecedente al 31.12.2016 e comunque in data successiva al 31.12.2008, dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda gli areali dell'Autorità di bacino del Fiume Po, e dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente alle altre Autorità di bacino per i rispettivi territori di competenza. Potranno essere stabilite dalla Regione date di applicazione più ravvicinate per il parametro di qualità delle acque fluviali (Q) su tratti ben definiti, per esigenze di miglioramento qualitativo, e per il parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T)". In considerazione, altresì, del fatto che il comma 2 dell'art.55 delle Norme medesime dispone "Sia per il parametro di qualità delle acque fluviali (Q) sia per il parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T) potranno essere fissati dalla Regione Emilia-Romagna dei valori in data antecedente il 31.12.2008, su tratti ben definiti, per esigenze di miglioramento qualitativo, anche su specifica indicazione delle Province o delle Autorità di bacino territorialmente competenti", la competenza Provinciale in materia è l'individuazione di specifici tratti del corpo idrico necessitanti di miglioramento qualitativo da segnalare alla Regione, affinché la medesima possa stabilire incrementi ai valori di DMV idrologico anticipatamente rispetto alla norma generale. Qualora la Provincia ritenga validi i valori fissati dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli deve esplicitare per quali tratti dei corpi idrici deve trovare applicazione tale norma e "indicarli" alla Regione che provvederà a valutarli ed eventualmente a dettare disposizioni in merito: non può in alcun modo essere una direttiva che deve trovare diretta applicazione. Relativamente all'uso idroelettrico di cui al comma 11 dello stesso art. 5.8, si ritiene che la norma in oggetto debba fare riferimento a quanto previsto dalla DGR 1793/2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Norme di attuazione

Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1.(P) **Finalità e definizione.**

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.²⁵

Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua

²⁵ Ai sensi dell'art. 51 delle norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici".

2.(D) **Oggetto**

Ai sensi dell'art. 50 delle norme del PTA le misure di cui ai successivi commi da 3 a 9 costituiscono i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale e regolano le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali, ed in generale dei prelievi idrici di acque superficiali.

Sono escluse dalle disposizioni di cui ai medesimi commi:

- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua;
- i corpi idrici artificiali.

3.(D) **Campo di applicazione e componenti del DMV**

L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA.

Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7).

Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile ed il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua.

Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica

²⁶ Ai fini del calcolo della componente idrologica del DMV di questi corpi idrici si assume la *formula semplificata* (PTA, Art.54): $DMV = k \cdot Q_m$ dove:

- DMV = Deflusso Minimo Vitale, espresso in m³/s
- Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;
- per i bacini collinari di quota media non superiore a 600 m s.l.m. $k = k_0 =$ pari a 0,075;
- per i sottobacini montani con quota media superiore a 600 m s.l.m. $k = 0,5$ ovvero $DMV = 50\% Q_m$.

²⁷ Il valore della componente idrologica del DMV (o DMV idrologico) è stato inizialmente definito in un numero limitato di stazioni direttamente dal PTA, sulla base di portate (Q_m) ricostruite matematicamente con particolari modalità. Tale ricostruzione dichiaratamente in Romagna non è ottimale, e viene sostituita da parte delle Autorità di Bacino con ricostruzioni recenti più accurate e dettagliate. Il calcolo dei DMV applicati e da applicare in provincia fa esplicito riferimento alle Q_m ricostruite con questa ultima modalità.

²⁸ Nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² la componente idrologica del DMV (DMV_{ci}, in m³/s) è calcolata mediante la seguente *formula completa* (PTA, Art.54):

$DMV_{ci} = k \cdot Q_m$ dove:

Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

k (parametro sperimentale definito per singole aree idrologiche-idrografiche) = $- 2,24 \cdot 10^{-5} \times S + k_0$ dove:

S = superficie imbrifera (in km²) del bacino idrografico sotteso alla sezione interessata; $k_0 = 0,075$

²⁹ Ai sensi dell'art. 54 5° comma delle Norme del PTA: M è parametro morfologico, N è un parametro naturalistico, F è un parametro di fruizione, Q è un parametro di qualità delle acque fluviali, A è un parametro relativo all'interazione tra acque superficiali e sotterranee, T è un parametro di modulazione nel tempo del DMV, Z è il massimo tra i valori di N, F, Q. Il DMV integrale è definito dalla seguente formula:

$DMV = DMV_{ci} \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$ ossia $DMV = k \cdot Q_m \cdot N \cdot F \cdot Q \cdot Z \cdot A \cdot T$

³⁰ La Provincia di Ravenna adotta nei corpi idrici naturali del proprio territorio il metodo di calcolo di questi parametri sviluppato dalla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di seguito riportato e che, sulla base delle portate dalla stessa Autorità ricostruite, consente di determinare, oltre al DMV idrologico, il DMV integrale praticamente in qualsiasi sezione dei corpi idrici naturali. - Evidenze sperimentali di tipo idrobiologico, acquisite mediante indagini di campo specifiche (ex art. 55 delle norme del PTA), hanno suggerito per i fiumi romagnoli di adottare DMV differenziati in due periodi dell'anno e, solo da giugno a ottobre, differenziati sulla base della presenza o meno di ittiofauna idroesigente (tratti "a salmonidi"). Da novembre a maggio il DMV integrale in ogni punto è risultato calcolabile come pari alla Q₁₃₉, ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno (facilmente calcolabile dalle curve di deflusso ricostruite). Nel restante periodo (da giugno a ottobre) il DMV integrale si approssima con la Q₁₆₄ nei tratti "a salmonidi" e con la Q₂₅₉ negli altri tratti.

³¹ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06.

improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale.

Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienico-sanitarie)

4.(D) **Tempi di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**

Ai sensi dell'art. 57 delle norme del PTA alle concessioni esistenti si applica un DMV pari alla sua componente idrologica. Devono essere definiti localmente i parametri per il calcolo della componente morfologica-ambientale, successivamente da applicarsi per giungere gradualmente all'applicazione del DMV integrale al 1/1/2016.

Per i corpi idrici di cui al successivo punto 1.e) l'applicazione del solo DMV idrologico è raggiunta gradualmente al 31/12/2016.

5.(D) **Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km²**

Nel caso di corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km² (ad esempio i rii minori) si applica esclusivamente la componente idrologica del DMV, in forma semplificata ⁽²⁶⁾. Si assume inoltre come limite minimo di DMV il valore di 0,05 m³/s, o comunque la portata naturale, se inferiore a questo valore.

6.(D) **Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente idrologica DMV_{ci} ⁽²⁷⁾**

Nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² la componente idrologica del DMV (DMV_{ci}) è definita nella sua forma completa ⁽²⁸⁾.

Per il Fiume Reno, da Bastia sino alla foce, si applica la DMV_{ci} costante di 1,03 m³/s. Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime.

7.(D) **Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente morfologica-ambientale e DMV integrale**

La componente morfologica-ambientale è definita attraverso i parametri adimensionali M, N, F, Q, A, T, Z. I parametri si applicano come fattori correttivi per il DMV idrologico, ottenendo così il DMV integrale ⁽²⁹⁾, da raggiungere gradualmente al 1/1/2016.

Da novembre a maggio nel territorio della provincia di Ravenna il DMV integrale in ogni punto è pari alla Q₁₃₉, ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno. Nel restante periodo (da giugno a ottobre) il DMV integrale si approssima con la Q₁₆₄ nei tratti "a salmonidi" e con la Q₂₅₉ negli altri tratti. ⁽³⁰⁾

8.(D) **Individuazione di soglie di allarme per l'attivazione di azioni preventive volte a garantire il mantenimento del DMV**

Vengono individuate portate "soglia" al raggiungimento delle quali il Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni di derivazione attiva azioni preventive volte a scongiurare che, per eccesso di captazione (superficiale e subalvea) o per altre prevedibili cause, venga a mancare in alveo il rilascio del DMV. Tali portate soglia sono denominate "soglie di allarme", sono individuate a cura del suddetto Servizio in valori compresi tra il 50% ed il 100% in più rispetto al DMV applicato, e vengono automaticamente aggiornate al variare di questo.

9.(D) **Valori del DMV idrologico, del DMV integrale e soglie di allarme**

I valori di riferimento dei DMV idrologici, delle soglie di allarme riferite a questi, dei DMV integrali e dei coefficienti di calcolo, per le principali stazioni fluviali sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 5.4 - Valori del DMV idrologico, del DMV integrale e soglie di allarme

.....

10.(P) **Monitoraggio ³¹**

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 nelle derivazioni da corpi idrici superficiali naturali con portata pari o superiore a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante, a carico del titolare della concessione di derivazione dovranno essere installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione e la regolazione delle

portate e dei volumi derivati. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di bypass. A cura del titolare della concessione di derivazione i dati mensili delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo mensile e di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutte le altre derivazioni, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino successivamente e con gradualità.

11.(D) **Uso idroelettrico**

Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale, e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva.

Relazione Generale

Par. 1.2.8.3 "Il DMV, deflusso minimo vitale" a pag.113

.....

Sono evidentemente elementi critici *in primis* i valori di k e la portata media annua naturale Q_m , e secondariamente lo sono gli altri coefficienti.

In estrema sintesi, per i bacini interessanti la nostra provincia il PTA Regionale ha scelto di assumere (DGR 2408/2004) come portate Q_m quelle calcolate dal modello afflussi-deflussi sul decennio 1991-2001 e come k_0 in Romagna il valore costante 0,075. Per i sottobacini romagnoli di superficie minore di 50 kmq (cioè per i bacini dei rii minori, compreso il Rio Cestina) si applica solo la componente idrologica del DMV, leggermente aumentata: in quelli collinari (di altitudine media non superiore a 600 m.s.m) si opera un piccolo incremento tale che $k = k_0 = 0.075$, con un valor minimo garantito di 0,05 mc/sec; in quelli montani (di altitudine media superiore a 600 m.s.m) l'incremento è maggiore assumendo $k = 0.5$, ossia DMV pari a metà della portata media naturale. Per tutti i bacini significativi (medi e maggiori) oltre alla componente idrologica del DMV si dovrà applicare anche quella morfologico-ambientale (ossia gli altri coefficienti citati). Per il fiume Reno a valle di Bastia si assume un DMV costante pari a 1,031 mc/sec.

Già nella predisposizione della bozza di PTA e poi successivamente a seguito di ulteriori riflessioni ed osservazioni pervenute, in considerazione dell'inevitabile impatto sulla disponibilità idrica per le derivazioni, si è optato per una applicazione graduale del DMV secondo la seguente tempistica:

- o Immediatamente, per le derivazioni in essere, rivedere la concessione in modo da imporre attualmente l'obbligo del rilascio in alveo di 1/3 del DMV idrologico ed il pervenimento graduale al valore di DMV idrologico a fine 2008. Individuare i tratti fluviali nei quali applicare la componente morfologico-ambientale.
- o Entro fine 2008: garantire la componente idrologica dei DMV su tutti i prelievi/diversioni, salvo deroga. Definire i valori dei fattori correttivi (componente morfologico-ambientale)
- o Entro fine 2016: applicare i fattori correttivi del DMV sui tratti individuati.

Poiché la qualità dell'ambiente è di per sé la risultante delle risorse e delle pressioni, può essere utile evidenziare l'effetto di avere assunto a base di calcolo le portate medie calcolate del decennio 1991-2001 anziché le portate medie naturali (anche queste stimabili solo con modellizzazioni) o le portate medie storiche (il set circa cinquantennale di misure disponibili) comunque inferiori a quelle naturali. Se quelle dell'ultimo decennio si avvicinano sicuramente alla idrologia "reale" di anni apparentemente siccitosi come quelli attuali, tuttavia ci si allontana sensibilmente dalle condizioni necessarie "al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati". E' infatti evidente, dalla maggior parte dei molti studi "idrologici" e "idrobiologici" (che qui non si riportano per brevità) come i deflussi vitali "minimi" siano notevolmente più alti, specie in collina e montagna, di quelli calcolati dal PTA per gli anni attorno al 2008. Sarà quindi indispensabile operare per il raggiungimento al 2016 degli obiettivi di qualità prescritti, lavorando alla definizione dei coefficienti correttivi della "componente morfologico-ambientale", naturalmente esprimendo nel contempo un adeguato governo della domanda, ed alla programmazione di tutti gli

interventi infrastrutturali idonei ad orientarla ed esaudirla.
La tabella 1-44bis che segue mostra, per le principali sezioni fluviali di interesse della nostra provincia, le superfici imbrifere sottese, le portate medie del decennio '91-'01, quelle storiche, il valore di k assunto dalla Regione o calcolato ove richiesto, il DMV oggi in vigore in mc/sec, il DMV che risulterebbe se si adottassero le portate medie storiche e lo scarto percentuale di questo rispetto a quello vigente. Se si adottassero le portate "naturali" lo scarto percentuale sarebbe ancora maggiore. A parte il Reno, detto scarto varia dal 10 al 50 %, e segnala quindi la necessità di un impegno rilevante per la gestione ventura dei bilanci idrici .

.....

Al par. 2.2.4.1 Il DMV, la sua componente idrologica, le possibili deroghe

Le Norme del PTA della regione Emilia-Romagna all'art. 52 definiscono il DMV come "la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali".

Il deflusso minimo vitale in una determinata sezione del corpo idrico è calcolato secondo la formula seguente, che è una implementazione del metodo "Valtellina" modificato, come adottato dall'Autorità di Bacino del Po (con Delibera n.7/2002):

$$DMV = k * q_{media} * S * M * Z * A * T$$

dove:

k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche

q_{media} = portata specifica media annua per unità di superficie del bacino

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del corpo idrico (in km²)

M = parametro morfologico

Z = il massimo dei valori dei tre parametri N , F , Q , calcolati distintamente, dove:

N = parametro naturalistico

F = parametro di fruizione

Q = parametro relativo alla qualità delle acque fluviali

A = parametro relativo all'interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee.

T = parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV.

Il valore del termine $k * q_{media} * S$ rappresenta la **componente idrologica del DMV**; in essa $q_{media} * S$, ovvero Q_m , rappresenta la portata media annua *naturale* nella sezione.

Il prodotto $M * Z * A * T$, meglio descritto sotto, rappresenta la **componente morfologico-ambientale** del DMV. Solo i coefficienti M ed A possono assumere valori inferiori a 1.

Tutti questi parametri sono fattori di correzione che tengono conto, ove necessario, delle condizioni locali. In particolare i parametri M ed A consentono l'adeguamento a particolari caratteristiche morfologiche dell'alveo e delle modalità di scorrimento della corrente, nonché degli scambi idrici tra le acque superficiali e sotterranee. I parametri N , F , Q esprimono la maggiorazione della componente idrologica del DMV da adottare in condizioni di pregio naturalistico, per specifica destinazione d'uso della risorsa idrica o per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA o in altri piani settoriali. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione di almeno due dei parametri N , F , Q si dovrà considerare il valore numericamente più elevato, idoneo a garantire una adeguata tutela anche per le altre componenti.

In estrema sintesi, anche per i bacini interessanti la nostra Provincia il PTA Regionale ha scelto di assumere (DGR 2408/2004) come portate Q_m quelle *misurate* nel decennio 1991-2001 e come k_0 in Romagna il valore costante 0,075. Per i sottobacini di superficie minore di 50 kmq (cioè per i bacini dei rii minori) si applica solo la componente idrologica del DMV, leggermente aumentata: in quelli collinari (di altitudine media non superiore a 600 m.s.m) si opera un piccolo incremento tale che $k = k_0 = 0.075$, con un valor minimo garantito di 0,05 mc/sec. Per tutti i bacini **significativi** (medi e maggiori) oltre alla componente idrologica del DMV si dovrà applicare anche quella morfologico-ambientale (ossia gli altri coefficienti citati). Per il fiume Reno a valle di Bastia si assume un DMV costante pari a 1,031 mc/sec..

.....(omissis).....-

Parte finale del par. 2.2.4.2” Il DMV secondo le Autorità di Bacino, e la sua componente morfologico-ambientale”

.....

In sintesi, l'applicazione del DMV completo al 2016, e la determinazione dei corrispondenti coefficienti da attivare già dal 2008, sono obiettivi di notevole rilievo ambientale ma di impatto notevolissimo, in quanto comportano minimalmente il rilascio in alveo di circa il doppio del DMV idrologico. In termini di volumi i valori non sono ingenti, ma lo diventano se rapportati ai fabbisogni estivi, all'infrastrutturazione esistente ed agli attuali assetti colturali (cfr. le tabelle 1-45 ed 1-46, limitate al solo DMV idrologico). Se rapportati invece ai deflussi annuali si tratta di volumi ampiamente sostenibili all'interno di una equilibrata pianificazione delle attività, delle opere e degli interventi.

Il metodo sviluppato dall'AdB Romagnoli sembra versatile, e ne andrebbe verificata la convergenza con i DMV proposti dall'AdB Reno, almeno sul sottobacino del Senio, salvaguardando comunque eventuali peculiarità (ad esempio, la destinazione idropotabile del Rio Cestina). Apprezzabile anche la possibilità di individuare un livello di allarme per le portate, al di sotto delle quali avviare gli adempimenti restrittivi, come proposto dall'AdB Reno.

Sicuramente, nei bacini inferiori a 50 kmq a quota media inferiore a 600 msm, il DMV potrà assumere valore inferiore a 0.05 mc/s quando la portata *naturale* del corso d'acqua (in totale assenza di prelievi), specie d'estate, scenda naturalmente al di sotto di tale valore.

In linea generale, salvo alcune verifiche da compiere a livello locale, il metodo individuato dall'AdB Romagnoli per la determinazione dei coefficienti del DMV integrale attraverso le Q_{139} e Q_{259} , sembra solido sul piano della logica e credibile sul piano della pratica applicativa. **Questo Piano provinciale attualmente ritiene quindi di privilegiare per l'applicazione all'intera provincia e particolarmente alle zone collinari e pedecollinari, il metodo che assume come DMV integrale (nel periodo da giugno a ottobre) la Q_{259} nei tratti fluviali classificati a Ciprinidi, la Q_{164} nei tratti a Salmonidi, e la Q_{139} in tutti i tratti da novembre a maggio.** Non si esclude tuttavia la possibilità di ridiscutere in futuro tale criterio con la Regione e le due Autorità di Bacino.

Inoltre, nella quasi totalità dei bacini naturali il PTA fissa un DMV anche per la chiusura del bacino (foce). Dal momento che nella stagione estiva tutte le foci vegono deliberatamente sbarrate con il triplice scopo di impedire la risalita del cuneo salino, non nuocere alla qualità delle acque di balneazione e fornire risorsa ad uso irriguo, e considerando che in quei luoghi un deflusso pari al DMV indicato nel PTA indurrebbe un beneficio in termini di qualità ambientale dei fiumi assolutamente trascurabile ed un probabile nocumento per la qualità marina, si ritiene opportuno **azzerare nei mesi da giugno a settembre il valore del DMV a valle di tali stazioni**, garantendo tuttavia un certo movimento e ricambio delle acque medesime attraverso il prelievo irriguo.

Può essere il caso di rammentare il concetto secondo il quale il DMV non esplica una mera funzione di salvaguardia delle popolazioni ittiche e di diluizione degli inquinanti (peraltro spesso modesta), ma tende a fornire uno degli elementi indispensabili al processo di rinaturalizzazione dell'ambiente fluviale, che è ben più efficiente nel ridurre l'inquinamento a valle.

Si accoglie la riserva apportando modifiche:

- o all'art. 5.8 delle Norme, tenendo conto anche della valutazione d'incidenza e del parere motivato sulla VAS espresso con DGR 1655/2010

e

- o alla Relazione Generale ai paragrafi:
 - par.1.2.8.3 “Il DMV, deflusso minimo vitale”
 - par. 2.2.4.1 “Il DMV, la sua componente idrologica, le possibili deroghe”
 - par. 2.2.4.2 “ Il DMV secondo le Autorità di Bacino, e la sua componente morfologico-ambientale”

Parere dell'ufficio

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Norme di attuazione

Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1.(P) **Finalità e definizione.**

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.³²

Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici". **Pur tenendo conto dei limiti di cui al DLgs 152/06 e della normativa regionale in materia di DMV, per i corsi d'acqua che alimentano zone umide interne alla Rete Natura 2000 per DMV deve essere inteso quel deflusso minimo in grado di permettere anche un'alimentazione delle zone umide sufficiente ad almeno un ricambio idrico annuale di tutta la massa di acqua contenuta nelle zone umide stesse.**

2.(D) **Oggetto**

Ai sensi dell'art. 50 delle norme del PTA le misure di cui ai successivi commi da 3 a 9 costituiscono i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale e regolano le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali, ed in generale dei prelievi idrici di acque superficiali. Sono escluse dalle disposizioni di cui ai medesimi commi:

- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua;
- i corpi idrici artificiali.

3.(D) **Campo di applicazione e componenti del DMV**

L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA.

Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7).

Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti **il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua ed i quantitativi derivati a scopo idropotabile.**

Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale.

Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienico-sanitarie) **che, all'interno della Rete Natura 2000 o nei casi in cui esse possano incidere sui siti della stessa Rete Natura 2000 dovranno rispettare quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della direttiva 92/43/CEE.**

4.(D) **Tempi di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**

Ai sensi dell'art. 57 delle norme del PTA alle concessioni esistenti si applica un DMV pari alla sua componente idrologica. Devono essere definiti localmente i parametri per il calcolo della componente morfologica-ambientale, successivamente da applicarsi per giungere gradualmente all'applicazione del DMV integrale al 1/1/2016.

Proposta di
testo modificato

³² Ai sensi dell'art. 51 delle norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Per i corpi idrici di cui al successivo punto 4.e)- 5) l'applicazione del solo DMV idrologico è raggiunta gradualmente al 31/12/2016.

5.(D) **Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km²**

Nel caso di corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km² (ad esempio i rii minori) si applica esclusivamente la componente idrologica del DMV, in forma semplificata ³³. Si assume inoltre come limite minimo di DMV il valore di 0,05 m³/s, o comunque la portata naturale, se inferiore a questo valore.

6.(D) **Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente idrologica DMV_{ci}** ³⁴

Nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² la componente idrologica del DMV (DMV_{ci}) è definita si applica nella sua forma completa ³⁵.

Per il Fiume Reno, da Bastia sino alla foce, si applica la DMV_{ci} costante di 1,03 m³/s . Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime

³³ -Ai fini del calcolo della componente idrologica del DMV di questi corpi idrici si assume la formula semplificata (PTA, Art.54): $DMV = k \cdot Q_m$ — dove:

-DMV = Deflusso Minimo Vitale, espresso in m³/s

-Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

-per i bacini collinari di quota media non superiore a 600 m s.l.m. k = k₀ = pari a 0,075;

-per i sottobacini montani con quota media superiore a 600 m s.l.m. k = 0,5 ovvero DMV = 50% Q_m.

³⁴ -Il valore della componente idrologica del DMV (o DMV idrologico) è stato inizialmente definito in un numero limitato di stazioni direttamente dal PTA, sulla base di portate (Q_m) ricostruite matematicamente con particolari modalità. Tale ricostruzione dichiaratamente in Romagna non è ottimale, e viene sostituita da parte delle Autorità di Bacino con ricostruzioni recenti più accurate e dettagliate. Il calcolo dei DMV applicati e da applicare in provincia fa esplicito riferimento alle Q_m ricostruite con questa ultima modalità.

³⁵ -Nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² la componente idrologica del DMV (DMV_{ci}, in m³/s) è calcolata mediante la seguente formula completa (PTA, Art.54):

$DMV_{ci} = k \cdot Q_m$ — dove:

Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

k (parametro sperimentale definito per singole aree idrologiche idrografiche) = $2,24 \cdot 10^{-5} \cdot S + k_0$ — dove:

S = superficie imbrifera (in km²) del bacino idrografico sotteso alla sezione interessata; — k₀ = 0,075

³⁶ -Ai sensi dell'art. 54 5° comma delle Norme del PTA: M è parametro morfologico, N è un parametro naturalistico, F è un parametro di fruizione, Q è un parametro di qualità delle acque fluviali, A è un parametro relativo all'interazione tra acque superficiali e sotterranee, T è un parametro di modulazione nel tempo del DMV, Z è il massimo tra i valori di N, F, Q. — Il DMV integrale è definito dalla seguente formula:
 $DMV = DMV_{ci} \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$ — ossia — $DMV = k \cdot Q_m \cdot N \cdot F \cdot Q \cdot Z \cdot A \cdot T$

³⁷ La Provincia di Ravenna propone di adottare nei corpi idrici naturali del proprio territorio, necessitanti di miglioramento qualitativo, il metodo di calcolo di questi parametri sviluppato dalla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di seguito riportato e che, sulla base delle portate dalla stessa Autorità ricostruite, consente di determinare, oltre al DMV idrologico, il DMV integrale praticamente in qualsiasi sezione dei corpi idrici naturali. - Evidenze sperimentali di tipo idrobiologico, acquisite mediante indagini di campo specifiche (ex art. 55 delle norme del PTA), hanno suggerito per i fiumi romagnoli di adottare DMV differenziati in due periodi dell'anno e, solo da giugno a ottobre, differenziati sulla base della presenza o meno di ittiofauna idroesigente (tratti "a salmonidi"). Da novembre a maggio il DMV integrale in ogni punto è risultato calcolabile come pari alla Q₁₃₉, ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno (facilmente calcolabile dalle curve di deflusso ricostruite). Nel restante periodo (da giugno a ottobre) il DMV integrale si approssima con la Q₁₆₄ nei tratti "a salmonidi" e con la Q₂₅₉ negli altri tratti.

³⁸ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06.

Per il fiume Lamone, che in considerazione dell'elevato valore ambientale delle zone umide alimentate e incluse nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", deve comunque essere mantenuto un deflusso minimo vitale in grado di alimentare costantemente le due paludi.

7. (I) Tratti di corpi idrici necessitanti di miglioramento qualitativo ai sensi dell'art. 55/2° delle Norme del PTA

I fiumi provinciali nei loro tratti montani e pedecollinari (fino a valle delle città di Faenza e di Castelbolognese) risentono di un eccessivo sfruttamento delle loro portate nei periodi tardo-primaverili ed estivi, che determina una sofferenza quali-quantitativa considerevole. Il tratto successivo del corso del fiume Lamone, fino alla foce, presenta caratteristiche quali-quantitative insufficienti, che a loro volta aggravano la qualità ambientale delle zone umide di cui al comma precedente. Per questi corpi idrici si propone alla Regione di adottare un regime di DMV integrale efficace a sostenere il loro miglioramento qualitativo; nei commi seguenti si propongono altresì un possibile metodo di calcolo del DMV e le portate che ne deriverebbero (Tabella 5.4), applicate estensivamente a tutti i corpi idrici provinciali.

7.(P) 8.(D) Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente morfologica-ambientale e DMV integrale

La componente morfologica-ambientale è definita attraverso i parametri adimensionali M, N, F, Q, A, T, Z. I parametri si applicano come fattori correttivi per il DMV idrologico, ottenendo così il DMV integrale⁽³⁶⁾, da raggiungere gradualmente al 1/1/2016.

Nelle more della definizione da parte della Regione dei nuovi criteri per il calcolo del DMV integrale e dei suoi fattori correttivi, la Provincia propone che da novembre a maggio nei corpi idrici necessitanti di miglioramento qualitativo della provincia di Ravenna il DMV integrale in ogni punto è sia pari alla Q₁₃₉, ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno. Nel restante periodo (da giugno a ottobre) si propone che il DMV integrale si approssimi con la Q₁₆₄ nei tratti "a salmonidi" e con la Q₂₅₉ negli altri tratti.⁽³⁷⁾

8.(P) 9.(D) Individuazione di soglie di allarme per l'attivazione di azioni preventive volte a garantire il mantenimento del DMV

Vengono individuate portate "soglia" al raggiungimento delle quali il Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni di derivazione può attivare azioni preventive volte a scongiurare che, per eccesso di captazione (superficiale e subalvea) o per altre prevedibili cause, venga a mancare in alveo il rilascio del DMV. Tali portate soglia sono denominate "soglie di allarme", sono individuate a cura del suddetto Servizio in valori compresi tra il 50% ed il 100% in più rispetto al DMV applicato, e vengono automaticamente aggiornate al variare di questo.

10.(P) 11.(D) Valori del DMV idrologico, del DMV integrale e soglie di allarme

I valori di riferimento dei DMV idrologici, delle soglie di allarme riferite a questi, e dei DMV integrali e dei coefficienti di calcolo, che si propongono per le principali stazioni fluviali sono riportati nella tabella seguente

Tabella 5.4 - Proposta di valori del DMV idrologico, del DMV integrale e delle soglie di allarme

.....

10.(P) 11.(D) Monitoraggio³⁸

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 nelle derivazioni da corpi idrici superficiali naturali con portata pari o superiore a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante, a carico del titolare della concessione di derivazione dovranno essere installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione e la regolazione delle portate e dei volumi derivati. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass... A cura del titolare della concessione di derivazione i dati mensili delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo mensile e di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutte le altre derivazioni, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino successivamente e con gradualità. Per le derivazioni da corpi idrici superficiali naturali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà

d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

11.12.(D) **Usa idroelettrico**

Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale e della DGR Emilia-Romagna n.1793/2008 e s.m.i., e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva, in particolare garantendo comunque la continuità del corso d'acqua per i fiumi e i torrenti che attraversino siti della Rete Natura 2000, anche se l'intervento dovesse trovarsi al di fuori di essi, così come prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, tabella F), punto 1.

Relazione Generale

Par. 1.2.8.3 “Il DMV, deflusso minimo vitale” a pag.113

.....

Sono evidentemente elementi critici *in primis* i valori di k e la portata media annua naturale Q_m , e secondariamente lo sono gli altri coefficienti.

In estrema sintesi, per i bacini interessanti la nostra provincia il PTA Regionale ha scelto di assumere (DGR 2408/2004) come portate Q_m quelle calcolate dal modello afflussi-deflussi sul decennio 1991-2001 e come k_0 in Romagna il valore costante 0,075. Per i sottobacini romagnoli di superficie minore di 50 kmq (cioè per i bacini dei rii minori, compreso il Rio Cestina) si applica solo la componente idrologica del DMV, leggermente aumentata: in quelli collinari (di altitudine media non superiore a 600 m.s.m) si opera un piccolo incremento tale che $k = k_0 = 0,075$, con un valor minimo garantito di 0,05 mc/sec; in quelli montani (di altitudine media superiore a 600 m.s.m) l'incremento è maggiore assumendo $k = 0,5$, ossia DMV pari a metà della portata media naturale. Per tutti i bacini significativi (medi e maggiori) oltre alla componente idrologica del DMV si dovrà applicare anche quella morfologico-ambientale (ossia gli altri coefficienti citati). Per il fiume Reno a valle di Bastia si assume un DMV costante pari a 1,031 mc/sec.

Già nella predisposizione della bozza di PTA e poi successivamente a seguito di ulteriori riflessioni ed osservazioni pervenute, in considerazione dell'inevitabile impatto sulla disponibilità idrica per le derivazioni, si è optato per una applicazione graduale del DMV secondo la seguente tempistica:

- o Immediatamente, per le derivazioni in essere, rivedere la concessione in modo da imporre attualmente l'obbligo del rilascio in alveo di 1/3 del DMV idrologico ed il pervenimento graduale al valore di DMV idrologico a fine 2008. Individuare i tratti fluviali nei quali applicare la componente morfologico-ambientale.
- o Entro fine 2008: garantire la componente idrologica dei DMV su tutti i prelievi/diversioni, salvo deroga. Definire i valori dei fattori correttivi (componente morfologico-ambientale)
- o Entro fine 2016: applicare i fattori correttivi del DMV sui tratti individuati.

Poiché la qualità dell'ambiente è di per sé la risultante delle risorse e delle pressioni, può essere utile evidenziare l'effetto di avere assunto a base di calcolo le portate medie calcolate del decennio 1991-2001 anziché le portate medie naturali (anche queste stimabili solo con modellizzazioni) o le portate medie storiche (il set circa cinquantennale di misure disponibili) comunque inferiori a quelle naturali. Se quelle dell'ultimo decennio si avvicinano sicuramente alla idrologia “reale” di anni apparentemente siccitosi come quelli attuali, tuttavia ci si allontana sensibilmente dalle condizioni necessarie “al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”. E' infatti evidente, dalla maggior parte dei molti studi “idrologici” e “idrobiologici” (che qui non si riportano per brevità) come i deflussi vitali “minimi” siano notevolmente più alti, specie in collina e montagna, di quelli calcolati dal PTA per gli anni attorno al 2008. Sarà quindi indispensabile operare per il raggiungimento al 2016 degli obiettivi di qualità prescritti, lavorando alla definizione dei coefficienti correttivi della “componente morfologico-ambientale”, naturalmente esprimendo nel contempo un adeguato governo della domanda, ed alla programmazione di tutti gli interventi infrastrutturali idonei ad orientarla ed esaudirla.

La tabella 1-44bis che segue mostra, per le principali sezioni fluviali di interesse della nostra provincia, le superfici imbrifere sottese, le portate medie del decennio '91-'01, quelle storiche, il valore di k assunto inizialmente dalla Regione o calcolato ove richiesto, il DMV oggi in vigore in mc/sec, il DMV che risulterebbe se si adottassero le portate medie storiche e lo scarto percentuale di questo rispetto a quello vigente. Se si adottassero le portate "naturali" lo scarto percentuale sarebbe ancora maggiore. A parte il Reno, detto scarto varia dal 10 al 50 %, e segnala quindi la necessità di un impegno rilevante per la gestione ventura dei bilanci idrici .

.....

par. 2.2.4.1 Il DMV, la sua componente idrologica, le possibili deroghe

Le Norme del PTA della regione Emilia-Romagna all'art. 52 definiscono il DMV come "la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali".

Il deflusso minimo vitale in una determinata sezione del corpo idrico è calcolato secondo la formula seguente, che è una implementazione del metodo "Valtellina" modificato, come adottato dall'Autorità di Bacino del Po (con Delibera n.7/2002):

$$DMV = k * q_{media} * S * M * Z * A * T$$

dove:

k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche

q_{media} = portata specifica media annua per unità di superficie del bacino

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del corpo idrico (in km²)

M = parametro morfologico

Z = il massimo dei valori dei tre parametri N , F , Q , calcolati distintamente, dove:

N = parametro naturalistico

F = parametro di fruizione

Q = parametro relativo alla qualità delle acque fluviali

A = parametro relativo all'interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee.

T = parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV.

Il valore del termine $k * q_{media} * S$ rappresenta la **componente idrologica del DMV**; in essa $q_{media} * S$, ovvero Q_m , rappresenta la portata media annua *naturale* nella sezione.

Il prodotto $M * Z * A * T$, meglio descritto sotto, rappresenta la **componente morfologico-ambientale** del DMV. Solo i coefficienti M ed A possono assumere valori inferiori a 1.

Tutti questi parametri sono fattori di correzione che tengono conto, ove necessario, delle condizioni locali. In particolare i parametri M ed A consentono l'adeguamento a particolari caratteristiche morfologiche dell'alveo e delle modalità di scorrimento della corrente, nonché degli scambi idrici tra le acque superficiali e sotterranee. I parametri N , F , Q esprimono la maggiorazione della componente idrologica del DMV da adottare in condizioni di pregio naturalistico, per specifica destinazione d'uso della risorsa idrica o per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA o in altri piani settoriali. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione di almeno due dei parametri N , F , Q si dovrà considerare il valore numericamente più elevato, idoneo a garantire una adeguata tutela anche per le altre componenti.

In estrema sintesi, anche per i bacini interessanti la nostra Provincia il PTA Regionale ha scelto di assumere (DGR 2408/2004) come portate Q_m quelle *misurate* nel decennio 1991-2001 e come k_0 in Romagna il valore costante 0,075. Per i sottobacini di superficie minore di 50 kmq (cioè per i bacini dei rii minori) si applica solo la componente idrologica del DMV, leggermente aumentata: in quelli collinari (di altitudine media non superiore a 600 m.s.m.) si opera un piccolo incremento tale che $k = k_0 = 0.075$, con un valor minimo garantito di 0,05 mc/sec. Per tutti i bacini **significativi** (medi e maggiori) oltre alla componente idrologica del DMV si dovrà applicare anche quella morfologico-ambientale (ossia gli altri coefficienti citati). Per il fiume Reno a valle di Bastia si assume un DMV costante pari a 1,031 mc/sec.(omissis).....-

Parte finale del par. 2.2.4.2" Il DMV secondo le Autorità di Bacino, e la sua componente morfologico-ambientale"

.....

In sintesi, l'applicazione del DMV completo al 2016, e la determinazione dei corrispondenti coefficienti **da attivare già dal 2008**, sono obiettivi di notevole rilievo ambientale ma di impatto notevolissimo, in quanto comportano minimalmente il rilascio in alveo di circa il doppio del DMV idrologico. In termini di volumi i valori non sono ingenti, ma lo diventano se rapportati ai fabbisogni estivi, all'infrastrutturazione esistente ed agli attuali assetti colturali (cfr. le tabelle 1-45 ed 1-46, limitate al solo DMV idrologico). Se rapportati invece ai deflussi annuali si tratta di volumi ampiamente sostenibili all'interno di una equilibrata pianificazione delle attività, delle opere e degli interventi.

Il metodo sviluppato dall'AdB Romagnoli sembra versatile, e ne andrebbe verificata la convergenza con i DMV proposti dall'AdB Reno, almeno sul sottobacino del Senio, salvaguardando comunque eventuali peculiarità (ad esempio, la destinazione idropotabile del Rio Cestina). Apprezzabile anche la possibilità di individuare un livello di allarme per le portate, al di sotto delle quali avviare gli adempimenti restrittivi, come proposto dall'AdB Reno.

Sicuramente, nei bacini inferiori a 50 kmq a quota media inferiore a 600 msm, il DMV potrà assumere valore inferiore a 0.05 mc/s quando la portata *naturale* del corso d'acqua (in totale assenza di prelievi), specie d'estate, scenda naturalmente al di sotto di tale valore.

In linea generale, salvo alcune verifiche da compiere a livello locale, il metodo individuato dall'AdB Romagnoli per la determinazione dei coefficienti del DMV integrale attraverso le Q_{139} e Q_{259} , sembra solido sul piano della logica e credibile sul piano della pratica applicativa. **Questo Piano provinciale Variante al PTCP attualmente ritiene quindi di privilegiare suggerire per l'applicazione all'intera provincia e particolarmente alle zone collinari e pedecollinari, il metodo che assume come DMV integrale (nel periodo da giugno a ottobre) la Q_{259} nei tratti fluviali classificati a Ciprinidi, la Q_{164} nei tratti a Salmonidi, e la Q_{139} in tutti i tratti da novembre a maggio. Non si esclude tuttavia la possibilità di ridiscutere in futuro tale criterio con la Regione e le due Autorità di Bacino**

Inoltre, nella quasi totalità dei bacini naturali il PTA fissa un DMV anche per la chiusura del bacino (foce). Dal momento che nella stagione estiva **quasi** tutte le foci vegono deliberatamente sbarrate con il triplice scopo di impedire la risalita del cuneo salino, non nuocere alla qualità delle acque di balneazione e fornire risorsa ad uso irriguo, e considerando che in quei luoghi un deflusso pari al DMV indicato nel PTA indurrebbe un beneficio in termini di qualità ambientale dei fiumi assolutamente trascurabile ed un probabile nocumento per la qualità marina, si ritiene opportuno **suggerire di azzerare nei mesi da giugno a settembre il valore del DMV a valle di tali stazioni**, garantendo tuttavia un certo movimento e ricambio delle acque medesime attraverso il prelievo irriguo.

Può essere il caso di rammentare il concetto secondo il quale il DMV non esplica una mera funzione di salvaguardia delle popolazioni ittiche e di diluizione degli inquinanti (peraltro spesso modesta), ma tende a fornire uno degli elementi indispensabili al processo di rinaturalizzazione dell'ambiente fluviale, che è ben più efficiente nel ridurre l'inquinamento a valle.

Parere della
Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.15 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione art. 5.9, comma 2: si chiede che le parole "pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura..." vengano sostituite con le parole "programmati dal PTCP e che verranno pianificati e realizzati in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura...". La modifica si rende necessaria per una migliore comprensione delle proposte rivolte alla realizzazione di invasi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica, constatato che gli elaborati adottati non forniscono indicazioni localizzative e paesaggistiche sugli invasi previsti nella tabella 5.5. Per quanto attiene le misure inerenti il risparmio idrico in agricoltura e quelle connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità delineate, gli invasi individuati in tabella 5.5 (art. 5.9), non risultano essere stati considerati nell'ambito della VALSAT, ed in particolare mancano le caratteristiche principali, soprattutto in merito alle condizioni ambientali-territoriali, localizzative e progettuali. Pur riconoscendo la valenza in termini di prima individuazione e soprattutto di definizione dei fabbisogni irrigui ai quali ricondurre l'applicazione di tale misura (realizzazione di invasi aziendali ed interaziendali per lo stoccaggio della risorsa), si ritiene che l'effettiva pianificazione di detti invasi vada demandata a strumenti specifici

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato**Norme di attuazione****Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità**

- 1.(l) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.
- 2.(l) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Comune/zona	Nome dell'opera / Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Contro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovello	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Vezzo	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
	Totale mc.	4.335.000

Tab . 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) ed i fabbisogni individuati (ambito A. Bacino Reno), aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

...
Risparmio idrico nel settore agricolo

...

21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:

- invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.

Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Relazione generale

Par. 2.7.2 Le priorità di intervento

2.7.2.1 Le priorità rispetto alle pressioni quantitative per acque superficiali e sotterranee.

La priorità va posta sulla gestione quantitativa delle acque. Ne discendono anche importanti effetti qualitativi sugli ambienti acquatici e sulla qualità chimico/batterologica delle acque superficiali e sotterranee che non sarebbe possibile conseguire altrimenti. Effetto secondario non meno importante sarebbe il controllo ed in prospettiva l'annullamento della più importante tra le fonti della subsidenza.

E' sempre opportuno riaffermare il valore della risorsa idrica in quanto bene pubblico, da destinare ad usi che devono sempre tener conto della rispettiva priorità. L'attribuzione di una tariffa non è l'assegnazione di un prezzo, ma deve rispecchiare fedelmente gli oneri del suo trattamento e distribuzione. La derivazione diretta di acque superficiali e sotterranee, che pure non hanno un prezzo, comporta oneri aggiuntivi per la società che i proventi delle rispettive concessioni non compensano se non in minima parte. Ne consegue una evidente disparità di trattamento tra le diverse utenze.

L'imperativo di merito è: **tesaurizzare la risorsa idrica superficiale, combatterne le dispersioni e gli sprechi, e nel contempo trasferire ogni possibile emungimento sotterraneo verso la disponibilità di acque superficiali, che deve necessariamente aumentare.** Nelle basse vallate di Marzeno, Lamone, Sintria, Senio e nelle fasce attorno alla via Emilia l'attingimento irriguo estivo da qualche anno è incompatibile con le portate estive esistenti, e lo è ancor più con l'attivazione (obbligatoria) del Deflusso Minimo Vitale, dapprima solo idrologico e ridotto ad un terzo, ed in futuro a valore integrale. Al prelievo di acque superficiali si affianca un copioso emungimento di falde sotterranee che rischia di incrementarsi, invece di calare, nel caso in cui la disponibilità di acque superficiali decresca invece di aumentare.

Se, come pare di capire, nel traumatico riassetto dell'economia rurale attualmente in corso non si verificano le necessarie riconversioni massicce verso **produzioni meno idroesigenti**, e se le politiche di incentivazione non possono svilupparsi più di tanto in quel senso, la scelta obbligata è quella di invasare una piccola frazione delle portate di morbida (4 o 5% dei

deflussi annuali), più che sufficiente per i fabbisogni, attualmente stimabili in collina a circa 6 Mmc sui tre mesi estivi. Occorre sfruttare al massimo i tempi rallentati di avviamento del DMV per pianificare, incentivare ed attuare la **realizzazione di invasi consortili**, scegliendo localizzazioni il più possibile prossime all'alveo fluviale, oppure sbarrando con modalità eco-compatibili impluvi generalmente asciutti e *l'alto corso* dei rii di ordine minore. **Scelta strategica è quella di fissare un tetto di disponibilità irrigua estiva per ciascun micro-bacino, e condizionare le riconversioni colturali al rispetto di tale limite; questo contemporaneamente rappresenterà il traguardo finale per la realizzazione di invasi privati, consortili e pubblici.**
(omissis).....

Parere dell'ufficio

Si accoglie la riserva apportando modifiche all'art. 5.9 comma 2 , alla Tab.5.5, all'art. 5.12 comma 21, e operando gli aggiornamenti conseguenti di altri commi dell'art. 5.12. Questo tenendo conto anche della riserva regionale 1.2, della valutazione d'incidenza, del parere motivato espresso con DGR 1655/2010, nonché delle osservazioni di privati ed Enti (Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Faenza, CIA e COLDIRETTI, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Servizio Tecnico Bacino Romagna). La Tabella 5.5 in particolare è stata modificata per consentirle unicamente di indicare i fabbisogni irrigui. Gli Invasi a Basso Impatto Ambientale che erano elencati nella Tab. 5.5 nella Variante adottata , individuati dall'Autorità dei Bacini Romagnoli e aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate, rappresentano comunque il riferimento per la individuazione dei fabbisogni indicati nella tab.5.5 delle NTA, insieme allo studio sui fabbisogni irrigui dell'Autorità di Bacino del Reno. Gli Invasi a Basso Impatto Ambientale che erano elencati nella Tab. 5.5 nella Variante adottata sono elencati solo nella Relazione Generale e sono da assoggettare alle verifiche di sostenibilità ambientale previste dalla norma.
 Si accoglie la riserva apportando pertanto modifiche oltre che alle Norme anche alla Relazione Generale – Par. 2.7.2.1 “Le priorità rispetto alle pressioni quantitative per acque superficiali e sotterranee”.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Norme di attuazione
Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità
 1.(l) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.
 2. (l) **Nel tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 18) e 19). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole". paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".**
(P) Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 5.500.000 mc, ripartiti

e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Gemune/zona	Nome dell'opera Comune/ Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Centro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovelle	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Verze	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Alto Marzeno	Brisighella	170.000
Area Basso Marzeno	Brisighella/Faenza	570.000
Area Alto Lamone	Brisighella	530.000
Area Basso Lamone	Brisighella/Faenza	2.230.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000-250.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000-250.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Invasi previsti dai PSC di cui all'art. 5.12, comma 20, quarto alinea		790.000
	Totale mc.	4.335.000 5.500.000

Tab. 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A- Bacini Romagnoli) ed i Fabbisogni irrigui individuati da Autorità Bacini Romagnoli e Autorità Bacino Reno aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

2bis.(I) Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

.....

17.15.(D) i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione prescritti dal PTA e di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:

- interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni impermeabili; realizzazione di reti distributive in pressione; impermeabilizzazione almeno del fondo del letto dei canali irrigui adduttori, ove tecnicamente possibile, **ma esclusivamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000**). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;
- interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica (Bacini a Basso Impatto Ambientale, di seguito BBIA), finalizzati ad accrescere la disponibilità di risorsa idrica superficiale nel periodo primaverile-estivo contrastando la proliferazione di micro-accumuli aziendali, anche in considerazione dell'applicazione del vincolo del DMV e salvaguardando la continuità idraulica dei corpi idrici naturali. I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso di canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in corso di formazione. Alcuni BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui **ai commi 18 e 19 al comma 16. Detto programma riceverà come prioritari gli invasi o le localizzazioni già programmati dalle Autorità di Bacino ed elencati**

nella Tabella del precedente art. 5.9 comma 2; 2.15 bis della Relazione Generale (par. 2.7.2.1);

- nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;

18.16.(D) Compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione del Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 42A comma 6 lett. c), nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura deve perseguire i seguenti obiettivi:

- tendere alla stabilizzazione del fabbisogno irriguo almeno fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio idrico sull'intero bacino di ciascun corpo idrico naturale, anche indirizzando l'agricoltura verso coltivazioni meno idroesigenti, e promuovendo tecniche irrigue che determinano il maggior risparmio idrico tra quelle ammissibili per ciascuna coltura;
- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui al precedente comma 17.15;
- pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti titolari di concessione di derivazione, anche promuovendo l'estensione delle aree approvvigionate ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione e, nelle aree da questi servite, favorendo il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
- pianificare la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale, indicando la localizzazione degli stessi; e promuovendo prioritariamente quelli interaziendali ed ammettendo invasi aziendali solo se soddisfano il fabbisogno integrale della SAU aziendale;
- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale

19.(P) Quale prima individuazione dei Bacini a Basso Impatto Ambientale previsti per il territorio provinciale, si assume l'elenco di opere e di fabbisogni di cui all'art. 5.9 comma 2. Variazioni al suddetto elenco potranno essere apportate dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui al precedente comma 18, ovvero con atto del Consiglio Provinciale.

20.17.(D) Qualora i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate dal PIAE, dovrà essere verificata la conformità, relativa alla modalità di sistemazione finale della cava come invaso, con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali ai sensi delle normative vigenti. In ogni caso dovrà esserne prioritariamente garantita l'impermeabilità del fondo e delle sponde.

21.18.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:

- invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.

Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.

19.(P) Norma transitoria per gli invasi

Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi, nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2:

- invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;
- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
- quelli previsti dai Piani Strutturali Comunali.

Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

22-20.(D)I Comuni, nel Regolamento d'igiene, formulano disposizioni tese al risparmio idrico, promuovendo:

- l'accumulo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e l'utilizzo a fini irrigui e per la pulizia delle strutture aziendali;
- il riutilizzo delle acque reflue chiarificate del comparto zootecnico e lattiero-caseario, all'interno delle attività di allevamento.

Utilizzo di acque reflue recuperate

23- 21.(D) Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate sono contenute nella specifica normativa del PTA regionale al Titolo IV, Capitolo 3. Per gli impianti prioritari definiti dal PTA e quelli ulteriori indicati come misura supplementare, ai sensi dell'art. 5.2, comma 6), il cui elenco è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Piano del riutilizzo (di cui art. 72 delle norme del PTA), contenente valutazioni sulla fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti, di norma, in pressione, è predisposto dall'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici sentiti i Consorzi di bonifica. Il Piano va sviluppato dall'Agenzia di concerto con la Provincia.

Relazione generale

Par. 2.7.2 Le priorità di intervento

2.7.2.1 Le priorità rispetto alle pressioni quantitative per acque superficiali e sotterranee.

La priorità va posta sulla gestione quantitativa delle acque. Ne discendono anche importanti effetti qualitativi sugli ambienti acquatici e sulla qualità chimico/batteriologica delle acque superficiali e sotterranee che non sarebbe possibile conseguire altrimenti. Effetto secondario non meno importante sarebbe il controllo ed in prospettiva l'annullamento della più importante tra le fonti della subsidenza.

E' sempre opportuno riaffermare il valore della risorsa idrica in quanto bene pubblico, da destinare ad usi che devono sempre tener conto della rispettiva priorità. L'attribuzione di una tariffa non è l'assegnazione di un prezzo, ma deve rispecchiare fedelmente gli oneri del suo trattamento e distribuzione. La derivazione diretta di acque superficiali e sotterranee, che pure non hanno un prezzo, comporta oneri aggiuntivi per la società che i proventi delle rispettive concessioni non compensano se non in minima parte. Ne consegue una evidente disparità di trattamento tra le diverse utenze.

L'imperativo di merito è: **tesaurizzare la risorsa idrica superficiale, combatterne le dispersioni e gli sprechi, e nel contempo trasferire ogni possibile emungimento sotterraneo verso la disponibilità di acque superficiali, che deve necessariamente**

aumentare. Nelle basse vallate di Marzeno, Lamone, Sintria, Senio e nelle fasce attorno alla via Emilia l'attingimento irriguo estivo da qualche anno è incompatibile con le portate estive esistenti, e lo è ancor più con l'attivazione (obbligatoria) del Deflusso Minimo Vitale, dapprima solo idrologico e ridotto ad un terzo, ed in futuro a valore integrale. Al prelievo di acque superficiali si affianca un copioso emungimento di falde sotterranee che rischia di incrementarsi, invece di calare, nel caso in cui la disponibilità di acque superficiali decresca invece di aumentare.

Se, come pare di capire, nel traumatico riassetto dell'economia rurale attualmente in corso non si verificano le necessarie riconversioni massicce verso **produzioni meno idroesigenti**, e se le politiche di incentivazione non possono svilupparsi più di tanto in quel senso, la scelta obbligata è quella di invasare una piccola frazione delle portate di morbida (4 o 5% dei deflussi annuali), più che sufficiente per i fabbisogni, attualmente stimabili in collina a circa 6 Mmc sui tre mesi estivi. Occorre sfruttare al massimo i tempi rallentati di avviamento del DMV per pianificare, incentivare ed attuare la **realizzazione di invasi consortili**, scegliendo localizzazioni il più possibile prossime all'alveo fluviale, oppure sbarrando con modalità eco-compatibili impluvi generalmente asciutti e l'alto corso dei rii di ordine minore. **A tal proposito si indicano di seguito gli invasi a Basso Impatto Ambientale individuati dall'Autorità dei Bacini Romagnoli aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate.**

Comune/i	Nome dell'opera	Capacità (mc)
Brisighella	Invaso Rio Contro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	600.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovello	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Vezzo	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000

Tab . 2.15 bis: Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Scelta strategica è quella di fissare un tetto di disponibilità irrigua estiva per ciascun micro-bacino, e condizionare le riconversioni colturali al rispetto di tale limite; questo contemporaneamente rappresenterà il traguardo finale per la realizzazione di invasi privati, consortili e pubblici.

.....(omissis).....

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.16 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.9 comma 3 -: fermo restando che è in capo alla Regione l'autorizzazione alla realizzazione degli invasi individuati nella tabella 5.5 negli areali descritti, l'eventuale divieto alla loro realizzazione è sostenibile solo qualora in contrasto con gli strumenti di pianificazione di settore (PAI). Altresì, relativamente al comma 4, non possono essere dettate prescrizioni in materia di concessione, in quanto la materia della gestione del demanio idrico è delegata ed è quindi attuata sulla base di norme statali; nello specifico, l'art.12bis del TU 1775/33 (come modificato dal DLgs 152/06) stabilisce le condizioni per assentire una concessione ovvero "Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico."
Il Testo Unico non prevede l'inserimento di diversi divieti/vincoli se non specificatamente motivati e territorializzati

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità
...
3.(l) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrologicamente connessi, né realizzati per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Questa tipologia di invasi è realizzabile solo all'interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/agggregazione aziendale.
4.(l) Le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali rilasciate per l'alimentazione di nuovi invasi ad uso irriguo o plurimo (con la sola eccezione di eventuali invasi ad uso esclusivo idropotabile) dovranno prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno.

Parere dell'ufficio

Si precisa che le norme di cui all'art. 5.9 comma 3 e 4 sono di "indirizzo" e non "prescrittive", pertanto le stesse sono state modificate esprimendole in modo coerente con il loro livello e tenendo conto anche della riserva regionale 1.2.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità
...
3.(l) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, **non sono autorizzabili si dà indirizzo di non realizzare** nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo **realizzati** in scavo nei terrazzi idro**geologicamente** connessi, né **realizzati** per sbarramento nel territorio

interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Per queste tipologie di invasi è realizzabile si dà indirizzo di realizzazione solo all'interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/aggregazione aziendale.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.17 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.10, comma 5 - l'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico compete alla Regione e non alla Provincia come stabilito all'art.58 comma 4 delle Norme del PTA: è indubbio che tali areali possano, una volta definiti, essere ampliati, variati anche su proposta delle Amministrazioni Provinciali, che per la loro definizione possono avvalersi anche di ARPA. Resta comunque ferma l'esclusiva competenza regionale in materia. Si chiede di modificare in tal senso l'articolo

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato
Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari
Misure generali

 5.(D) L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla Provincia su proposta di ARPA. Gli aggiornamenti sono approvati condetermina dirigenziale.³⁹

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva introducendo le modifiche richieste all'art. 5.10, comma 5 e alla relativa nota a piè di pagina.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato
Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari
Misure generali

 5.(D) L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla **Provincia su proposta di ARPA Regione. Gli aggiornamenti sono approvati condetermina dirigenziale. Dopo la loro individuazione gli areali potranno essere ampliati/variati anche su proposta della Provincia.**⁴⁰

Parere della Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

³⁹ La prima individuazione delle aree di deficit idrico, relativa all'anno 2002; è riportata nella Relazione Generale della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, paragrafo 1.3.7.6. La prima individuazione delle aree subsidenti, relativa all'anno 2002-2006, è riportata nella medesima Relazione Generale paragrafo 1.2.8.5. Fino all'approvazione di aggiornamenti, le disposizioni del presente articolo si applicano alle suddette individuazioni.

⁴⁰ **La prima individuazione Il quadro conoscitivo** delle aree di deficit idrico, relativa all'anno 2002; è riportata nella Relazione Generale della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, paragrafo 1.3.7.6. **La prima individuazione delle** relativo alle aree subsidenti, relativa all'anno 2002-2006, è riportata nella medesima Relazione Generale paragrafo 1.2.8.5. **Fino all'approvazione di aggiornamenti, le disposizioni del presente articolo si applicano alle suddette individuazioni.**



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.18 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione- art.5.10, comma 6 - si chiede di specificare che, qualora vengano adottati provvedimenti di sospensione dei prelievi per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, i prelievi di acque destinati esclusivamente al consumo umano o potabile, possono essere fatti salvi solo su specifica deroga assentita. La modifica si rende necessaria per conformità alle disposizioni vigenti

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato **Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari**
Misure generali

 6.(D) Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva introducendo la modifica richiesta all'art. 5.10, comma 6

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato **Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari**
Misure generali

 6.(D) Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi, **su specifica deroga assentita**, i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.

Parere della Commissione SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.19 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 5.13 - in merito alle disposizioni relative allo smaltimento delle acque ed in particolare alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, si chiede di integrare l'elenco degli agglomerati per i quali devono essere individuati gli scolmatori da dotare di vasche di prima pioggia, con gli agglomerati di Cervia, Lido di Classe-Lido di Savio, Marina di Ravenna, coerentemente con quanto previsto nella tab. 3.4.della DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005"

Osservazioni privati

--

Osservazioni ufficio

--

Testo adottato

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
....
10. Misure obbligatorie e supplementari
.....
d) (D) come prima individuazione, per gli agglomerati di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato d'intesa con l'Autorità d'Ambito e la Provincia individua gli scolmatori "a forte e significativo impatto" (da intendersi quelli che nel loro insieme consentono di controllare almeno il 40-50% della superficie servita dalla rete), compresi quelli in testa all'impianto di depurazione finale, da dotare di vasche di prima pioggia. Entro sei mesi dall'approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA il Gestore predispone la progettazione esecutiva di tali interventi, e dalla annualità successiva tali interventi sono inseriti nella pianificazione d'Ambito.

Parere dell'ufficio

Si accoglie la riserva introducendo la modifica richiesta all'art. 5.13, comma 10, lettera d)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
....
10. Misure obbligatorie e supplementari
.....
d) (D) come prima individuazione, per gli agglomerati di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Faenza, Lido di Classe-Lido di Savio, Lugo, Marina di Ravenna, Massalombarda, Ravenna, Russi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato d'intesa con l'Autorità d'Ambito e la Provincia individua gli scolmatori "a forte e significativo impatto" (da intendersi quelli che nel loro insieme consentono di controllare almeno il 40-50% della superficie servita dalla rete), compresi quelli in testa all'impianto di depurazione finale, da dotare di vasche di prima pioggia. Entro sei mesi dall'approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA il Gestore predispone la progettazione esecutiva di tali interventi, e dalla annualità successiva tali interventi sono inseriti nella pianificazione d'Ambito.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.20 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione - art. 12.2, comma 8 - si chiede di eliminare l'ultimo periodo: "Ciò vale inoltre, come indirizzo non vincolante ma preferenziale, per gli interventi di estesa sostituzione o trasformazione di insediamenti preesistenti." poiché gli interventi di estesa sostituzione e trasformazione degli insediamenti esistenti, ai sensi della LR 20/2000, costituiscono di fatto interventi di nuovo insediamento a cui estendere l'obbligo alla realizzazione di reti fognarie di tipo separato

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato **Art. 12.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui**
 ...
 8.(D) Nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di estesa trasformazione o sostituzione degli insediamenti esistenti devono essere realizzate reti fognarie di tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. Ciò vale inoltre, come indirizzo non vincolante ma preferenziale, negli interventi di estesa sostituzione o trasformazione di insediamenti preesistenti.

Parere dell'ufficio Si accoglie la riserva introducendo la modifica richiesta all'art. 12.2, comma 8

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato **Art. 12.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui**
 ...
 8.(D) Nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di estesa trasformazione o sostituzione degli insediamenti esistenti devono essere realizzate reti fognarie di tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. ~~Ciò vale inoltre, come indirizzo non vincolante ma preferenziale, negli interventi di estesa sostituzione o trasformazione di insediamenti preesistenti.~~

Parere della Commissione SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA
 regionale, adozione con Deliberazione Consiglio
 Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.21 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale Con riferimento agli elaborati cartografici- tav.3 - si chiede di inserire la rappresentazione delle aree di approfondimento nella Formazione Marnoso-arenacea ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste all'art.5.3

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Parere dell'ufficio Nella Tavola 3 della Variante si è provveduto a rappresentare le aree di approfondimento nella Formazione Marnoso-arenacea come richiesto e a rivedere conseguentemente la scelta dei retini e colori nella legenda

Proposta	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Proposta di
testo modificato**

**Parere della
Commissione** SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio



Rif. Riserve Regionali	p.to 1.22 della DGR 1444/2010
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Con riferimento alla Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) si chiede di integrare la Valsat con le indicazioni per consentire il monitoraggio delle scelte effettuate e di integrare la tabella 3.1 inserendo tra le misure di piano le percentuali di superficie definite come non impermeabilizzabili nelle nuove urbanizzazioni. La richiesta è motivata dalla considerazione che il documento di Valsat si presenta in forma estremamente sintetica e rinvia alla Valsat del PTA regionale per tutto ciò che in essa non è contenuto. La Provincia attraverso la variante del PTCP in attuazione del PTA regionale, perfeziona il dispositivo del PTA stesso specificando ed articolando le politiche regionali attraverso una serie di scelte e misure (delimitazioni delle zone di tutela, aspetti di gestione del territorio, previsione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e al suo utilizzo razionale, ecc.). La Valsat in tal senso compendia una serie di misure sotto la singola voce "risparmio/razionalizzazione risorsa" e non dà l'esito della valutazione di molte azioni messe in campo. Tra le azioni affidate, in particolare, si ritiene che quella di definire per le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali, le quote da urbanizzare in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione, costituisca una scelta obiettivo rilevante e tale da necessitare una propria ed evidente valutazione. Si chiede inoltre di completare la tabella dell'analisi SWOT (paragrafo 3.2), laddove sono segnalate criticità riscontrate in termini di elementi di rischio (T) o debolezza (W) con l'evidenziazione delle misure del piano finalizzate alla risoluzione e di tali criticità. Tale richiesta è necessaria per meglio motivare le azioni nonché per evidenziare la coerenza delle stesse azioni/misure rispetto agli obiettivi di sostenibilità e alle evidenze del Quadro Conoscitivo.

Osservazioni privati

--

Osservazioni ufficio

--

Testo adottato

--

Parere dell'ufficio

Il documento di VALSAT è stato modificato/integrato tenendo conto sia di quanto richiesto dalla Regione con il parere motivato sulla Variante – DGR1655/2010 – sia accogliendo la riserva. Inoltre la Tab. 3-1, ora divenuta Tab. 6-1 nella nuova stesura della VALSAT, è stata integrata inserendo tra le misure di piano "percentuale minima da mantenere permeabile nei settori A,B,D in sede di urbanizzazione (30%)" nonché disaggregando la misura complessiva indicata come "Risparmio/razionalizzazione risorsa spostamento prelievi da sotterranee a superficiali" in cinque azioni di dettaglio. Anche la Tab. 3-2 Analisi SWOT, ora Tab. 3-1 nella nuova stesura della VALSAT, è stata completata indicando espressamente gli articoli delle norme finalizzate alla risoluzione/attenuazione delle criticità

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Proposta di
testo modificato**

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA
 regionale, adozione con Deliberazione Consiglio
 Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 23 Comune di Brisighella 28 luglio 2010 Prot. 2010/68085
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

**Osservazione
Comune di
Brisighella**

Formula osservazione al comma 21 dell'art. 5.12 delle Norme di attuazione dove si indica che *"Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo ..."*, chiedendo che venga specificato che sia comunque assicurata la possibilità di realizzare liberamente invasi di raccolta d'acqua per gli usi consentiti (esempio invasi di raccolta di acqua piovana) fatte salve le approvazioni dei vari organi di controllo, in linea con il Piano Strutturale Comunale Associato approvato con D.C.C. n.27 del 10/03/2010.

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura
 ...
Risparmio idrico nel settore agricolo
 ...
 21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:
 - invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.
 Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Parere dell'ufficio

Il PSC Associato è stato approvato dopo l'adozione della Variante, che in quella fase era già in salvaguardia, non tenendo conto di quanto introdotto dalla Variante stessa in materia di programmazione degli invasi.
 La libera realizzazione di invasi, solo assoggettati alle autorizzazioni vigenti, è in contrasto con il PTA regionale approvato con D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005 e con la normativa nazionale - D.Lgs. n.152/2006.
 Infatti il DLgs n.152/2006 al comma 2 dell'art. 98- Risparmio idrico - stabilisce che :
"2. Le regioni, sentite le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti."
 In attuazione di tale norma, già presente nel DLgs n. 152/99 all'art. 25, comma 4, la Regione ha introdotto nel PTA agli artt. 67, 68 e 69 delle Norme di attuazione un complesso di misure e indirizzi relativi alle tecniche irrigue, alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione della risorsa idrica, finalizzate al risparmio idrico in agricoltura secondo i principi del DLgs 152/2006. Gli interventi relativi all'accumulo di risorsa idrica e quindi gli invasi sono

ricompresi nei *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*.
 La Provincia nella Variante ha pertanto dato attuazione al disposto normativo e al mandato regionale.
 Considerato comunque che la richiesta di modificare il comma 21 dell'art. 5.12, che ammette solo gli invasi programmati/pianificati, è stata avanzata da più Enti territoriali a significare una esigenza diffusa, esso viene modificato introducendo l'ammissibilità anche degli invasi previsti dagli strumenti di pianificazione e una norma transitoria.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura
 ...
Risparmio idrico nel settore agricolo
 ...
 24.18.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:
 - invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
 Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.
 Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.
 19.(P) Norma transitoria per gli invasi
 Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi, nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2 :
 - invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
 - quelli previsti dai Piani Strutturali Comunali.
 Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.
 Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

**Parere della
Commissione**
|

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 24 Comune di Faenza 27 luglio 2010 Prot. 2010/67825
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Osservazione Comune di Faenza

Chiede che sia modificato il comma 21 dell'art. 5.12 delle Norme di attuazione dove si prescrive, in via generale, la non ammissibilità di nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo
 Si chiede che venga assicurata la possibilità di realizzare liberamente invasi di raccolta d'acqua per gli usi necessari, fatte salve le approvazioni dei vari organi di controllo , in linea con il Piano Strutturale Comunale Associato approvato con D.C.C. n.5761/17 del 22/01/2010.

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura
 ...
Risparmio idrico nel settore agricolo
 ...
 21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:
 - invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.
 Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Parere dell'ufficio

Si precisa innanzitutto che le Norme della Variante non prescrivono la non ammissibilità di nuovi invasi, ma li consente purchè inseriti in una pianificazione che tenga conto dei fabbisogni ma anche dell'equilibrio del bilancio idrico, di una razionalizzazione dell'uso della risorsa e del risparmio della stessa. E' demandato ai *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*, quale programma attuativo del PTCP la pianificazione di invasi aziendali e interaziendali. Fino alla approvazione di tali piani sono consentiti nuovi invasi, ma unicamente quelli indicati al comma 21 dell'art. 5.12 ora comma 19.
 Il PSC Associato è stato approvato dopo l'adozione della Variante, che in quella fase era già in salvaguardia, non tenendo conto di quanto introdotto dalla Variante stessa in materia di programmazione degli invasi.
 La libera realizzazione di invasi, solo assoggettati alle autorizzazioni vigenti, è in contrasto con il PTA regionale approvato con D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 40 del

21/12/2005 e con la normativa nazionale – D.Lgs. n.152/2006.
 Infatti il DLgs n.152/2006 al comma 2 dell'art. 98- Risparmio idrico - stabilisce che :
 "2. Le regioni, sentite le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basate sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti."
 In attuazione di tale norma, già presente nel DLgs n. 152/99 all'art. 25, comma 4, la Regione ha introdotto nel PTA agli artt. 67, 68 e 69 delle Norme di attuazione un complesso di misure e indirizzi relativi alle tecniche irrigue, alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione della risorsa idrica, finalizzate al risparmio idrico in agricoltura secondo i principi del DLgs 152/2006. Gli interventi relativi all'accumulo di risorsa idrica e quindi gli invasi sono ricompresi nei *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*.
 La Provincia nella Variante ha pertanto dato attuazione al disposto normativo e al mandato regionale.
 Considerato comunque che la richiesta di modificare il comma 21 dell'art. 5.12, che ammette solo gli invasi programmati/pianificati, è stata avanzata da più Enti territoriali a significare una esigenza diffusa, esso viene modificato introducendo l'ammissibilità anche degli invasi previsti dagli strumenti di pianificazione e una norma transitoria.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura
 ...
Risparmio idrico nel settore agricolo
 ...
24.18.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:
 - invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.
 Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.
 Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.
19.(P) Norma transitoria per gli invasi
 Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi , nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2 :
 - invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
 - quelli previsti dai Piani Strutturali Comunali.
 Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei

fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 25 Comune di Faenza 28 luglio 2010 Prot. 2010/68084
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

**Osservazione
 Comune di
 Brisighella**

Chiede che vengano modificati il comma 8 dell'art. 5.4 e l'art. 5.9.
 1) Per l'art. 5.4 comma 8 si evidenzia che autorizzare lo spandimento dei fanghi di depurazione ai soli fanghi prodotti nella zona di ricarica sia limitativo e non consenta un pieno riutilizzo di questi prodotti ai fini agronomici.
 2) Per l'art. 5.9:
 2.1) La riduzione del numero di invasi è ritenuta contraria al concetto di razionalizzazione delle acque ad uso irriguo, in quanto gli invasi consentirebbero l'accumulo di acqua nei periodi di pioggia, preservando la risorsa idrica per i periodi siccitosi e facendo pertanto sì che l'acqua sia disponibile per uso civile e agricolo.
 2.2.) Anche il blocco di tre anni delle autorizzazioni per derivazioni e attingimento penalizzerebbe principalmente le nuove aziende agricole e i nuovi imprenditori.

Osservazioni ufficio

Testo adottato

Art. 5.4, comma 8:
 8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono vietati:
 a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica;

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

1.(I) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.
 2.(I) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/attingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Comune/zona	Nome dell'opera / Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Contro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovello	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000

Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Totale mc.		4.335.000

Tab . 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) ed i fabbisogni individuati (ambito A.Bacino Reno), aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

Parere dell'ufficio

1)la richiesta può essere parzialmente accoglibile consentendo lo spandimento di fanghi di depurazione di origine agro-alimentare nelle aree di ricarica oltre che prodotti nelle stesse anche prodotti in aree limitrofe, a distanza massima di 10 km: questa limitazione è in ragione dell'estrema vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento ed in quanto lo spandimento dei fanghi anche depurati è individuato dalla Regione nel PTA quale centro di pericolo che può incidere sulla qualità della risorsa idrica.

2)

2.1)La riduzione del numero di invasi va intesa più correttamente come la ricerca dell'inserimento degli interventi in un contesto di programmazione. A tal proposito si evidenzia quanto stabilito dalla normativa nazionale - il DLgs n.152/2006 - che al comma 2 dell'art. 98 " Risparmio idrico" stabilisce che :

"2. Le regioni, sentite le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti."

In attuazione di tale norma, già presente nel DLgs n. 152/99 all'art. 25, comma 4, la Regione ha introdotto nel PTA agli artt. 67, 68 e 69 delle Norme di attuazione un complesso di misure e indirizzi relativi alle tecniche irrigue, alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione della risorsa idrica, finalizzate al risparmio idrico in agricoltura secondo i principi del DLgs 152/2006. Gli interventi relativi all'accumulo di risorsa idrica e quindi gli invasi sono ricompresi nei *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*.

La Provincia nella Variante ha pertanto dato attuazione al disposto normativo e al mandato regionale.

2.2) Dalla limitazione per tre anni di nuove concessioni di derivazioni erano comunque escluse quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione del risparmio idrico. Il quadro era coerente con il tentativo di normare l'utilizzo della risorsa idrica, nell'obiettivo del risparmio idrico, della stabilizzazione del fabbisogno irriguo fino al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico, della programmazione degli interventi, della pianificazione della razionalizzazione dell'uso della risorsa,etc.... Si accoglie comunque la riserva apportando modifiche all'art. 5.9, comma 2 ,e inoltre alla Tab.5.5, tenendo conto anche delle riserve regionali 1.2 e 1.15, della valutazione d'incidenza, del parere motivato espresso con DGR 1655/2010, nonché delle osservazioni di privati ed altri Enti (Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, CIA e COLDIRETTI, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Servizio Tecnico Bacino Romagna).

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.4, comma 8:

...

8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono **vietati**:

a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di

fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica **o al massimo a 10 km dal confine dei settori**;

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

- 1.(l) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.
2. (l) **Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.** Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 18) e 19). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".
- (P) Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 5.500.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Comune/zona	Nome dell'opera Comune/ Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Contro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovelle	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Verzo	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Alto Marzeno	Brisighella	170.000
Area Basso Marzeno	Brisighella/Faenza	570.000
Area Alto Lamone	Brisighella	530.000
Area Basso Lamone	Brisighella/Faenza	2.230.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000-250.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000-250.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Invasi previsti dai PSC di cui all'art. 5.12, comma 20, quarto alinea		790.000
	Totale mc.	4.335.000 5.500.000

Tab. 5.5 - **Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) ed i Fabbisogni irrigui individuati da Autorità Bacini Romagnoli e Autorità Bacino Reno aggiornati con le iniziative irriquetive successivamente progettate**

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione

della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.
2bis.(l) Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.

**Parere della
Commissione**

|

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 26 Comune di Casola Valsenio 26 luglio 2010 Prot. 2010/68946
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

**Osservazione
 Comune di Casola
 Valsenio**

1) Chiede che sia modificato il comma 21 dell'art. 5.12 delle Norme di attuazione dove si prescrive, in via generale, la non ammissibilità di nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo
 Si chiede che venga assicurata la possibilità di realizzare liberamente invasi di raccolta d'acqua per gli usi necessari, fatte salve le approvazioni dei vari organi di controllo , in linea con il Piano Strutturale Comunale Associato approvato con D.C.C. n.6 del 23/02/2010.
 2) chiede che la "superficie massima di 3 ettari" indicata all'art. 5.6., comma 2, lettera a) venga modificata quantomeno in 3,6 ettari essendo quest'ultima l'estensione delle nuove aree da urbanizzare definita dal PSC approvato.

Testo adottato

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura
 ...
Risparmio idrico nel settore agricolo
 ...
 21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:
 - invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.
 Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Art. 5.6 Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

 2. Per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa individuate nella Tavola 3, al fine di ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e di evitare la compromissione quantitativa delle risorse, si dispone inoltre quanto segue:
 a) (P) fatta salva la eventuale conferma di aree già destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA, il PSC di Casola Valsenio potrà prevedere la possibilità di urbanizzare nuove aree per una superficie massima di 3 ettari.⁴¹;

⁴¹ Ai sensi dell'art. 46 delle Norme del PTA

Parere dell'ufficio

1)
 Il PSC Associato è stato approvato dopo l'adozione della Variante, che in quella fase era già in salvaguardia, non tenendo conto di quanto introdotto dalla Variante stessa in materia di programmazione degli invasi.
 La libera realizzazione di invasi, solo assoggettati alle autorizzazioni vigenti, è in contrasto con il PTA regionale approvato con D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005 e con la normativa nazionale – D.Lgs. n.152/2006.
 Infatti il DLgs n.152/2006 al comma 2 dell'art. 98- Risparmio idrico - stabilisce che :
 “2. Le regioni, sentite le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.”
 In attuazione di tale norma, già presente nel DLgs n. 152/99 all'art. 25, comma 4, la Regione ha introdotto nel PTA agli artt. 67, 68 e 69 delle Norme di attuazione un complesso di misure e indirizzi relativi alle tecniche irrigue, alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione della risorsa idrica, finalizzate al risparmio idrico in agricoltura secondo i principi del DLgs 152/2006. Gli interventi relativi all'accumulo di risorsa idrica e quindi gli invasi sono ricompresi nei *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*.
 La Provincia nella Variante ha pertanto dato attuazione al disposto normativo e al mandato regionale.
 Considerato comunque che la richiesta di modificare il comma 21 dell'art. 5.12, che ammette solo gli invasi programmati/pianificati, è stata avanzata da più Enti territoriali a significare una esigenza diffusa, esso viene modificato introducendo l'ammissibilità anche degli invasi previsti dagli strumenti di pianificazione e una norma transitoria.
 2)
 La richiesta è accolta

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura
 ...
Risparmio idrico nel settore agricolo
 ...
 21.18.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:
 - invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
 - quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.
 Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.
 Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.
 19.(P) Norma transitoria per gli invasi
 Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi, nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2 :
 - invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;
 - invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di

adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;

- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
- quelli previsti dai Piani Strutturali Comunali.

Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

Art. 5.6 Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

.....

2. Per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa individuate nella Tavola 3, al fine di ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e di evitare la compromissione quantitativa delle risorse, si dispone inoltre quanto segue:

- a) (P) fatta salva la eventuale conferma di aree già destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA, il PSC di Casola Valsenio potrà prevedere la possibilità di urbanizzare nuove aree per una superficie massima di 3 ettari **3,6 ettari**.⁴²;

Parere della
Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

⁴² Ai sensi dell'art. 46 delle Norme del PTA

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 27 Confindustria Ravenna 26 luglio 2010 Prot. 2010/67425
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

Osservazione privati Confindustria Ravenna

Le osservazioni vertono sulle misure relative alle immissioni puntuali nel Canale Candiano per la tutela qualitativa, ritenute con evidenti ricadute operative di difficile realizzazione senza apprezzabili risultati di miglioramento ambientale nel contesto territoriale in cui il Canale Candiano si inserisce (intensa attività industriale – logistica portuale – depurazione civile). Si propone la modifica del limite di concentrazione relativo al parametro Azoto ammoniacale (pari a 5 mg/l) prescritto nell'art. 5.13 comma 10, lettera f), ritenuto troppo restrittivo per gli scarichi afferenti all'asta del Canale Candiano. La richiesta è accompagnata da considerazioni di carattere normativo e tecnico.

Osservazioni ufficio

Le motivazioni normative e tecniche adottate sono condivisibili e pertanto si ritiene di accogliere la richiesta formulando in modo diverso il comma 10 dell'art. 5.13, tenendo conto anche della valutazione d'incidenza e del parere motivato sulla VAS della Regione di cui alla DRG 1655/2010.

Testo adottato

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
 ...
 10. **Misure obbligatorie e supplementari**
 ...
 f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, di cui al massimo 5 mg/l di azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

Parere dell'ufficio

Proposta	NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
	ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
 ...
 10. **Misure obbligatorie e supplementari**
 ...
 f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) **e siti della Rete Natura 2000**, gli scarichi di acque reflue

industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, ~~di cui al massimo 5 mg/l di azoto ammoniacale;~~ demandando alle AIA e alle altre specifiche autorizzazioni per gli scarichi la possibilità' di indicare di volta in volta un valore limite specifico anche per l'azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE



PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.

Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 28 - CIA Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti Ravenna 26 luglio 2010 Prot. 2010/67672
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

--

Osservazioni e proposte di carattere generale

Esprime una critica alla previsione di piano là dove questa limita la disponibilità di acqua per le aziende agricole, giudica le previsioni di tutela della risorsa e di limitazione dei prelievi eccessive e tali da determinare un freno allo sviluppo delle attività economiche legate all'agricoltura

Altre priorità trasversali alla Variante sono correlate ad un forte aumento del carico fiscale-contributivo della componente agricola : canoni attingimenti, contatori, costi di manutenzione consorziali, classificazione catastale colturale, scarichi acque reflue, acque prima pioggia,....., che deve trovare un contraltare nella qualificazione dell'agricoltura virtuosa, nella effettiva maggiore disponibilità idrica ,.....

Occorre monitoraggio della problematica delle acque di prima pioggia derivante dal PTA che potrebbe portare a maggiori costi di gestione e a maggiori oneri ambientali.

Si rileva la totale mancanza di informazione e di incontri per scambi di opinioni in merito alla stesura e realizzazione della Variante.

Osservazioni e proposte di carattere particolare

A) Si propone la modifica del comma 2 – primo alinea (pag 19) dell' Art. 4.7 “ Rischi connessi alla subsidenza” chiedendo che dopo:

- *Nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde, sia aggiunto :
laddove esistano concrete alternative per tutti i tipi di approvvigionamento idrico a scopo irriguo*

B) si propone di modificare l'art.Art. 5.2 “ Obiettivi di qualità ambientale e misure generali” precisamente per il

- Comma 3 (pag 21) - Si chiede che in questo caso siano i Comuni negli opportuni modi e sedi consultare le oo.pp.aa. per quel che attiene i prelievi da falda o acque superficiali a scopo agricolo/irriguo
- Comma 7 (pag 23) - Si suggerisce, di voler valutare la qualità delle acque anche sotto il profilo delle “esigenze” agronomiche, poiché, come noto, si sono verificati negli ultimi anni diversi episodi con conseguente disseccamento di colture erbacee e arboree a seguito di irrigazione con acque di superficie di cattiva qualità (salinità, metalli, ecc.).

C) si propongono modifiche all' Art. 5.4” Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” precisamente per

- Comma 2 (pag 29). L' articolato recita:
Ai fini del conseguimento degli obiettivi , l' utilizzo agronomico di liquami zootecnici sul suolo deve essere limitato, privilegiando ove possibile, l' impiego di letame

Si propone così scritto:
Ai fini del conseguimento degli obiettivi , deve esser promosso l'

**Osservazione privati
 CIA e COLDIRETTI**

impiego di letame e di altri ammendanti organici, l'impiego di reflui zootecnici trattati; lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere regolato secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge

- Comma 4 (pag 29) . Viene chiesto con quale criterio scientifico sia stata valutata la soglia di prelievo di mc 20.000/anno, soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo immediato di installazione di misuratore di portata. Nello specifico si chiede, in riferimento a quanto riportato nell' art 66, comma 1 del PTA e dei collegati, in relazione all' obbligo della misurazione dei prelievi, che tale misurazione possa essere effettuata in relazione e in base a piani culturali personalizzati (ad esempio attraverso l' adesione al servizio IrrNet, servizio citato all' art 5.12, comma 16, pag. 54)

Tale richiesta si intende da estendersi anche agli obblighi di misurazione delle portate previste in occasione del rinnovo delle concessioni da parte del Servizio Tecnico di Bacino per i pozzi con emungimenti inferiori ai 20.000 mc/anno

-Comma 8 (pag 30). Si propone che nel Punto a) sia sostituita la frase"..... *Purchè prodotti all' interno dei suddetti settori di ricarica;*" con "*purchè prodotti nell' ambito di 50 km dal luogo di distribuzione*".

La richiesta di modifica si basa su due presupposti:

- i più importanti e controllati siti di produzione di fanghi di origine agro - alimentare, presenti sul territorio provinciale, non sono presenti nelle aree delimitate di ricarica A,B,C,D, ma insistono su aree limitrofe che distano pochi km dalle stesse zone di ricarica
- ai fini agronomici e ambientali è estremamente importante poter utilizzare e distribuire fanghi provenienti da lavorazioni agroindustriali, per le loro caratteristiche di apporto di nutrienti e in particolare di sostanza organica, necessaria per evitare dilavamenti, lisciviazioni, perdite, ecc

- Comma 9 . Si tratta in effetti del comma 8 lettera f). Si chiede nel punto f) di sostituire "*...sono vietati la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici assoggettati al regime AIA, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento.*" con "*.....la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici assoggettati al regime AIA, sempreché non siano previste idonee soluzioni per lo smaltimento degli effluenti di allevamento attraverso adeguati impianti (es. biogas) atti a produrre energia. ivi compreso anche lo smaltimento finale del digestato*"

D) Per l'Art. 5.5 " Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" si propone la modifica del comma 6 ultimo capoverso (pag. 34) di seguito indicata

L'articolo recita:

L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05.

Si propone così scritto:

L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05, tenuto conto delle attività agricole ed in particolare zootecniche ivi localizzate, soprattutto se prive di adeguate fonti alternative di approvvigionamento idrico.

E) Relativamente all'art. 5.9 " Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica e al contrasto della siccità" si propongono le seguenti modifiche:

- Comma 1 (pag 42). In riferimento a quanto scritto nel PSC dei comuni del comprensorio faentino, in relazione anche a quanto riportato nel PRIP del PSR provinciale, dove la realizzazione di invasi aziendali non solo è prevista ma incentivata con risorse pubbliche anche comunitarie, auspicando la realizzazione anche di invasi inter-aziendali, con lo scopo di ridurre gli emungimenti da falda, si chiede di eliminare dal comma la prima frase "*E' da perseguire in ogni caso la riduzione delle numero di invasi..... sia nella costruzione di nuove.*" e sostituirla con "*E' da incentivare anche la realizzazione di invasi attraverso opere di stoccaggio interaziendali, quale proposta concreta per la riduzione in particolare degli emungimenti da falda e di acque superficiali*". Si ricorda che la provincia di Ravenna, attraverso anche odg approvati da maggioranza e minoranza, si è fatta negli anni scorsi portavoce dei progetti di invasi aziendali ed interaziendali con la Regione Emilia Romagna; Regione che a sua volta ha portato alla Comunità Europea le integrazioni delle documentazioni e dei piani, ottenendo dagli organi competenti in materia di PSR la possibilità di destinare fondi mirati per tali opere in Emilia Romagna.

- comma 2 (pag 42) . Non è ammissibile il divieto triennale di **rilascio di nuove concessioni** per derivazione e attingimento dei fiumi citati al comma 2; tale divieto, comporterebbe gravi e intollerabili limitazioni per lo svolgimento delle attività agricole nelle aree adiacenti ai fiumi citati nel comma, attività importanti dal punto di vista del reddito delle imprese agricole, ma che generano occupazione e indotto per tutto il tessuto economico e sociale locale. Si propone la cancellazione integrale del primo capoverso del comma almeno per le derivazioni di uso agricolo.

- Tabella 5.5 (pag 43). La osservazione verte sul fatto che la tabella riassume gli invasi programmati; molte di queste opere difficilmente (per motivi di costi e di reperimento fondi/pubblici/privati) potranno realisticamente vedere la luce nel breve-medio periodo e quindi creare una valida alternativa agli attuali prelievi di acqua. E' un aspetto tutt'altro che secondario che il Piano dovrebbe evidenziare con maggiore realismo e coerenza nelle "previsioni quantitative" ad uso irriguo

- comma 3 (pag 43). Si chiede l'abolizione integrale di questo comma, non ritenendo che invasi nei terrazzi ideologicamente connessi possano alterare con effetti negativi gli equilibri di bilancio idrico

- comma 4 (pag 43). L'articolato recita:"*Le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali dovranno prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno.*". Si propone così scritto: "*Le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali dovranno generalmente prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno, salvo il prolungamento per condizioni particolarmente favorevoli a seguito di prolungate piogge primaverili. Il Servizio Tecnico di Bacino adotterà l'atto necessario.*"

- Comma 5 (pag 43). Si chiede di riscrivere il comma come segue:
Le concessioni di derivazioni esistenti vengono rinnovate per portate massime e volumi pari o inferiori a quelle precedentemente autorizzate, qualora vi siano dimostrate e praticabili alternative di prelievo di acque di qualità per utilizzo agronomico.

F) Relativamente all'art 5.10 "Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari" si propongono varie modifiche al testo normativo

- Comma 2 (pag 44). Si chiede di sostituire il secondo capoverso da
"E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o eguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'art 5.7." con
"Nelle aree con subsidenza maggiore o eguale di 0,6 cm/anno, in presenza di dimostrate e praticabili alternative di prelievo di acque di qualità per utilizzo agronomico, è vietata la perforazione di nuovi pozzi.
E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'art 5.7."

Inoltre di eliminare il terzo capoverso

- comma 4 (pag 44) . Vedasi osservazione art 5.4, comma 4

- comma 8 (pag 45). Primo capoverso: per le limitazioni previste si ritiene di dover ribadire non solo la disponibilità reale delle acque, ma anche che sia garantita la loro qualità ed idoneità per un utilizzo irriguo a fini agronomici

Per le osservazioni sulle disposizione e le caratteristiche di installazione di misuratori e dei relativi limiti e tempi per il prelievi si rimanda all'osservazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

G) Sull'art 5.12 "Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi, industria commercio e agricoltura" - sezione "Risparmio idrico nel settore agricolo" si propongono le seguenti modifiche.

- **comma 14 (pag 53)**. Relativamente agli "specifici Piani settoriali" per la selezione delle tecniche irrigue più idonee in funzione del maggiore risparmio idrico possibile si evidenzia che tale aspetto andrebbe meglio specificato tenendo conto degli elementi di estrema positività che in tal senso, già oggi, caratterizzano il nostro territorio con dati virtuosi rispetto alla media regionale e nazionale.

- Comma 15 (pag 53). Viene precisato nuovamente che il PRIP relativo al PSR per la provincia di Ravenna, con misure e bandi dedicati incentiva finanziariamente anche la realizzazione di invasi aziendali e interaziendali, con l'obiettivo della razionalizzazione dei consumi di acqua di diversa provenienza.

- comma 18 (pag 55)- Penultimo paragrafo. Non si concorda con la preclusione di realizzazione di invasi aziendali qualora non soddisfino il fabbisogno integrale della SAU aziendale; come noto la SAU aziendale e quindi i relativi consumi, sono soggetti a variazioni

annue (colture erbacee) e a variazione di medio periodo (10-12 anni) nel caso di colture fruttivivicole. Impossibile determinare il fabbisogno integrale della SAU aziendale in un arco temporale superiore a 12 mesi. Pertanto si chiede di riscrivere il paragrafo: “ *pianificare la realizzazione ed ammettendo invasi aziendali solo se soddisfano il fabbisogno integrale della sau aziendale*” con “*pianificare la realizzazione promovendo sia gli invasi interaziendali che quelli aziendali.*”
 - comma 21 (pag 55). Il comma recita: “*Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l’ esclusione di:*”. Per le argomentazioni esposte (PSC Comuni del comprensorio faentino, che incentiva e promuove, a salvaguardia delle stesse risorse, la realizzazione di invasi, PSR della provincia di Ravenna, che incentiva e finanzia tali invasi aziendali) si chiede l’ eliminazione dell’ intero comma.

Osservazioni ufficio

Art. 5.4, comma 4
 4.(D) *Ai sensi dell’art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui, entro un anno dall’entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Servizio Tecnico di Bacino dispone, a carico del titolare della concessione di derivazione, l’installazione e il mantenimento in regolare stato di funzionamento, di idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell’Autorità concedente. I dati di riepilogo di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell’anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l’installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all’atto del rinnovo della concessione.*

Art. 5.4, comma 8
 8.(P) *Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono vietati:*
 a) *lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all’Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all’interno dei suddetti settori di ricarica;*

Testo adottato

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

....
 6.(D) *E’ compito degli Enti Gestori dei Parchi, delle Riserve naturali e delle altre aree protette di cui all’ art. 4 della L.R. 6/05, definire all’interno dei territori di competenza, sentita l’Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate⁴³. L’individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05.*

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

1.(I) *E’ da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.*
 2.(I) *Nei tre anni successivi all’entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l’eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l’alimentazione degli*

⁴³ Ai sensi dell’art. 164, comma 1 del D.Lgs 152/06.

invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Comune/zona	Nome dell'opera / Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Contro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovello	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Vezzo	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Totale mc.		4.335.000

Tab . 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) ed i fabbisogni individuati (ambito A. Bacino Reno), aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

3.(l) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrologicamente connessi, né realizzati per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Questa tipologia di invasi è realizzabile solo all'interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/agggregazione aziendale.

4.(l) Le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali rilasciate per l'alimentazione di nuovi invasi ad uso irriguo o plurimo (con la sola eccezione di eventuali invasi ad uso esclusivo idropotabile) dovranno prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno.

5.(l) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale.

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

.....

2.(P) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7..

E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio.

.....

4.(P) Nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA dovranno essere installati, a carico del concessionario, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06,

dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti⁴⁴. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione.

.....
Misure supplementari disposte dal PTCP

- 8.(l) I competenti Servizi tecnici regionali, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali:
- non rilasciano concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;
 - limitano o revocano gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
 - dispongono l'installazione dei contatori delle acque sotterranee prelevate secondo le modalità e le tempistiche di cui al precedente comma 4.

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

.....
Risparmio idrico nel settore agricolo

.....
14.(D) Deve essere promossa, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali. In particolare non vanno impiegate le tecniche di irrigazione mediante scorrimento superficiale o di infiltrazione laterale.

15.(D) Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 (PSR) incentiva, contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui al comma precedente, la prassi di forniture idriche mirate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi di bonifica devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici quali "Irrinet" o newsletter) e/o telefonica (call center).

18.(D) Compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione del Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 42A comma 6 lett. c), nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura deve perseguire i seguenti obiettivi:

- tendere alla stabilizzazione del fabbisogno irriguo almeno fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio idrico sull'intero bacino di ciascun corpo idrico naturale, anche indirizzando l'agricoltura verso coltivazioni meno idroesigenti, e promuovendo tecniche irrigue che determinano il maggior risparmio idrico tra quelle ammissibili per ciascuna coltura;
- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui al precedente comma 17;
- pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti titolari di concessione di derivazione, anche promuovendo l'estensione delle aree approvvigionate ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione e, nelle aree da questi servite, favorendo il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
- pianificare la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto

<p>ambientale, indicando la localizzazione degli stessi, promuovendo prioritariamente quelli interaziendali ed ammettendo invasi aziendali solo se soddisfano il fabbisogno integrale della SAU aziendale;</p> <ul style="list-style-type: none">- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale <p>.....</p> <p>21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none">- invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;- quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA. <p>Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.</p>
--

<p><u>Osservazioni e proposte di carattere generale</u></p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Variante ha seguito il percorso istituzionale di concertazione previsto dalla LR 20/2000, quindi con lo svolgimento di una Conferenza di Pianificazione tra il 2006 e 2007 alla quale sono state invitate anche le Associazioni del settore agricolo, che hanno dato un contributo in occasione della stessa anche se non sono state prodotte osservazioni scritte; quindi con il deposito del Piano adottato a cui anche le Associazioni agricole hanno dato il proprio contributo di osservazioni e proposte; inoltre si è svolto un incontro specifico nel 2008 con il Tavolo Verde prima della stesura definitiva della Variante ai fini dell'adozione; sono stati realizzati numerosi incontri e colloqui con rappresentanze tecniche e politiche di altri Servizi della stessa Provincia e di altri Enti con competenze dirette o indirette nel settore agricolo;- che l'accumulo di risorsa idrica in invasi non è vietato dalla Variante, bensì ricondotto ad un contesto di pianificazione/programmazione in conformità alle disposizioni normative nazionali e al PTA;- come espressamente affermato ripetutamente sia nel PTA sia nella Variante la qualità delle acque è strettamente connessa alla quantità della stessa, per questo le norme vertono sia su misure per la tutela "quantitativa" sia per la tutela "qualitativa" della risorsa idrica, tutte finalizzate al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, che potranno garantire anche l'uso irriguo;- la limitazione all'utilizzo di acque reflue ad uso irriguo è determinata dai requisiti di qualità stabiliti dalle disposizioni normative vigenti e dai corrispondenti aspetti economici di adeguamento degli impianti; <p>all'articolato delle Norme di attuazione sono apportate modifiche in accoglimento completo/parziale o non accoglimento motivato delle osservazioni e proposte formulate, tenendo conto anche delle osservazioni di altri Enti/Associazioni, nonché delle riserve e del parere motivato sulla VAS formulati dalla Regione e considerando inoltre la valutazione d'incidenza, come di seguito esplicitato.</p> <p><u>Osservazioni e proposte di carattere particolare</u></p> <p>A) La variante è intervenuta sull'art. 4.7 del PTCP unicamente aggiornando il riferimento finale del comma 3, da "Anche in relazione a tali atti delle Autorità di Bacino, la Provincia esercita le proprie competenze tenendo conto degli indirizzi di cui all'art. 5.4" a "Anche in relazione a tali atti delle Autorità di Bacino, la Provincia esercita le proprie competenze tenendo conto delle disposizioni di cui al Titolo 5 e all'art. 12.2". Il restante testo dell'art. 4.7 non è stato oggetto di variante, pertanto non si ritiene di poter intervenire sul suo</p>
--

Parere dell'ufficio

contenuto normativo.

B) art. 5.2

- il comma 3 detta direttiva sulla delimitazione delle aree di tutela rappresentate nella tavola 3 della variante e del PTCP, ma non sulla disciplina dei prelievi da falda o di acque superficiali. Pertanto la richiesta non è pertinente.
- relativamente al comma 7 si precisa che gli obiettivi di qualità ambientale sono fissati ai sensi delle direttive europee recepite nella norma nazionale, non correlate al loro uso. Tuttavia il loro raggiungimento tramite l'attuazione di misure/azioni dovrebbe comportare anche un miglioramento della qualità per uso irriguo. Con queste premesse si ritiene che non sia opportuno modificare gli obiettivi, se non in accoglimento delle riserve regionali, demandando al monitoraggio delle qualità delle acque dopo l'applicazione delle varie misure la verifica del miglioramento delle caratteristiche delle acque e quindi anche di una loro maggiore idoneità ai vari usi. Si rileva comunque che la criticità di talune acque per il tenore in cloruri è di difficile soluzione sia per la complessità dei fenomeni interessati nell'ambito costiero sia per esempio in quanto i depuratori delle acque reflue urbane non li possono abbattere.

C) sulle proposte di modificare dell' Art. 5.4

- la nuova formulazione proposta del comma 2 annulla la direttiva finalizzata a limitare una attività – lo spandimento di effluenti di allevamento - riconosciuta come centro di pericolo dal PTA. La formulazione attuale tende quindi ad indirizzare ad un minore utilizzo di liquame ma comunque a promuovere lo spandimento dei letami e dei reflui zootecnici trattati, pratica più cautelativa per la tutela della falda sotterranea;
- in riferimento al comma 4 si precisa che la soglia di 20.000 mc/anno di acque prelevate al di sopra della quale la Variante prevedeva l'obbligo della misurazione delle portate e dei volumi emunti non era un criterio scientifico ma "amministrativo" cioè individuato per consentire di ricomprendere le derivazioni più rilevanti tra quelle concesionate attualmente dai Servizi Tecnici di Bacino. La norma comunque viene modificata in accoglimento della riserva regionale 1.2 e . Si condivide comunque la proposta che in caso di obbligo della misurazione dei prelievi, questa possa essere effettuata in relazione e in base a piani culturali personalizzati (ad esempio attraverso l'adesione al servizio IrriNet, servizio citato all' art 5.12, comma 16), pur ritenendo che l'obbligo dovrebbe avere inizio dai prelievi più rilevanti.
- Comma 8, lettera a). La richiesta può essere parzialmente accoglibile consentendo lo spandimento di fanghi di depurazione di origine agro-alimentare nelle aree di ricarica oltre che prodotti nelle stesse anche prodotti in aree limitrofe, a distanza massima di 10 km: questa limitazione è in ragione dell'estrema vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento ed in quanto lo spandimento dei fanghi anche depurati è individuato dalla Regione nel PTA quale centro di pericolo che può incidere sulla qualità della risorsa idrica.
- Comma 9 - in effetti si tratta del comma 8 lettera f). Non si ritiene accoglibile in quanto sia lo spandimento di effluenti zootecnici, sia la stabulazione che eccede i 170 kg/ha di N presente negli effluenti, sia i bacini di accumulo e i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, sia gli impianti e strutture di depurazione di acque reflue da allevamenti, sono considerati centro di pericolo dal PTA, per le aree di tutela delle acque sotterranee.

D) Si accoglie la richiesta di modifica del comma 6 ultimo capoverso dell'art. 5.5 " Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" aggiungendo *"anche considerando le attività produttive - in particolare agricole e zootecniche – ivi localizzate soprattutto se prive di adeguate fonti alternative di approvvigionamento idrico"*.

E) Relativamente alle proposte di modifica dell'art. 5.9 " Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica e al contrasto della siccità" si ritiene che:

- Comma 1 . L'indirizzo in merito alla realizzazione di invasi aziendali ovvero di invasi interaziendali è quello affermato ed esplicitato e pertanto non si ritiene possibile modificarlo.
- comma 2 . Si precisa che la norma è di indirizzo e che, alla luce anche delle riserve regionali formulate sulla Variante, questa disposizione costituirà un indirizzo del piano che verrà indicato nei pareri che la Provincia formulerà al Servizio Tecnico di Bacino per nuove derivazioni ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001. Si precisa inoltre che l'indirizzo è relativo alla limitazione di nuove concessioni di derivazioni con esclusione di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione del risparmio idrico. Il quadro è coerente con il tentativo di normare l'utilizzo della risorsa idrica, nell'obiettivo del risparmio idrico, della stabilizzazione del fabbisogno irriguo fino al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico, della programmazione degli interventi, della pianificazione della razionalizzazione dell'uso della risorsa,..... . Quindi si modificherà il

comma, anche alla luce delle riserve regionali, precisando essere di Indirizzo e non prescrittivo.

- Tabella 5.5 (pag 43). Si precisa che la norma in cui la tabella è inserita è una norma di Indirizzo e non prescrittiva pertanto è volta a fissare azioni per raggiungere gli obiettivi. La tabella è da considerare come individuazione di fabbisogni per area, non di opere, e sono tali fabbisogni da rispettare secondo quanto stabilito dal successivo art. 5.12 comma 19, (comma 21 nella Variante adottata). Si precisa inoltre che all'art. 5.12 comma 19 e 21 (già comma 17 e 18 nella Variante adottata) sono individuati quali strumenti anche per pianificare la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale, i Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura, così come individuati dallo stesso PTA regionale.
- comma 3 (pag 43). L'indirizzo di vietare nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrogeologicamente connessi è motivato dal punto di vista tecnico dalla necessità di tutelare al massimo lo scambio idrogeologico tra alveo, subalveo e terrazzi. L'indirizzo di non realizzazione è comunque derogabile *“esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/agggregazione aziendale”*. Si precisa comunque che la norma è di indirizzo e non prescrittiva e che inoltre sarà modificata anche alla luce delle riserve regionali.
- comma 4 (pag 43). Si precisa comunque che la norma è di indirizzo e non prescrittiva e che inoltre sarà modificata anche alla luce delle riserve regionali.
- Comma 5 (pag 43).. Si precisa comunque che la norma è di indirizzo e non prescrittiva e che inoltre sarà modificata anche alla luce delle riserve regionali, del parere sulla Vas espresso dalla Regione e della valutazione d'incidenza.

F) Relativamente all'art 5.10 “Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari”

- Comma 2. La disposizione sarà modificata anche alla luce delle riserve regionali e del parere motivato sulla VAS espresso dalla Regione, dalla valutazione d'incidenza e osservazioni di altri Enti. Essa diventerà norma direttiva e non prescrittiva e quindi costituirà indicazione del piano nella formulazione dei pareri della Provincia sulle nuove derivazioni ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001.
- comma 4 (pag 44). Analoga risposta formulata per l'art. 5.4. comma 4. La disposizione diventerà da prescrittiva a direttiva.
- comma 8 (pag 45). La disposizione sarà modificata anche alla luce delle riserve regionali. Essa è norma di indirizzo e non prescrittiva e quindi costituirà indicazione del piano nella formulazione dei pareri della Provincia sulle nuove derivazioni o dei rinnovi ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001.

G) art 5.12 “Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi, industria commercio e agricoltura” - sezione “Risparmio idrico nel settore agricolo”

- comma 14 . Per “specifici Piani settoriali” per la selezione delle tecniche irrigue più idonee in funzione del maggiore risparmio idrico possibile si intendono i vari strumenti di pianificazione e programmazione specifici per il settore agricolo. In considerazione di quanto evidenziato e cioè della positività in tal senso nel territorio provinciale, si potrebbe evidenziare questo nel testo normativo aggiungendo che si intende promuovere “ulteriormente” la selezione di tecniche irrigue caratterizzate da risparmio idrico.
- Comma 15 . La norma costituisce una direttiva per i contenuti del PRIP in merito di risparmio idrico, ma il comma non è relativo agli invasi. Quindi l'osservazione non è ritenuta pertinente.
- comma 18 - Penultimo alinea. Si accoglie la richiesta con diversa formulazione.
- comma 21 .Non accoglibile la richiesta di eliminare l'intero comma per i motivi di seguito esplicitati, la disposizione viene comunque modificata anche tenendo conto delle osservazioni di Enti territoriali e altri soggetti.

Si precisa innanzitutto che le Norme della Variante non prescrivono la non ammissibilità di nuovi invasi, ma li consente purchè inseriti in una pianificazione che tenga conto dei fabbisogni ma anche dell'equilibrio del bilancio idrico, di una razionalizzazione dell'uso della risorsa e del risparmio della stessa. E' demandato ai *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*, quale programma attuativo del PTCP la pianificazione di invasi aziendali e interaziendali. Fino alla approvazione di tali piani sono consentiti nuovi invasi, ma unicamente quelli indicati al comma 21 dell'art. 5.12 ora comma 19.

La libera realizzazione di invasi è in contrasto con il PTA regionale approvato con D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005 e con la normativa nazionale – D.Lgs. n.152/2006.

Infatti il DLgs n.152/2006 al comma 2 dell'art. 98- Risparmio idrico - stabilisce che :
 "2. Le regioni, sentite le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basate sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti."
 In attuazione di tale norma, già presente nel DLgs n. 152/99 all'art. 25, comma 4, la Regione ha introdotto nel PTA agli artt. 67, 68 e 69 delle Norme di attuazione un complesso di misure e indirizzi relativi alle tecniche irrigue, alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione della risorsa idrica, finalizzate al risparmio idrico in agricoltura secondo i principi del DLgs 152/2006. Gli interventi relativi all'accumulo di risorsa idrica e quindi gli invasi sono ricompresi nei *Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura*.
 La Provincia nella Variante ha pertanto dato attuazione al disposto normativo e al mandato regionale.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

4.(D) Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui, entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Servizio Tecnico di Bacino dispone, a carico del titolare della concessione di derivazione, l'installazione e il mantenimento in regolare stato di funzionamento, di idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo di ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

Proposta di testo modificato

8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono **vietati**:
 a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica **o al massimo a 10 km dal confine dei settori**;

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

6.(D) E' compito degli Enti Gestori dei Parchi, delle Riserve naturali e delle altre aree protette di cui all' art. 4 della L.R. 6/05, definire all'interno dei territori di competenza, sentita l'Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate⁴⁵. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05 **anche considerando le attività produttive - in particolare agricole e zootecniche – ivi localizzate soprattutto se prive di adeguate fonti alternative di approvvigionamento idrico.**

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 164, comma 1 del D.Lgs 152/06.

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

1.(l) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.

2. (l) **Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.** Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 18) e 19). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole". paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

(P) Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 5.500.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Comune/zona	Nome dell'opera Comune/ Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Centro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovella	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Vezzo	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Alto Marzeno	Brisighella	170.000
Area Basso Marzeno	Brisighella/Faenza	570.000
Area Alto Lamone	Brisighella	530.000
Area Basso Lamone	Brisighella/Faenza	2.230.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000-250.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000-250.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Invasi previsti dai PSC di cui all'art. 5.12, comma 20, quarto alinea		790.000
	Totale mc.	4.335.000 5.500.000

Tab . 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) ed i Fabbisogni irrigui individuati da Autorità Bacini Romagnoli e Autorità Bacino Reno aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06,

l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

2bis.(l) Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.

3.(l) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili si dà indirizzo di non realizzare nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrogeologicamente connessi, né realizzati per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Per queste tipologie di invasi è realizzabile si dà indirizzo di realizzazione solo all'interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/aggregazione aziendale.

4.(l) Per le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali rilasciate per l'alimentazione di nuovi invasi ad uso irriguo o plurimo (con la sola eccezione di eventuali invasi ad uso esclusivo idropotabile) dovranno si dà indirizzo di prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno.

5.(l) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante la Provincia si orienta a richiedere che le derivazioni esistenti siano rinnovate, per il periodo da giugno ad ottobre, esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Per le concessioni lungo il Fiume Lamone raccomanderà che esse vengano rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

.....

2.(P)-(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.

E' comunque vietata la E' dato indirizzo di divieto di perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

E' sempre vietata la E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella la falda dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.

.....

4.(P)-(D) Nei pozzi con prelievi pari o superiori a 20.000 mc annui entro un anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP di adeguamento al PTA dovranno essere installati, a carico del concessionario, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti⁴⁶. Dovranno essere sigillati anche gli eventuali dispositivi di by-pass. A cura del concessionario i dati annuali delle misurazioni dovranno essere registrati e conservati per cinque anni a disposizione dell'Autorità concedente. I dati di riepilogo ciascuna annata dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Servizio tecnico di Bacino territorialmente competente, che provvederà a sua volta a trasmetterli alla Provincia, alle ATO ed alla Autorità di Bacino in forma aggregata. Per tutti gli altri pozzi, l'installazione di analoghi dispositivi verrà disposta dal Servizio tecnico di Bacino all'atto del rinnovo della concessione. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

.....

Misure supplementari disposte dal PTCP

- 8.(l) I competenti Servizi tecnici regionali, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, negli areali che presentano una idonea disponibilità – come volume e qualità eventualmente dopo adeguato trattamento a cura del richiedente - di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali, la Provincia dà indirizzo:
- di non rilasciare concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;
 - limitano o revocano di limitare o revocare gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
 - dispongono l'installazione dei contatori delle acque sotterranee prelevate secondo le modalità e le tempistiche di cui al precedente comma 4.

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

...

Risparmio idrico nel settore agricolo

.....

14.12.(D) Deve essere promossa **ulteriormente**, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali. In particolare non vanno impiegate le tecniche di irrigazione mediante scorrimento superficiale o di infiltrazione laterale.

15.13.(D) Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 (PSR) incentiva, contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui al comma precedente, la prassi di forniture idriche mirate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi di bonifica devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici quali "Irrinet" o newsletter) e/o telefonica (call center).

.....

18.16.(D) Compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione del Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 42A comma 6 lett. c), nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura deve perseguire i seguenti obiettivi:

- tendere alla stabilizzazione del fabbisogno irriguo almeno fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio idrico sull'intero bacino di ciascun corpo idrico naturale, anche indirizzando l'agricoltura verso coltivazioni meno idroesigenti, e promuovendo tecniche irrigue che determinano il maggior risparmio idrico tra quelle ammissibili per ciascuna coltura;
- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui al precedente comma **17.15**;
- pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti titolari di concessione di derivazione, anche promuovendo l'estensione delle aree approvvigionate ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione e, nelle aree da questi servite, favorendo il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
- pianificare la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale, indicando la localizzazione degli stessi; e promuovendo **prioritariamente** quelli interaziendali **ed ammettendo invasi aziendali solo se soddisfano il fabbisogno integrale della SAU aziendale**;
- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale

.....

24.18.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:

- invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9 comma 2;
- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;

Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.

19.(P) Norma transitoria per gli invasi

Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi, nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2 :

- invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;
- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
- quelli previsti dai Piani Strutturali Comunali.

Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

Parere della Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------



PROVINCIA DI RAVENNA
 VARIANTE AL PTCP IN ATTUAZIONE AL PTA;
 ADOZIONE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
 PROVINCIALE N.3 DEL 26 GENNAIO 2010

Rif.	
<u>Rif. Osservazioni privati</u>	scheda 29 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 26 luglio 2010 Prot. 2010/67798
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

--

Il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale pone alcune osservazioni alle Norme, proponendo alcune modifiche come di seguito sintetizzate:

- 1) Norme di attuazione – art. 5.9 – comma 2° - tabella 5.5 denominata: “Gli invasi programmati (ambito Autorità dei Bacini Romagnoli) ed i fabbisogni individuati (ambito Autorità di Bacino del Reno), aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate”.**

Il Consorzio ritiene che l'indicazione vincolante di capacità e fabbisogni per le singole aree od opere sia prematura. Poiché il Consorzio svolge anche opera di aggregazione della domanda aziendale irrigua e di progettazione di opere che da essa conseguono, esso evidenzia la necessità di aggiornare ed integrare la tabella in oggetto con nuovi valori di capacità invasata e di fabbisogni che emergono da pre-adesioni aziendali alle opere esistenti o da realizzare, di cui è a conoscenza. Si richiede che, comunque, anche le suddette nuove indicazioni vengano considerate come presunte/stimate in quanto è mancante uno studio puntuale di ciascuna opera/zona, e si richiede che tale precisazione venga inserita nelle Norme. Il Consorzio quindi allega una nuova tabella 5.5 riformulata incrementando i valori di capacità invasata per tre opere, ed integrata con altri tre invasi. In linea generale, il Consorzio sottolinea che i fabbisogni idrici sono in costante evoluzione, quindi suggerisce una formulazione della Norma di PTCP meno vincolante.

- 2) Norme di attuazione – art. 5.9 – comma 3° che recita: “Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrologicamente connessi, né realizzati per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Questa tipologia di invasi è realizzabile solo all'interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato grado di integrazione/aggregazione aziendale.”**

Il Consorzio sottolinea che i fabbisogni idrici sono in costante evoluzione, quindi suggerisce una formulazione della Norma di PTCP meno vincolante. Per quanto riguarda il testo del 3° comma, il Consorzio propone di sostituirlo con: “Per evitare effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo di iniziativa aziendale singola da realizzarsi tramite scavo dei depositi alluvionali idrologicamente connessi ai corsi d'acqua vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, né per sbarramento del reticolo idrografico naturale nel territorio con substrato costituito dalla Formazione Marnoso-Arenacea. Questa tipologia di invasi è realizzabile solo nei limiti previsti dalla pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino integrazione/aggregazione aziendale territorialmente rilevante.”

Osservazioni privati
 Consorzio di Bonifica
 della Romagna
 Occidentale

Osservazioni ufficio

--

Testo adottato

<p>Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al</p>

contrasto alla siccità

- 1.(l) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.
- 2.(l) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Comune/zona	Nome dell'opera / Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio Contro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio Ovello	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Vezzo	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Totale mc.		4.335.000

Tab . 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) ed i fabbisogni individuati (ambito A. Bacino Reno), aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

- 3.(l) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrologicamente connessi, né realizzati per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Questa tipologia di invasi è realizzabile solo all'interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/agggregazione aziendale.

Parere dell'ufficio

- 1) Nelle indiscutibili condizioni di sbilancio idrico (estivo) ed idrogeologico (continuo), attuali e pregresse, l'obbligo di perseguire gli obiettivi di qualità idrica quali-quantitativa rendono necessaria che le attività siano compatibili con le risorse disponibili. Al di là dei valori di fabbisogno di cui alla tabella 5.5, diviene indispensabile che le attività economiche seguano, e non precedano, la infrastrutturazione, per la quale possono però essere di stimolo. L'infrastrutturazione mediante invasi e/o reti è infatti l'unica azione che possa estendere anche ai mesi estivi la discreta disponibilità idrica che si osserva nel resto dell'anno. Il Piano non intende assolutamente contrastare lo sviluppo economico aziendale, ma tende ad indirizzarlo entro modalità di crescita effettivamente sostenibili, rispetto alle quali oggi è invece evidente una macroscopica deviazione. L'opzione preferenziale che il Piano esprime per le opere di stoccaggio inter-aziendali rispetto a quelle di aziende singole, è dovuta in sintesi a motivazioni di tutela degli acquiferi, di limitazione del rischio di inquinamenti accidentali, di tutela del paesaggio, di contrasto dei prelievi abusivi e, non ultime, a ragioni di economia di scala. Le entità dei fabbisogni individuati e delle disponibilità attese, che concordano sostanzialmente con le stime calcolate dal Piano, sono state espresse dalle Autorità di Bacino, che sono gli unici

	<p>Enti datati di potestà in materia di bilanci idrici e dei loro equilibri. Tutto ciò premesso, si accoglie parzialmente la richiesta modificando il comma 2 dell'art. 5.9 tenendo conto anche delle riserve regionali, del parere motivato sulla VAS espresso dalla Regione, della valutazione d'incidenza e delle osservazioni di Enti territoriali e altri soggetti. La Tabella 5.5 in particolare viene modificata per consentirle unicamente di indicare i fabbisogni irrigui. Gli Invasi a Basso Impatto Ambientali elencati nella Tab. 5.5 nella Variante adottata continuano a rappresentare una prima individuazione di Invasi a Basso Impatto Ambientale operata da tempo dall'Autorità dei Bacini Romagnoli e successivamente aggiornati, ma elencati solo nella Relazione Generale e da assoggettare alle verifiche di sostenibilità ambientale previste dalla norma nonché di coerenza con la pianificazione di settore. (vedere testo adottato e testo modificato della Relazione Generale par. 2.7.2.1. riportati in risposta alla riserva regionale 1.15.). La tabella riportata nella Relazione Generale tiene conto degli aggiornamenti di capacità indicati dal Consorzio per gli invasi che già erano elencati nella tab.5.5.</p> <p>2) L'indirizzo di vietare nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrogeologicamente connessi è motivato dal punto di vista tecnico dalla necessità di tutelare al massimo lo scambio idrogeologico tra alveo, subalveo e terrazzi. L'indirizzo di non realizzazione è comunque derogabile <i>“esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/agggregazione aziendale”</i>. Si precisa comunque che la norma è di indirizzo e non prescrittiva e che inoltre sarà modificata anche alla luce delle riserve regionali. Inoltre verrà precisato nelle definizioni dell'art. 2 delle Norme l'ambito dei “terrazzi idrogeologicamente connessi” ma non limitatamente a quelli tutelati ai fini naturalistico/paesaggistici (Dlgs 42/2004). Si intende riferire tale ambito a quanto proposto dall'Autorità dei Bacini Romagnoli, cioè ai depositi terrazzati dell'Unità Modena (Subsistema AES8a) lungo le aste di Lamone, Marzeno, Senio, Sintria estesi sino al limite settentrionale del Settore di ricarica di tipo A (Art. 5.3 comma 3° sub A), ed escludendo da tale ambito le ramificazioni della medesima Unità che corrono lungo i rii minori.</p>
	2)

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

	<p>Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità</p> <p>1.(l) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.</p> <p>2. (l) Nel tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 18) e 19). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole". paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".</p> <p>(P) Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 5.500.000 mc, ripartiti</p>
--	--

e localizzati così come descritto nella tabella seguente.

Gemune/zona	Nome dell'opera Comune/ Unità territoriale	Capacità/fabbisogno mc
Brisighella	Invaso Rio-Centro	100.000
Brisighella	Ampliamento invaso Rio-Ebola	140.000
Faenza	Invaso Zona S. Lucia	400.000
Brisighella	Invaso Rio-Corneto (località S. Cassiano)	60.000
Brisighella	Invaso Eboletta	300.000
Brisighella	Adeguamento invaso Rio-Ovelle	110.000
Faenza-Brisighella	Invaso Molino del Rosso	2.000.000
Brisighella	Invaso Montelodolone-Verze	70.000
Brisighella/Casola V.	Adeguamento invaso Rio Mighe	120.000
Area Alto Marzeno	Brisighella	170.000
Area Basso Marzeno	Brisighella/Faenza	570.000
Area Alto Lamone	Brisighella	530.000
Area Basso Lamone	Brisighella/Faenza	2.230.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	140.000-250.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	185.000-250.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Invasi previsti dai PSC di cui all'art. 5.12, comma 20, quarto alinea		790.000
	Totale mc.	4.335.000 5.500.000

Tab. 5.5 - Gli invasi programmati (ambito A- Bacini Romagnoli) ed i Fabbisogni irrigui individuati da Autorità Bacini Romagnoli e Autorità Bacino Reno aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la “cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio”, che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l’Area Tebano e l’Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

2bis.(I) Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.

3.(I) Per i loro effetti negativi sull’equilibrio del bilancio idrico, non sono autorizzabili si dà indirizzo di non realizzare nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo realizzati in scavo nei terrazzi idrogeologicamente connessi, né realizzati per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Per queste tipologie di invasi è realizzabile si dà indirizzo di realizzazione solo all’interno e nei limiti della pianificazione provinciale di cui al comma precedente, ed esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/agggregazione aziendale.

Parere della Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 30-Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna 26 luglio 2010 Prot. 2010/67444
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

--

	<p>Osservazioni di carattere generale</p> <ul style="list-style-type: none"> A) medesimi contenuti della riserva regionale 1.1 (aggiornare a adeguare la Variante all'apparato normativo vigente e agli strumenti di pianificazione recenti quale Piano Gestione Distretto). B) medesimi contenuti della riserva regionale 1.2 (da considerare le competenze della Regione e quelle della Provincia in materia di concessioni – precisazione in merito al non assoggettamento alla concessione dei pozzi domestici e quindi alla disciplina del PTCP) C) medesimi contenuti della riserva regionale 1.18 (in caso di sospensione dei prelevi quelli di acque destinate al consumo umano sono fatti salvi solo su specifica deroga) e inoltre evidenziazione che in caso di richiesta di installazione di dispositivi per la misurazione delle portate emunte o derivate, occorre considerare non solo i volumi minimi annui dichiarati ma anche un valore soglia di portata prelevati D) contenuti riconducibili alla riserva regionale 1.14 (considerazioni su DMV e sulla norma per l'uso idroelettrico) E) contenuti riconducibili alla riserva regionale 1.15 (gli invasi indicati nella Tab. 5.5. non sono considerati nella Valsat e quindi l'effettiva pianificazione va demandata a successivi strumenti specifici) <p>Osservazioni di carattere particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> a) art. 5.4. comma 4 e art. 5.10 comma 10- verificare la fattibilità, specificare le tipologie dei contatori da utilizzare, chiarire i tempi di attuazione della norma b) art. 5.4 comma 13 – già prevista la redazione di uno studio idrogeologico dalle normative regionali. Non chiaro il riferimento alla situazione idrologica del 2008 per stabilire un divieto dei prelievi c) art. 5.9 comma 2 - divieto generalizzato che è superabile in relazione anche ad utilizzi invernali o primaverili e non sostenuto o collegato a valutazioni sul rispetto del DMV d) art. 5.9 comma 3 – non si condivide l'affermazione sull'effetto negativo generalizzato degli invasi sul bilancio idrico, anzi in situazioni di forti afflussi il ricorso ad invasi consente di gestire il bilancio idrico. Analoghe considerazioni sugli invasi espressi nelle osservazioni di carattere generale e) art. 5.9 comma 4 – occorrono ulteriori specifici approfondimenti f) art. 5.9 comma 5 – il rinnovo già prevede una invarianza delle quantità prelevate, un aumento del prelievo è istruito come nuova concessione g) art. 5.10 comma 2 – il subalveo è di fatto assimilabile ad un prelievo di acque superficiali e gestito e controllato come tale con particolare attenzione alla interconnessione tra risorse superficiali e sotterranee h) art. 5.10 comma 3 – chiarire cosa debba intendersi per disposizioni di limitazione alle portate emunte, e le relative modalità e tempistiche di attuazione
--	--

Osservazione Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Osservazioni ufficio

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

...

- 5.(l) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale.

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

.....

- 2.(P) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7..

E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio.

- 3.(D) In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, per le concessioni esistenti i competenti Servizi tecnici regionali dispongono limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei Dlgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;

Testo adottato

Osservazioni di carattere generale

- A) osservazione accolta considerando anche la riserva regionale 1.1 alla cui risposta si rimanda
- B) osservazione accolta considerando anche la riserva regionale 1.2 alla cui risposta si rimanda
- C) osservazione accolta considerando anche la riserva regionale 1.18 alla cui risposta si rimanda
- D) osservazione accolta considerando anche la riserva regionale 1.14 alla cui risposta si rimanda
- E) osservazione accolta considerando anche la riserva regionale 1.15 alla cui risposta si rimanda

Osservazioni di carattere particolare

- a) art. 5.4. comma 4 e art. 5.10 comma 10 - Le disposizioni sono state modificate considerando la riserva regionale 1.2, alla cui risposta si rimanda
- b) art. 5.4 comma 13 – il riferimento alla situazione idrologica del 2008 per stabilire un divieto dei prelievi era presente nel testo della Variante adottata con deliberazione del C.P. n. 3 del 26/01/2010, ma non è presente nel testo normativo modificato con la deliberazione del C.P. n.33 in data 20/04/2010. Il testo definitivo della Variante adottata e quindi depositato per le osservazioni non contiene il riferimento. La disposizione di redazione di uno studio idrogeologico già previsto dalle normative regionali non è in contrasto con esse, ma piuttosto ne rafforza il valore tecnico.
- c) art. 5.9 comma 2 – La norma è stata modificata considerando anche la riserva regionale 1.15, alla cui risposta si rimanda
- d) art. 5.9 comma 3 – La norma è stata modificata considerando anche la riserva regionale 1.16, alla cui risposta si rimanda
- e) art. 5.9 comma 4 – La norma è stata modificata considerando anche la riserva regionale 1.16, alla cui risposta si rimanda. L'approfondimento richiesto, viste le competenze della Regione, potrà essere operato dagli altri Enti competenti

Parere dell'ufficio

essendo la norma di "indirizzo".

f) art. 5.9 comma 5 – la disposizione è stata modificata anche in risposta alla riserva regionale 1.2 e alle osservazioni dell' Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

g) art. 5.10 comma 2 – la disposizione è stata modificata anche in risposta alla riserva regionale 1.2, al parere motivato sulla VAS della Regione, alla valutazione d'incidenza e alle osservazioni dell' Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

h) art. 5.10 comma 3 – la norma è direttiva e non prescrittiva, quindi è stata ricondotta nell'espressione a tale livello e quindi costituirà indicazione del piano nella formulazione dei pareri della Provincia sulle nuove derivazioni o dei rinnovi ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001, senza specificare tempi e modalità di recepimento della raccomandazione che si demandano alla Regione quale Ente competente

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

.....

5.(I) **Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante la Provincia si orienta a richiedere che le derivazioni esistenti siano rinnovate, per il periodo da giugno ad ottobre, esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Per le concessioni lungo il Fiume Lamone raccomanderà che esse vengano rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".**

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

.....

2.(P)-(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. **E' comunque vietata la E' dato indirizzo di divieto di perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.**

E' sempre vietata la E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella la falda dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.

3.(D) In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, per le concessioni esistenti i **competenti Servizi tecnici regionali dispongono si dà indirizzo di disporre** limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei Dlgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;

Proposta di testo modificato

Parere della Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 31-Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 26 luglio 2010 Prot. 2010/70367
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

**Osservazione
 Autorità dei Bacini
 Regionali
 Romagnoli**

1) **Art. 5.9 comma 5.** Si propone che la limitazione al rinnovo delle concessioni esistenti al valore di portate massime e volumi uguali od inferiori a quelli precedentemente autorizzati sia fatta valere solo nel periodo da giugno ad ottobre, ma non da novembre a maggio.

2) **Art. 5.10 comma 2.** Si propone di escludere dal divieto di derivare dalle falde di subalveo i prelievi ad uso acquedottistico.

3) **Art. 5.10 comma 2.** Inoltre si propone di precisare meglio l'ambito dei "terrazzi idrologicamente connessi all'alveo fluviale e torrentizio", riferendolo ai depositi terrazzati dell'Unità Modena (Subsistema AES8a) lungo le aste di Lamone, Marzeno, Senio, Sintria estesi sino al limite settentrionale del Settore di ricarica di tipo A (Art. 5.3 comma 3° sub A), ed escludendo da tale ambito le ramificazioni della medesima Unità che corrono lungo i rii minori. Si propone anche il riferimento per individuare la falda di subalveo.

Art. 5.10 comma 2. Viene proposto di realizzare una cartografia *ad hoc*.

Osservazioni ufficio

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità
 ...
 5.(l) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale.

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

.....
 2.(P) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7..
 E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio.

Relazione Generale

Per il testo soggetto a modifiche si fa riferimento ai documenti della variante

Testo adottato

adottata
<p>1) Si accoglie l'osservazione apportando modifiche al comma 5 dell'art. 5.9 tenendo conto anche delle riserve regionali, del parere motivato sulla VAS espresso dalla Regione e della valutazione d'incidenza.</p> <p>2) Si accoglie, precisando l'uso acquedottistico <i>umano</i>. Al comma 5 dell'art. 5.9 vengono apportate altre modifiche tenendo conto delle riserve regionali, del parere motivato sulla VAS espresso dalla Regione e della valutazione d'incidenza.</p> <p>3) Si accoglie introducendo all'art.2 delle Norme la definizione dei "terrazzi idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale e torrentizio", rappresentabile come l'Unità Modena (Subsistema AES8a) lungo le aste di Lamone, Marzeno, Senio, Sintria estesa sino al limite settentrionale del Settore di ricarica di tipo A (Art. 5.3 comma 3° sub A), ed escludendo da tale ambito le ramificazioni della medesima unità che corrono lungo il corso dei rii minori. Si introduce inoltre nelle definizioni la falda di subalveo. In merito alla proposta di realizzare una cartografia <i>ad hoc</i> si introduce nella Relazione Generale al par.1.4.6.2 la Fig. 1-77f che rappresenta i terrazzi idrogeologicamente connessi con le conseguenti modifiche al testo del paragrafo stesso.</p>

Parere dell'ufficio

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

<p>ART. 2 – Modifiche alle norme del PTCP</p> <p>1. Il testo dell'art. 1.5 del PTCP ("Definizioni") è integrato con le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATO – va intesa la forma di convenzione tra Enti locali disciplinata dalla L.R. n.10/2008 e sue modifiche ed integrazioni. - PTA – Piano di tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 40 del 21/12/2005. - Falda di subalveo – va intesa come le "acque subalvee" del Regolamento Regionale n.41/2001. - Terrazzi idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale e torrentizio – Sferfici sub-pianeggianti inclinate verso la pianura o verso l'asse vallivo, delimitate da scarpate e costituite da depositi alluvionali la cui origine è da ricondurre all'evoluzione del sistema fluviale. Si definiscono "connessi" i terrazzi in diretto rapporto con il regime idrologico dei corsi d'acqua, mentre i restanti sono "non connessi". Nell'area oggetto di piano l'ambito dei terrazzi idrogeologicamente connessi è rappresentabile come l'Unità Modena (Subsistema AES8a) lungo le aste di Lamone, Marzeno, Senio, Sintria estesa sino al limite settentrionale del Settore di ricarica di tipo A (Art. 5.3 comma 3° sub A), ed escludendo da tale ambito le ramificazioni della medesima unità che corrono lungo il corso dei rii minori (tratta dalla Carta geologica dell'Appennino romagnolo della Regione Emilia-Romagna).
<p>Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità</p> <p>.....</p> <p>5.(l) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante la Provincia si orienta a richiedere che le derivazioni esistenti siano rinnovate, per il periodo da giugno ad ottobre, esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Per le concessioni lungo il Fiume Lamone raccomanderà che esse vengano rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di</p>

acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

.....
2.(P)-(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.
E' comunque vietata la E' dato indirizzo di divieto di perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 **a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.**
E' sempre vietata la E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa **quella la falda** dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, **escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.**

Relazione Generale

Per il testo modificato si fa riferimento ai documenti della variante approvata

**Parere della
Commissione**

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

PROPOSTE DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE PERVENUTE

PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.



Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	scheda 32-Terme di Punta Marina s.r.l. 22 luglio 2010 Prot. 2010/66932
Rif. Osservazioni d'ufficio	

Riserva Regionale

--

Osservazione Terme di Punta Marina srl

La società Terme di Punta Marina srl è concessionaria dell'utilizzo di due pozzi per cure termali dal 1992 e ha sempre operato senza problematiche idrogeologiche-ambientali. Le attività di coltivazione della concessione per uso termale sono svolte in un contesto di rigorosa sostenibilità idrogeologica ed ambientale per le finalità di valorizzazione, sviluppo, tutela e miglioramento continuo della gestione delle risorse idrominerali quali patrimonio indisponibile regionale. Essa intende eseguire nuove ricerche idrogeologiche finalizzate al reperimento di risorse per uso termale per possibili futuri sviluppi nell'ambito terapeutico e termale, nell'area di concessione, nel rispetto idrogeologico e idrochimico della falda minerale e di efficienza della captazione proprio in ragione della finalità di valorizzazione del termalismo. Rileva che l'art. 5.7 preclude alla Società eventuali future ricerche idrogeologiche a scopi termali, nell'ambito del proprio ruolo di concessionario delle risorse regionali, di sviluppo e valorizzazione del termalismo.

Osservazioni ufficio

--

Testo adottato

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

a) (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. E' vietata anche la perforazione a scopo di ricerca, salvo le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;

Parere dell'ufficio

Si ritiene di accogliere la riserva modificando il comma 1 dell'art. 5.7 tenendo conto delle riserve regionali e introducendo un comma a1) che consente il prosieguo delle ricerche e quindi della perforazione di nuovi pozzi per le concessioni e i permessi di ricerca in essere alla data di entrata in vigore della variante limitatamente all'area di concessione ovvero di ricerca già autorizzata.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del

fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

- a) (P) (D) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. È vietata anche la perforazione. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 nonché e le indagini piezometriche finalizzate alla valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. È consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;
- a1) (P) Relativamente ai pozzi ad uso termale e minerale è consentita solo la perforazione di nuovi pozzi profondi all'interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere all'entrata in vigore della presente variante ovvero all'interno delle aree di delimitazione di permessi di ricerca già autorizzati all'entrata in vigore della presente variante.

Parere della
Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------



PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA
 regionale, adozione con Deliberazione Consiglio
 Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.

Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	scheda 33-Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, 22/12/2010 PG 100029/2010, pervenuta fuori termine

Riserva Regionale

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

L'osservazione in oggetto riguarda tre aspetti della Variante:

- 1) Necessità di modificare l'art. 5.7 comma 1 lettere a) e b) per rispondere all'esigenza di controllo sull'utilizzo di pompe well-point nella zona industriale di via Baiona, soggetta a bonifica e per la quale esiste il rischio di diffusione della contaminazione;
- 2) Relativamente alla Tavola 3 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee", che costituisce una degli elaborati della Variante adottata, si rende necessario operare la sistemazione di alcuni tematismi in parte ai fini della migliore comprensione nella lettura della rappresentazione su carta sia per una maggiore coerenza delle varie aree georeferenziate negli shape-file. Le sistemazioni da operare sono di seguito riportate:
 - **Il settore di ricarica di tipo D delle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura"** va rappresentato sovrapposto agli altri settori di ricarica A, B e C e non complementare agli stessi, come erroneamente si verifica nella tavola su carta della Variante adottata. Pertanto occorre che il settore D sia rappresentato su carta con un retino anziché con un colore pieno, in analogia e coerenza con la corrispondente Tavola del PTA regionale.
 - **Il settore di ricarica di tipo C delle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura"** va rappresentato su carta con un retino anziché con un colore pieno al fine di consentire di visualizzare le sovrapposizioni tra tale settore e le varie aree di ricarica delle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano". La necessità di mantenere la sovrapposizione del settore C con le aree di ricarica della zona collinare- montana è stata verificata con gli autori della cartografia del Servizio geologico della Regione, che l'hanno condivisa non essendo stabiliti nel PTA regionale criteri per l'applicazione in ambito provinciale e non essendo disponibili approfondimenti successivi.
 - Le delimitazioni delle **zone di protezione delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile** devono essere precisate per una maggiore coerenza con le delimitazioni dei microbacini imbriferi delle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano". Inoltre con la sistemazione da operare non saranno più evidenziate i singoli sotto bacini che costituiscono la porzione di bacino immediatamente a monte della captazione di acque superficiali per consumo umano dal Rio Cestina.
- 3) Vanno corretti alcuni errori materiali che riguardano l'art. 5.13 comma 3 e l'art. 5.14 comma 2.

Testo adottato

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

- a) (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. E' vietata anche la perforazione a scopo di ricerca, salvo le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;
- b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione;

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
Disciplina degli scarichi

...
3.(P) I programmi di adeguamento devono rispettare la tempistica stabilita dall'art. 18 dalla normativa dal PTA.

Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili⁴⁷

...
2.(P) Il PTCP individua e delimita nella Tavola n.3 le "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate":

- come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con D.G.P. 1256 del 3 dicembre 1997;
- come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art.2 del Programma d'Azione Nitrati (PAN) di cui alla delibera del C.R. n.96/2007;
- come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;

Le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Ravenna sono esclusivamente quelle di cui al presente comma.

Parere dell'ufficio

- 1) Art. 5.7, comma 1 - Per le motivazioni riportate nell'osservazione stessa, si ritiene accoglibile l'osservazione e si ritiene di controdedurre apportando le modifiche proposte, tenendo conto delle ulteriori modifiche apportate in risposta alle riserve regionali.
- 2) Si ritiene di apportarle alla Tavola 3 le sistemazioni dei tematismi, come indicate nell'osservazione.
- 3) Si ritiene di apportare le correzioni degli errori materiali indicati nell'osservazione che riguardano il comma 3 dell'art. 5.13 e il comma 2 dell'art.5.14.

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

- a) ~~(P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi, anche ad uso domestico. Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. E' vietata anche la perforazione. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo~~

⁴⁷ Ai sensi degli artt. 29, 30 e 34 del PTA.

di ricerca, **fatte salve** le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 ~~nonché~~ e le indagini piezometriche finalizzate alla valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. E' consentita la perforazione di pozzi freatici (profondi non più di 15 metri) purchè a distanza superiore a 2 km dalla linea di costa;

- a1) (P) Relativamente ai pozzi ad uso termale e minerale è consentita solo la perforazione di nuovi pozzi profondi all'interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere all'entrata in vigore della presente variante ovvero all'interno delle aree di delimitazione di permessi di ricerca già autorizzati all'entrata in vigore della presente variante.
- b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere **preferibilmente** circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.
- b1) (P) nell'area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all'inizio di Largo Trattaroli), nel lato nord-est dagli scoli consorziali Cupa/Canala, per interventi che prevedono estrazione di acque freatiche con impiego di pompe well-point per volumi complessivi superiori a 6.000 mc, va comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e per conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:
- la localizzazione dell'area interessata dall'estrazione
 - i volumi complessivi previsti di emungimento
 - le modalità di gestione dell'estrazione (n° pompe, loro localizzazione, loro portate di emungimento, etc...)
- La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'estrazione, salvo casi di emergenza.
- Preferibilmente l'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente con la qualità della falda emunta.
- E' fatto salvo che nelle aree soggette a bonifiche si applicano le procedure e le disposizioni stabilite dai relativi atti specifici approvati dall'Autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati.

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque Disciplina degli scarichi

...

- 3.(P) I programmi di adeguamento devono rispettare la tempistica stabilita dall'art. 18 **dalla normativa del delle Norme del** PTA.

Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili⁴⁸

....

- 2.(P) Il PTCP individua e delimita nella Tavola n.3 le "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate":
- come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 dell'art. 30 del D.Lgs. n.152/2006 e norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con D.G.P. 1256 del 3 dicembre 1997;
 - come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art.2 del Programma d'Azione Nitrati (PAN) di cui alla delibera **del C.R. dell'Assemblea Legislativa** n.96/2007 **e s.m.i.** ;
 - come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;
- Le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Ravenna sono esclusivamente quelle di cui al presente comma.

⁴⁸ Ai sensi degli artt. 29, 30 e 34 del PTA.

**Parere della
Commissione**

--

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>



PROVINCIA DI RAVENNA
 Variante al PTCP in attuazione del PTA
 regionale, adozione con Deliberazione Consiglio
 Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.

Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	scheda 34-Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, 26/01/2011 PG 22342/2011 pervenuta fuori termine

Riserva Regionale

Osservazioni privati

Osservazioni ufficio

L'osservazione in oggetto riguarda tre aspetti della Variante:

1) Nell'ambito delle "opere ed interventi attualmente pianificati" da vari soggetti indicati nella tab. 2-6 del par. 2.5.3 della Relazione Generale della Variante adottata, in riferimento all'intervento di "interconnessione dell'Acquedotto della Romagna con il NIP dell'area ravennate" di Romagna Acque si rileva la necessità di chiarire maggiormente e precisare le caratteristiche dell'intervento genericamente indicato nella Variante adottata, in quanto trattasi di un intervento strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Si tratta anche di precisarlo in quanto nel frattempo è stato aggiornato nel progetto "**Interventi di interconnessione dell'acquedotto della Romagna con gli impianti dell'area ravennate e un nuovo potabilizzatore dell'acqua del CER in località Standiana (importo complessivo opere 73.000.000 euro). (NIP 2)**"

Si propone di apportare alla Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA ai fini dell'approvazione le seguenti modifiche/integrazioni:

- inserire il progetto nella *Tabella 2-6 Opere ed interventi attualmente pianificati a cura dei diversi soggetti interessati (maggio 2007)* del par. 2.5.3. in sostituzione dell'intervento di Romagna Acque indicato al rigo 69, indicando anche che la tabella ha subito aggiornamenti successivamente al maggio 2007;
- aggiungere al *par. 2.6.1. "I consumi stimati in ambito civile e le proiezioni al 2008 e 2016"*, dopo il secondo capoverso, un testo che precisa il ruolo strategico del progettato impianto di potabilizzazione della Standiana (NIP2).

2) La valutazione d'incidenza per la variante in oggetto è stata approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 2757 del 4/8/2010, con esito positivo a condizione che le Norme di Attuazione siano integrate con le modifiche e prescrizioni impartite dalla stessa. Nel parere in merito alla VAS espresso dalla Regione con deliberazione di Giunta Regionale n. 1655/2010 si dà atto della valutazione d'incidenza e si valutano condivisibili le integrazioni richieste. Altresì nelle integrazioni richieste dalla valutazione d'incidenza, riportate successivamente nella suddetta DGR 1655/2010, per mero errore materiale, non ne è stata riportata una che si ritiene vada recepita analogamente a tutte le altre. Si tratta del comma 15 bis dell'art. 3.17. L'integrazione proposta è da apportare alla fine del comma 15 bis dell'art. 3.17.

3) Nella Tavola 3 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee", che costituisce una degli elaborati della Variante adottata, si propone di operare un'integrazione dei punti rappresentati come "sorgenti termali" in quanto per errore materiale non è stato rappresentato il punto di captazione ad uso termale presso le Terme di Cervia in Comune di Cervia.

Si propone inoltre di precisare al comma 4 dell'art. 5.3 nelle Norme che i punti rappresentati nella suddetta Tavola 3 con la descrizione "sorgenti termali" sono *i punti di captazione attivi e non di acque classificate termali o minerali aggiornati al 2007.*

Testo adottato

1) **Relazione Generale**
 Per il testo soggetto a modifiche si fa riferimento ai documenti della variante adottata

3) **Norme**

4) **Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua**

.....

15bis (l) Al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo" la Provincia collabora alle ricerche e progetti pilota promossi dalla Regione per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce vegetate tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perfluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

La Provincia, in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, individua le aree nelle quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (misure relative le aree perfluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi da prevedersi.

3) **Norme** Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

....

4.(P)....

La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei punti di emergenza della falda (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte dalle sorgenti ad uso termale .

Parere dell'ufficio

- 1) Per le motivazioni riportate nell'osservazione stessa, essa si ritiene accoglibile e si ritiene di controdedurre apportando le modifiche proposte alla Relazione Generale sia alla descrizione del progetto indicato al rigo 69 della *Tabella 2-6 Opere ed interventi attualmente pianificati a cura dei diversi soggetti interessati (maggio 2007)* del par. 2.5.3., sia aggiungendo al par. 2.6.1. "I consumi stimati in ambito civile e le proiezioni al 2008 e 2016", dopo il secondo capoverso, un testo che precisa il ruolo strategico del progettato impianto di potabilizzazione della Standiana (NIP2);
- 2) si ritiene accoglibile e pertanto di modificare il comma 15 bis dell'art. 3.17
- 3) Si ritiene di apportare la integrazione richiesta alla tavola 3 e la modifica al comma 4 dell'art. 5.3 delle Norme

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

- 1)
Relazione Generale
Per il testo soggetto a modifiche si fa riferimento ai documenti della variante approvata
- 2) **Norme**
Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
.....
15bis (l) Al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo"⁴⁹, la Provincia collabora alle ricerche e progetti pilota promossi dalla Regione per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice

⁴⁹ D.Lgs 11/05/1999 n. 152 art. 41

ruolo delle aree (fasce vegetate tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

La Provincia, in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, individua le aree nelle quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (misure relative le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi da prevedersi, **dando particolare rilievo alle aree incluse nella Rete Natura 2000.**

3) Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

....

4.(P)....

La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei punti di emergenza della falda (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte **dalle sorgenti ad uso termale dai punti di captazione attivi e non di acque classificate termali o minerali (in legenda indicati per brevità come sorgenti termali).**

Parere della
Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------



PROVINCIA DI RAVENNA

Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale, adozione con Deliberazione Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 e s.m.i.

Rif. Riserve Regionali	
Rif. Osservazioni privati	
Rif. Osservazioni d'ufficio	scheda 35-Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, 04/03/2011 PG 23066/2011 pervenuta fuori termine

Riserva Regionale

Osservazioni privati

L'osservazione in oggetto riguarda correzioni a due refusi materiali contenuti nel testo delle Norme di attuazione della Variante, di seguito precisati.

1) Successivamente alla stesura della Variante al PTCP è entrata in vigore la L.R. n.6/2009 che rende illegittima la disposizione dell'art. 5.2 comma 3 delle Norme della Variante. Infatti l'art. 27-bis della L.R. n.6/2009 sopra citata prevede uno specifico procedimento di variante nel caso di seguito indicato:

Art. 27-bis

Procedimento per varianti specifiche al PTCP

Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP nei seguenti casi:

...

e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;

Si propone pertanto di modificare il comma 3 dell'art. 5.2 come di seguito evidenziato:

Osservazioni ufficio

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

....

3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, senza che ciò costituisca in variante al PTCP. Tali specificazioni, qualora condivise dalla Provincia, una volta concluso l'iter di approvazione saranno recepite negli elaborati del PTCP con determina dirigenziale.

2) Nell'art. 5.4 comma 9 delle Norme di attuazione della Variante adottata si rileva la presenza di un refuso da stesure precedenti del testo normativo. Si tratta del riferimento ad un art. 5.4. comma 3 lettera d2) , non esistente nel testo adottato. Il riferimento è alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale, successivamente esplicitata nelle norme. E' pertanto chiaro che il riferimento è ai Piani di conservazione della risorsa idrica in agricoltura trattati nel successivo art. 5.12, comma 15 e 16.

Si rileva pertanto la necessità di correggere il comma 9 dell'art. 5.4 sostituendo l'errato riferimento.

Norme

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

....

Testo adottato

3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, senza che ciò costituisca variante al PTCP. Tali specificazioni,

qualora condivise dalla Provincia, una volta concluso l'iter di approvazione saranno recepite negli elaborati del PTCP con determina dirigenziale.

3) Norme

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

....

Ulteriori disposizioni per specifici settori di ricarica

(D) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
nella formazione dei progetti di sistemazione finale delle attività estrattive dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 5.4 comma 3 lettera d.2), delle presenti norme e per gli accumuli ad uso plurimo. Il recupero ambientale a carico del cavatore potrà prevedere la trasformazione dell'ex cava in bacino di accumulo idrico impermeabilizzato;

Parere dell'ufficio

Per le motivazioni riportate nell'osservazione stessa, essa si ritiene accoglibile e si ritiene di controdedurre apportando le correzioni proposte all'art. 5.2 comma 3 e all'art. 5.4 comma 9. delle Norme

Proposta

NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	ACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE	<input type="checkbox"/>
ACCOLTA IN PARTE	<input type="checkbox"/>	RESPINTA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Proposta di testo modificato

Norme

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

....

3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, **senza che ciò costituisca in variante al PTCP. Tali specificazioni, qualora condivise dalla Provincia, una volta concluso l'iter di approvazione saranno recepite negli elaborati del PTCP con determina dirigenziale.**

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

....

Ulteriori disposizioni per specifici settori di ricarica

9.(D) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
nella formazione dei progetti di sistemazione finale delle attività estrattive dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. **5.4 comma 3 lettera d.2, 5.12, comma 15 e 16**, delle presenti norme e per gli accumuli ad uso plurimo. Il recupero ambientale a carico del cavatore potrà prevedere la trasformazione dell'ex cava in bacino di accumulo idrico impermeabilizzato;

Parere della Commissione

SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>	NON SI CONDIVIDE il parere dell'Ufficio	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------